

CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

40 ANNI DI AZIONI IN DIFESA DEI DIRITTI DIMOSTRANO CHE I NOSTRI RICORSI ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA SONO L'ESTREMO RIMEDIO

raccolta degli articoli estratti dalle riviste dal n.172/2015 al n.175/2017




**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336. Poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Anche questo obiettivo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI.

Una storia che è proseguita fino a oggi perché moltissimi Sindaci non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan.

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*) di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolli



Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.

Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili risorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari

mail: info@coordinamentocamperisti.it

PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17



*Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in basso per tornare al sommario.*

sommario

6 CHI SIAMO

8 **inCAMPER 172**

luglio-agosto 2016

9 **COMUNI ANTICAMPER**

22 **inCAMPER 173**

settembre-ottobre 2016

23 **VIAGGIARE CON 20 LITRI D'ACQUA POTABILE**

24 **OTTO PUNTI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO AUTOCARAVAN**

26 **SINDACI ANTICAMPER**

27 **STOPPATO IL TURISMO**

30 **FATTO REVOCARE UN PARERE ANTICAMPER**

31 **PARTIRE DA PROPRIETARIO E TORNARE HOMELESS**

32 **CHE DIRE: È LA LEGGE!**

34 **AUTOCARAVAN IN SOVRAPPESO**

36 **LA PATENTE C NON PROFESSIONALE**

37 **LE FINESTRE DIFETTOSE POLYPLASTIC B.V.**

40 **LA DISATTENZIONE DEI PUBBLICI AMMINISTRATORI**

46 **WELCOME CERTIFICATO**

48 **inCAMPER 175**

gennaio-febbraio 2017

49 **CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN. INTERVENTI MESSI IN CAMPO**



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, grazie alle risorse provenienti dai contributi versati anno dopo anno nel fondo comune è in continua azione per difendere ogni giorno il diritto a circolare e sostare con le autocaravan.

Azioni che hanno consentito di ottenere l'annullamento o la revoca dei provvedimenti degli enti locali istitutivi di limitazioni alle autocaravan con relativa rimozione della segnaletica oltre all'annullamento delle sanzioni amministrative comminate alle autocaravan.

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan e prevedesse l'allestimento di impianti igienico sanitari per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Conseguimmo detto obiettivo nel 1991 con la Legge 336 e poi dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel Nuovo Codice della Strada che aveva cassato tante leggi tra le quali la Legge 336.

Conseguimmo anche detto obiettivo nel 1992, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Una rappresentatività e titolarità dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** riconosciuta nei Tribunali Amministrativi italiani in decine di sentenze.

Un impegno proseguito per 40 anni perché molti Comuni proseguono ad emanare limitazioni illegittime alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Nonostante ciò, nei 40 anni abbiamo sempre dimostrato il nostro senso civico, ricorrendo all'apparato della Giustizia, come extrema ratio, solo quando gli enti proprietari delle strade ignorano o respingono le richieste bonarie di risoluzione delle questioni. Un senso civico che lo dimostrano le decine di interpellazioni ministeriali ministeriali ministeriali e le istanze di autotutela che inviamo ai Comuni che emanano provvedimenti illegittimi per impedire o limitare la circolazione e sosta delle autocaravan.


Lunghissimo è l'elenco dei Comuni che, a seguito dei ricorsi dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** sono stati condannati. Un'ulteriore conferma della illegittimità dei provvedimenti limitativi alla sola circolazione e sosta delle autocaravan.

Purtroppo, essendo le spese di lite state liquidate secondo parametri minimi non adeguati all'attività processuale svolta dalla difesa del cittadino, infatti, un Giudice deve adottare i parametri previsti dalle leggi dei tariffari che però NON corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici che ha solo l'effetto allontanare i cittadini dal senso civico tanto da disertare le urne al momento delle elezioni nonché attivare criticità socioeconomiche che prima o poi, come la storia insegna, si trasformeranno in violenze incontrollabili.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** prosegue nella sua azione civica grazie al sostegno di migliaia di cittadini che scelgono di essere insieme per unire le loro singole risorse.

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.



COMUNI ANTICAMPER

L'Associazione sempre in prima linea per contrastare chi non rispetta la legge. Alcuni nostri interventi

di Isabella Cocolo

In questo breve articolo, una piccola dimostrazione di come occorranza risorse, tempestività, costanza nel tempo e una grande professionalità per contrastare chi non rispetta la legge, emanando provvedimenti *anticamper*, trovando a volte anche dalla loro parte giudici e funzionari delle Prefetture che ci costringono a onerosi ricorsi.

Visto che siamo convinti da sempre che il condividere oneri e onori sia il miglior modo di ribellarsi ai soprusi di chi mal amministra il Bene Pubblico, cogliamo l'occasione per chiederti di far presente a tutti i camperisti che i 35 euro l'anno versati per associarsi (l'equivalente di circa 0,10 euro al giorno), se versati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per analizzare e attivare azioni in grado di prevenire e/o ostacolare una sola situazione com'è quella inerente i furti e incendi nei rimessaggi oppure per studiare, proporre e far approvare un contratto certificato a loro tutela. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 a oggi è in azione, ma le risorse e le capacità professionali non piovono dal cielo ma arrivano grazie al tempo dedicato dai volontari e dalle quote sociali inviate anno dopo anno da quei camperisti che credono nell'impegno e nell'organizzarsi. Per quanto detto, saremmo ancor più efficaci se ogni nostro associato riuscisse a far associare un altro camperista; ricordandogli che, se dopo aver trovato un divieto, una sbarra o una contravvenzione, si dovesse rivolgere alla nostra Associazione (l'unica che interviene) chiedendo la nostra solidarietà, che la solidarietà, perché non si traduca in "elemosina", dev'essere reciproca.

Per leggere in dettaglio le relazioni delle azioni messe in campo per ogni divieto aprire: http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php.

COMUNE DI ANGIARI (VR)

Dopo aver vietato la sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale, il Comune avvia il procedimento di revoca

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Angiari (VR) ha disposto la revoca dell'ordinanza sindacale n. 470/2004 con la quale si vietava la sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.

AURONZO DI CADORE (BL)

Nuove limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan. Interviene il Ministero

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è vista costretta a intervenire nuovamente nei confronti del Comune di Auronzo di Cadore (BL) dopo aver appreso dell'ordinanza n. 21/2010 istitutiva di parcheggi a pagamento riservati alle sole autovetture e agli autocarri di massa non superiore a 3,5 tonnellate. A seguito delle azioni intraprese dall'Associazione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha censurato il provvedimento invitando il Comune a revocarlo e a rimuovere la segnaletica installata in base all'ordinanza illegittima. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di ottemperare al provvedimento ministeriale al fine di evitare ulteriori azioni con aggravio di oneri che saranno posti a carico dell'Amministrazione Comunale. **Nell'archivio della rivista InCamper (in libera lettura su Internet) potrai leggere quanto già pubblicato in merito alle azioni nei confronti del Comune di Auronzo di Cadore:**

- inCAMPER n. 154/2013 pagina 80 e seguenti
http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=154&n=82&pages=80
- inCAMPER n. 160/2014 pagina 18 e seguenti
http://www.incamper.org/sfoggia_numero_2.asp?id=160&n=18&pages=0

ANGIARI (Verona)



AURONZO DI CADORE (Belluno)



Ricordiamo che...

Anche il Tribunale di Venezia ha condiviso le contestazioni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti solleva da anni nei confronti del Comune di Auronzo di Cadore.

Con sentenza n. 1032/2014 depositata il 13 maggio 2014, il Tribunale di Venezia ha reso giustizia accogliendo l'appello proposto dagli Avvocati Marcello Viganò e Assunta Brunetti nell'interesse di un camperista sanzionato nel Comune di Auronzo di Cadore. Il Giudice ha disapplicato le ordinanze comunali n. 45/1996 e n. 46/1998 ritenendole illegittime e ha condannato la Prefettura di Belluno alle spese di lite considerato, tra l'altro, che *"la circolare del Ministero dei Trasporti interpretativa delle norme in materia di circolazione delle autocaravan risale ad epoca anteriore ai fatti di causa"*.

Il Tribunale ha ritenuto illegittime le limitazioni alla sosta delle autocaravan dettate da esigenze diverse dalla circolazione stradale o dalle caratteristiche strutturali delle stesse accogliendo il motivo d'appello inerente la violazione dell'art. 185 del Codice della Strada nonché il motivo sui profili di illegittimità delle suddette ordinanze del Comune di Auronzo di Cadore. Con tali provvedimenti, l'Amministrazione Comunale ha vietato la sosta prolungata delle autocaravan in tutti gli spazi pubblici a eccezione di alcune aree specificamente individuate per motivi di *"igiene collettiva e di sicurezza personale degli utenti proprietari delle autocaravan in sosta prolungata"* ed in quanto *"nella frazione di Misurina vi è un afflusso costante delle autocaravan che crea notevole intralcio alla circolazione veicolare con conseguente diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta di altri autoveicoli"*. Circa le motivazioni delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998, il Giudice ha giustamente ritenuto che: *"...i motivi di igiene collettiva non potevano essere posti a fondamento della limitazione alla sosta alle autocaravan in quanto tali esigenze devono trovare adeguata soluzione con diverse precauzioni (v. art. 185, commi 4 ss. C.d.s.). Quanto al secondo aspetto non è dato comprendere il rapporto tra l'afflusso di autocaravan nella località di Misurina e la possibilità per i medesimi di sostare in aree diverse da quelle attrezzate, fermo restando che naturalmente anche tali veicoli rimangono soggetti alle generali norme in materia di circolazione e sosta. La generale equiparazione tra autocaravan e altri veicoli non consente, infine, di prediligere la sosta degli uni o degli*

altri mezzi essendo, comunque, prevista la possibilità di applicare alle autocaravan tariffe maggiorate del 50% in caso di sosta o parcheggio a pagamento".

Per giungere alla sentenza in commento, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha investito risorse economiche e tempo. Il verbale che ha originato la vicenda giudiziaria risale all'11 agosto 2008! Tutto poteva esaurirsi in sede di ricorso prefettizio e invece il Comune di Auronzo di Cadore ha tentato in tutti i modi di difendere una posizione palesemente indifendibile alimentando per anni e anni un meccanismo che ha sottratto soldi al cittadino e alla Pubblica Amministrazione e, quindi, doppiamente al cittadino. Le spese di lite dovrebbero essere pagate dal Sindaco, dal Vicesindaco e dal Comandante della Polizia Municipale di Auronzo di Cadore senza intaccare le casse pubbliche. Solo in questo modo il cittadino non sarebbe beffato.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invierà la documentazione alla Corte dei Conti nonché inviterà il Sindaco di Auronzo di Cadore a far coprire subito la segnaletica *anticamper*, quindi a individuare la società che la dovrà rimuovere definitivamente evitando così che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenga per la rimozione coatta della segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan ancora presente nel territorio di Auronzo di Cadore nonostante la diffida ministeriale già intervenuta nel 2010. Sinora l'Amministrazione Comunale ha strenuamente difeso le ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 nonostante l'intervento ministeriale. In risposta all'ennesima richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di conformarsi alla Legge dello Stato, il Vicesindaco di Auronzo di Cadore Anna Vecellio Del Monago ha addirittura scritto: *Non è che le Vostre azioni, che dichiarate siano finalizzate a combattere presunti "comportamenti discriminatori" nei confronti dei camperisti, siano invece preconcetti di qualcuno che mal sopporta l'ordine, scambiando il significato di libertà con quello di anarchia?* Tale atteggiamento dimostra l'urgenza di una norma che consenta di sanzionare sul piano economico e disciplinare gli 8.092 sindaci italiani che operano in violazione di legge, così com'è sanzionabile il cittadino. La vicenda di Auronzo di Cadore è costellata di provvedimenti illegittimi: questa è l'Italia che costa e non produce, che crea oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

Mappa dei provvedimenti in materia di circolazione delle autocaravan adottati dal Comune di Auronzo di Cadore

- **Ordinanza n. 45/1996:** riserva un'area in località Taiarezze alla sosta 'prolungata' delle autocaravan e vieta la sosta alle stesse nelle restanti parti del territorio dov'è consentita la sosta.
- **Ordinanza n. 46/1998:** riserva un'area in località Loita nella frazione Misurina alla sosta delle autocaravan e conferma il divieto di sosta alle stesse in tutte le restanti parti del territorio comunale dov'è consentita la sosta.
- **Ordinanza n. 52 del 17 luglio 2013:** riserva alle autocaravan n. 4 stalli nel parcheggio in via Venezia. La sosta delle autocaravan è consentita per un massimo di 2 ore.
- **Ordinanza n. 75 del 02.08.2012:** stabilisce che "nell'area contrassegnata al N.C.T. del Comune di Auronzo al Foglio 16 mappale 73, sita in frazione Misurina, adibita a parcheggio pubblico... la sosta è consentita alle sole autovetture, agli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton. ed ai motocicli".

BOBBIO (Piacenza)



COMUNE DI BOBBIO (PC)

Il Ministero invita il Comune a rimuovere i divieti alle autocaravan

In risposta all'istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Bobbio a rimuovere i segnali di divieto di sosta alle autocaravan installati in base all'ordinanza n. 1/2014 che vieta il mero campeggio. Se l'Amministrazione Comunale avesse risposto alle svariate istanze dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, non sarebbe stato necessario ricorrere al Ministero.

CAMPI BISENZIO (Firenze)



COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)

Revocata l'ordinanza anticamper

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Campi Bisenzio ha disposto la revoca dell'ordinanza n. 675 del 19

dicembre 2005 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan in molte zone del territorio comunale. In particolare:

- nel parcheggio che si dirama verso la villa Rucellai da via Masaccio, nel tratto compreso tra via Tesi e via Don Gnocchi;
- nel parcheggio che si dirama da via Vittorio Veneto, presso il parco Iqbal, nel tratto compreso tra via Marzabotto e via Orly;
- nel parcheggio che si dirama da via E. Toti di collegamento con via T. Speri; in largo del Popolo Saharawi;
- nel parcheggio che si dirama da via del Paradiso, verso la villa il Palagio, presso l'intersezione con via A. Saffi;
- nel parcheggio che si dirama da via Torricella, presso il convento della Beata Bettina;
- nel parcheggio che si dirama da via Garcia Lorca, verso le scuole G. Garibaldi, nel tratto compreso tra via Carducci e via dell'Olmo;
- nel parcheggio di via Pasolini nel tratto senza sfondo; in via Don Gnocchi su ambo i lati;
- nel parcheggio che si dirama da via San Quirico, presso il cimitero di Capalle;
- nel parcheggio che si dirama da via Trento in direzione di Signa, presso l'intersezione con via della Nave;
- nel parcheggio che si dirama da via delle Corti verso il fiume Bisenzio, presso l'intersezione con via Montegrappa;
- nel parcheggio di via Saliscendi sul lato in direzione di Firenze, nel tratto compreso tra via Siena e via Orly.

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Revocata l'ordinanza anticamper

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Capriate San Gervasio (BG) ha revocato l'ordinanza n. 56 del 26 ottobre 2015 con la quale si istituiva una riserva di parcheggio alle autovetture e agli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. c) del Codice della Strada. L'intento dell'amministrazione era quello di evitare fenomeni di campeggio. Tuttavia, si limitava, di fatto, la sosta delle autocaravan sulle quali, peraltro, era stato lasciato l'avviso che riportiamo alla pagina seguente.



CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO
P.zza della Vittoria, 4- 24042 Capriate San Gervasio(BG)
Tel.02/920.991.212- Fax 02/920.991.324
e-mail - vigili@comune.capriate-san-gervasio.bg.it



AVVISO

SI INVITATO I PROPRIETARI DI CAMPER AD UN CORRETTO STAZIONAMENTO DI DETTI MEZZI.

VA EVIDENZIATO CHE QUESTO PARCHEGGIO DOVE ABITUALMENTE IL MEZZO VIENE LASCIATO IN SOSTA PROLUNGATA, E' UN PARCHEGGIO ADIBITO PER LE SOLE AUTOVETTURE, GIUSTA ORDINANZA COMUNALE N. 56 DEL 26 OTTOBRE 2015.

I CAMPER NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA DELLE AUTOVETTURE E VANNO LASCIATI IN SOSTA SU IDONEE AREE A TALE SCOPO ATTREZZATE O NEI LUOGHI DI RIMESSAGGIO EVENTUALMENTE REPERITE.

SUL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALE IL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO NON HA A DISPOSIZIONE AREE DEDICATE PER QUESTI VEICOLI.

SI SUGGERISCE DI UTILIZZARE LE AREE DI VIA SAN FERMO NELLA ZONA ARTIGIANALE.

LA SOSTA DI DETTI VEICOLI NELL'AREA INTERESSATA DI CUI ALL'ORDINANZA SUCCITATA, COMPORTERA' VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E SANZIONATA AI SENSI DI LEGGE.

OTT. 2015

LA POLIZIA LOCALE



Accogliendo l'istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Capriate San Gervasio ha evitato la proposizione di un ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Fischi per fiaschi!

A seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Castelfranco Emilia (MO) ha rimosso il divieto di fermata alle autocaravan presente in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Il divieto era stato installato sulla base del regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto di campeggio su tutto il territorio. Dunque, si trattava di una limitazione evidentemente illegittima.

CURNO (BG)

Rimossi i divieti alle autocaravan

A seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Curno (BG) ha rimosso i divieti di sosta e fermata alle autocaravan in tutto il territorio comunale.

FORTE DEI MARMI (LU)

Rimossi il divieto di sosta e le sbarre anticamper

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Forte dei Marmi (LU) ha rimosso il divieto di sosta alle autocaravan e le sbarre ad altezza ridotta dal suolo presenti nel parcheggio compreso tra via Buonarroti, via Melato e via Trento. Purtroppo, anche in questo caso si è reso necessario l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sul punto è necessario ricordare che sin dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti del gestore della strada è sempre stato di supporto e mai di contrapposizione. Si tratta di un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve accogliere tempestivamente al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. In alcuni casi, quando il Ministero interviene, ricordando al Sindaco di annullare un provvedimento *anticamper*, alcuni giornalisti, nella foga della notizia, presentano gli attori come antagonisti invece di cogliere l'occasione per esaltare la fondamentale attività di formazione espletata dal Ministero. L'opera meritoria del Ministero si esplica a 360 gradi, in particolare nei corsi di aggiornamento e nei convegni, dove i funzionari ministeriali forniscono aggiornamenti agli organi di polizia.

COMUNE DI GALLIO (VI)

Il Ministero invita alla rimozione del divieto di transito alle autocaravan nei pressi del Rifugio Campomulo

In risposta all'istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ricordato al Comune di Gallio che l'area nei pressi del Rifugio Campomulo è aperta all'uso pubblico e come tale soggetta al Codice della Strada. Sulla base di tale presupposto, il Ministero ha invitato il Comune a predisporre quanto necessario per la rimozione del segnale di divieto di transito alle autocaravan poiché non conforme al Codice della Strada, al regolamento di esecuzione e di attuazione e alle direttive ministeriali. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune il provvedimento con il quale si ottempera alla nota ministeriale.



GALLIO: Segnaletica presente nell'agosto 2015 e poi rimossa a seguito degli interventi dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

GALLIO: ottobre 2015, ecco la nuova installazione!



COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM)

Le autocaravan accostate al terrorismo internazionale e ai delinquenti

In risposta alla richiesta di accesso inoltrata dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Genzano di Roma (RM) comunicava il collegamento ipertestuale per acquisire l'ordinanza n. 55 del 10.12.2015, istitutiva del divieto di sosta permanente alle autocaravan in via Colle Fiorito. A base del provvedimento viene richiamata la nota prot. n. 13997/709 del 30.11.2015 a firma del Comandante della Stazione dei Carabinieri che avrebbe richiesto l'istituzione del divieto lungo il perimetro della caserma per motivi di sicurezza. L'ordinanza n. 55/2015 contiene riferimenti al terrorismo internazionale e considera l'autocaravan un potenziale alloggio per delinquenti. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ritenute gravi le affermazioni contenute nell'ordinanza n. 55/2015 in quanto offensive della reputazione e lesive dei diritti delle famiglie in autocaravan la cui immagine viene denigrata, ha formulato istanza al Comune e alla Stazione dei Carabinieri per richiedere anzitutto copia della nota prot. n. 13997/709 del 30.11.2015. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti oltre a rilevare la violazione del Codice della Strada e delle direttive ministeriali, ha precisato che pur comprendendo tale preoccupazione per la sicurezza, l'amministrazione avrebbe dovuto vietare la sosta lungo il perimetro della caserma a qualsiasi veicolo avente una carrozzeria consentendola esclusivamente a velocipedi, ciclomotori e motocicli. Con la medesima istanza, infine, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti richiedeva la conferma che il segnale in questione fosse stato installato in data 4 aprile 2016. Qualora il Comune non provveda a rimuovere la segnaletica, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si riserva il diritto di tutelare gli interessi propri e della categoria che rappresenta nelle più opportune sedi, con aggravio di oneri altrimenti evitabili che saranno imputati all'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI LAZISE (VR)

Limitazioni alla circolazione delle autocaravan

A seguito di segnalazioni ricevute, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha appreso che il Comune di Lazise ha istituito il divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2,10 metri nei pressi di via Pra del Principe dove sono state installate altre-

si sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto all'Amministrazione Comunale di trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di transito e rimuovere le sbarre in quanto pericolose e non ammesse dal Codice della Strada.

COMUNE DI LOCRI (RC)

Vietata la sosta alle autocaravan sul Lungomare

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Locri (RC) che con ordinanza sindacale n. 40/2015 ha vietato la sosta alle autocaravan "su tutte le aree pubbliche e private ricadenti sul Lungomare". L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto la revoca del provvedimento che appare preordinato a evitare fenomeni di campeggio e attendamento. Pertanto, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha suggerito all'Amministrazione Comunale di predisporre un divieto di campeggio, bivacco e attendamento senza pregiudizio per la sosta delle autocaravan e, in generale, dei veicoli.

LOCRI
(Reggio Calabria)



COMUNE DI MARSALA (TP)

Limitazioni alla circolazione delle autocaravan

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Marsala (TP) che ha vietato la sosta alle autocaravan in alcune fasce orarie. In particolare:

- con ordinanza sindacale n. 361 del 17.9.2012 è stato istituito il divieto di sosta alle autocaravan *"nell'area di parcheggio denominata Salato... nonché nelle aree ad essa adiacenti e fino al confine demaniale... con eccezione per le fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 13.00 nonché tra le ore 15.00 e le ore 19.00 di tutti i giorni"*;
- con deliberazione di Giunta n. 218 del 14.7.2014, è stato previsto il divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio salvo che nelle aree private attrezzate. Nel provvedimento si legge che il divieto vige dalle ore 23 senza alcuna specificazione dell'orario sino al quale deve ritenersi vigente.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di revocare il provvedimento auspicando che l'amministrazione vi provveda d'ufficio senza necessità di richiedere l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

COMUNE DI MONTESPERTOLI (FI)

Revocata l'ordinanza anticamper

A seguito delle azioni intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Montespertoli (FI) ha revocato l'ordinanza dirigenziale n. 306 del 15 aprile 2013 con la quale si riservava alle sole autovetture la sosta sul lato destro di via del Gelsomino. Le motivazioni dell'ordinanza illegittima erano sostanzialmente due:

1. La presenza di autocaravan protratta anche per lunghi periodi di tempo sottrae spazi per la sosta di "autoveicoli e mezzi motorizzati";
2. Le autocaravan, stando sul lato destro della via, ostruiscono la visibilità stradale e gli accessi alle abitazioni.

COMUNE DI PESCIA (PT)

Il Comandante la Polizia Municipale difende la riserva alle autovetture

Con nota prot. 35803 del 20.11.2015 il Comandante della Polizia Municipale di Pescia, in risposta all'istanza di rimozione presentata dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, difendeva l'istituzione

della riserva alle autovetture nel parcheggio posto in corrispondenza dell'intersezione tra viale di Ricciano e via Fermi, motivata dal fatto che in alcuni momenti della settimana la strada veniva presa d'assalto da genitori, amici e parenti che si recano in autovettura (tipo di veicolo predominante) a riprendere gli alunni dell'istituto scolastico superiore adiacente al parcheggio in questione. A seguito di ulteriori segnalazioni, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha insistito sollecitando la rimozione di tale segnaletica, evidenziando la mancanza di una congrua e logica motivazione rispetto al provvedimento in concreto adottato oltre a richiedere l'accesso a un provvedimento citato nella nota della Polizia Municipale.

PIETRA LIGURE (SV)

Dal 2003, divieti alle autocaravan.

Nuovo intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nonostante la Legge, le direttive interministeriali, le sentenze TAR e gli appelli a rispettare la legge inviati al Sindaco dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Sindaco di Pietra Ligure non risponde, creando oneri ai cittadini e alle Pubbliche Amministrazioni.

IL PUNTO

Con ordinanza n. 68 del 13 marzo 2003, richiamata la precedente n. 158/2002, il Comune di Pietra Ligure ha istituito, tra le altre:

1. il divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2,30 metri nel parcheggio del piazzale De Gasperi;
2. il divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2,10 metri nel parcheggio della piazzetta Pierangelo Perri;
3. il divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2,10 metri nel parcheggio Carabiniere G. Pazzaglia;
4. il divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2,60 metri in corso Italia *"lato monte d.d.m. levante ponente per svolta a destra"*.

In base all'ordinanza, l'Amministrazione Comunale ha installato segnali di divieto di transito per altezza e sbarre ad altezza ridotta dal suolo che, peraltro, risultano presenti in zone ulteriori rispetto a quelle interessate dall'ordinanza in esame. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di modificare il provvedimento e rimuovere i segnali di divieto e le sbarre, ma l'Amministrazione

non ha dato riscontro costringendo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a richiedere per ben due volte l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha censurato i provvedimenti adottati dal Comune chiedendo la modifica delle ordinanze *anticamper* e la rimozione delle sbarre. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune il provvedimento con il quale si ottempera alla nota ministeriale.

POLICORO (Matera)



COMUNE DI POLICORO (MT)

Vietata la sosta alle autocaravan in tutto il litorale

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Policoro (MT) che ha vietato la sosta alle autocaravan in tutto il litorale. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto e sollecitato la trasmissione del provvedimento istitutivo della limitazione per esaminarne il contenuto e procedere con le opportune e dovute azioni a tutela dei proprietari di autocaravan.

TOSCOLANO MADERNO (BS)

Abolito il divieto di occupazione continuativa con camper. Restano i divieti di transito e sosta alle autocaravan.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Toscolano Maderno (BS) che ha limitato la circolazione delle autocaravan attraverso due illegittime ordinanze:

- **n. 396 del 23 giugno 1994** con la quale si istituisce "1) ...il divieto di sosta permanente per camper e roulotte per tutta la Via Lungolago Zarnardelli... 2) ...il divieto di accesso e sosta sul piazzale di Via Roma ai veicoli aventi altezza superiore a m. 2,30..." essendo il parcheggio 'realizzato su palizzate infisse nel lago e, non in grado di reggere a pesi eccessivi...';
- **n. 59 del 18 aprile 2011** con la quale si istituisce il divieto di "occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco".

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, l'ordinanza n. 59/2011 è stata revocata dalla n. 28/2014 con la quale si vieta solo il campeggio senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan. Resta in vigore l'ordinanza n. 396/1994 in merito alla quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire per la seconda volta.

COMUNE DI TRASAGHIS (UD)

Limitazioni alla circolazione delle autocaravan

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nuovamente nei confronti del Comune

TRASAGHIS (Udine)



di Trasaghis (UD) dopo aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 4 del 6 aprile 2012 con la quale l'amministrazione ha vietato la sosta finalizzata al campeggio di autocaravan e caravan. Peraltro, il divieto varrebbe soltanto per gruppi di almeno tre veicoli. Una limitazione assurda neppure riportata sul cartello che prescrive il divieto nel territorio comunale. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di annullare il provvedimento perché il concetto di sosta non dev'essere confuso con quello di campeggio.

IN MERITO AL COMUNE DI TRASAGHIS SI RICORDA CHE...

In ordine al Comune di Trasaghis si ricorda che a seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Trasaghis (UD) ha revocato l'ordinanza n. 27 del 26 luglio 2006 con la quale si vietava la sosta alle autocaravan "su entrambe le sponde (ovest ed est) del Parco lago dei tre Comuni, nella frazione di Alesso...". L'Amministrazione Comunale di Trasaghis ha dimostrato di essere oculata revocando d'ufficio un provvedimento illegittimo ed evitando così il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

COMUNE DI UGENTO (LE)

Vietata la sosta alle autocaravan

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Ugento che ha vietato la sosta alle autocaravan sul lungomare Corso Annibale in località Torre San Giovanni. L'Associazione ha chiesto e sollecitato la trasmissione del provvedimento istitutivo del divieto al fine di esaminarne il contenuto e procedere con le opportune azioni a tutela dei proprietari di autocaravan.

COMUNE DI VAL MASINO (SO)

Limitazioni alla circolazione delle autocaravan

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Val Masino (SO) che, con ordinanza n. 7/2007, ha istituito il divieto di sosta a caravan e autocaravan su tutto il territorio comunale dalle ore 18 alle ore 8 per motivi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è illegittimo e il Comune non ha provveduto alla revoca d'ufficio costringendo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a richiedere l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

VAL MASINO (Sondrio)



COMUNE DI VASTO (CH)

Sbarre anticamper

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Vasto (CH) che ha installato sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale in alcuni parcheggi del lungomare. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto all'amministrazione di rimuovere gli illegittimi e pericolosi manufatti, auspicando che il Comune provveda al fine di evitare l'ennesimo intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con aggravio per la Pubblica Amministrazione e il cittadino.

COMUNE DI VENARIA REALE (TO)

Sbarre anticamper e divieti per massa e altezza

Prosegue l'azione intrapresa dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nei confronti del Comune di Venaria Reale (TO) che ha vietato l'accesso ai veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate e altezza superiore a 2,4 metri nelle aree di parcheggio situate nei pressi di via di Vittorio. La limitazione è stata pre-

vista con ordinanza n. 60/2005. In più sono state installate sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di revocare il provvedimento e rimuovere le sbarre al fine di evitare l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Abbiamo chiesto al Comune di Venaria Reale (TO) di trasmettere alcuni atti richiamati in un'ordinanza del 2005 che limita la circolazione delle autocaravan in alcune zone del territorio comunale. Per tale accesso, l'amministrazione ha chiesto 106,00 euro perché si tratta di atti non digitalizzati che andrebbero prima fotocopiati e poi scansionati. È defatigante confrontarsi con una pubblica amministrazione così ingessata che non perde tempo a frapporre ostacoli tra sé e il cittadino. In un quadro normativo che impone ormai l'uso dell'informatica, ci sono Comuni reazionari la cui politica è inaccettabile. La pubblica amministrazione deve adeguarsi alle nuove frontiere della semplificazione digitale e ciò costituisce un servizio al cittadino e non una tassa a suo carico.

La condotta del Comune di Venaria Reale oggetto di interrogazione parlamentare:

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

4/12437

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016

Firmatari

Primo firmatario: **PASTORELLI ORESTE**

Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI)

- LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)

Data firma: 09/03/2016

Destinatari

Ministero destinatario:

- **MINISTERO DELL'INTERNO**
- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
- **MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Attuale delegato a rispondere: **MINISTERO DELL'INTERNO** delegato in data 09/03/2016

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12437 presentato da

PASTORELLI Oreste

testo di Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

PASTORELLI. — AL MINISTRO DELL'INTERNO, AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. — Per sapere — premesso che:

- il comune di Venaria Reale (TO), con un'ordinanza, ha vietato l'accesso ai veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate e altezza superiore a 2,4 metri nelle aree di parcheggio situate nei pressi di via di Vittorio. La limitazione è stata prevista con ordinanza n. 60 del 2005. Inoltre, sono state installate sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale;

- a detta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il comune non avrebbe mai trasmesso copia degli atti richiamati dall'ordinanza n. 60 del 2008, adducendo la motivazione del pagamento di una tassa di 106,00 euro per l'accesso di atti in quanto si tratterebbe di atti non digitalizzati che andrebbero prima fotocopiati e poi scansionati;

- l'Associazione di cui sopra lamenta la possibilità di accesso alla documentazione se non attraverso il pagamento di un tributo che potrebbe essere comunque facilmente superabile attraverso la scansione e l'invio via email del documento;

- al di là del mancato accesso agli atti, si deve rammentare la recente sentenza del TAR toscano n. 576 del 13 aprile 2015, in materia, che ha annullato l'ordinanza di divieto emessa dal sindaco del comune di San Vincenzo indirizzata esclusivamente a caravans e autocaravans;

- lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 4680 del 3 ottobre 2014, ha precisato che le amministrazioni comunali possono emettere ordinanze limitative solo se l'ente proprietario della strada compri «la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustificano il provvedimento adottato. In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria»;

- inoltre, il Dicastero ha confermato che «L'autocaravan è definita quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere



CITTÀ DI
VENARIA REALE

AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI

Venaria Reale, 20/03/2013

SEGRETERIA GENERALE

Piazza Martiri della Libertà, 1

Telefonati +39 011 497 22 24 - Fax +39 011 497 22 42

Protocollo N° 2728/13

Oggetto: Richiesta di accesso agli
atti prot. com. n. 7716 del
19/03/2013.

Spett.le Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti
Via San Niccolò n. 21

50125 Firenze

p.e.c.: ance@pec.coordinamentocamperisti.it

Il Comune non ha mai trasmesso gli atti richiamati dall'ordinanza n. 60/2008 con la pretesa di ricevere 106,00 euro per l'accesso agli atti stessi

In riferimento alla richiesta di accesso agli atti pervenute al protocollo comunale n. 7716 del 19/03/2013 si precisa quanto segue.

Da un'analisi dettagliata della documentazione richiesta, gli atti archiviati relativi agli anni 2001 - 2005, non sono riprodotti in maniera informatica, ma esiste esclusivamente una copia cartacea corredata degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Considerato, quindi, che ogni atto prima di essere scansionato necessita di una fotocopia, siamo tenuti ad informarVi che i costi totali ammontano a circa € 106,00 (Delibera G.C. n. 81 del 15/05/2012), escludendo la riproduzione di n. 73 planimetrico, che comporta l'affidamento dell'incarico ad una Riliegatoria e quindi al momento il costo non è stimabile.

Attendiamo, pertanto, una ulteriore conferma prima di procedere con l'istruttoria della Vostra istanza di accesso in oggetto, anche per indicarVi la modalità per effettuare il versamento e i costi definitivi.

Cordialità



Il Segretario Generale
ANGELO SEGRETARIO GENERALE
OGIERO LUN

PIÙ INIZIO COOPERAZIONE

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10070 Venaria Reale (TO) - 10144A - Telefono +39 011 497 22 41 - Fax +39 011 497 22 42
www.comune.venariareale.to.it - Inviare la corrispondenza postale all'Amministrazione Comunale alla quale è
costituito il servizio di pubblica ufficiale e controllo del Comune di Venaria Reale - protocollo@comune.venariareale.to.it

adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (articolo 54 comma 1 lettera m)) del Codice della Strada. Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, le autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (articolo 185 comma 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce

campeggio, attendamento e simili se esse poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (articolo 185 comma 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento rispetto a quelle praticate per le autovetture (articolo 185 comma 3)»;

• inoltre, con la nota ministeriale n. 65235 del 25 giugno 2009: «Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'articolo 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; (...). Pertanto, l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio a una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria:

- > se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza intendano adottare al fine di dar accesso da parte di tutta la collettività relativamente ai documenti della pubblica amministrazione;
 - > quali iniziative di competenza il Ministro dell'Interno intenda adottare al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 5 agosto 2008 laddove si stabilisce che la difesa della sicurezza urbana debba avvenire nel rispetto di norme che regolano la vita civile, tenendo conto che, ad avviso dell'interrogante, il potere sindacale di ordinanza, ex articolo 54 del decreto legislativo 267 del 2000, al di fuori dei casi in cui assuma carattere contingibile e urgente, non può che limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme, ordinarie volte a tutelare l'ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per la sicurezza pubblica.
- (4-12437)



COMUNE DI VENEZIA

Dal 2011 divieti e sbarre anticamper

A seguito delle azioni intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Venezia ha avviato il procedimento di revoca delle ordinanze istitutive di divieti alle autocaravan e di rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo nel parcheggio in via Altinia in località Favaro Veneto e nel parcheggio in via Borgo Pezzana.

La mappa dei provvedimenti anticamper oggetto di revoca:


- **ordinanza n. 226 del 14 giugno 2004:** vieta la sosta a caravan e autocaravan nelle aree di parcheggio in via Trieste e in via Beccaria;
- **ordinanza n. 295 del 10 agosto 2004:** vieta la sosta a caravan e autocaravan nelle aree di parcheggio "nel territorio della Terraferma in Mestre";
- **ordinanza n. 477 del 22 novembre 2004:** vieta la sosta a caravan e autocaravan nelle aree di parcheggio adiacenti al Parco Perale a Malcontenta;
- **ordinanza n. 123 del 31 marzo 2005:** vieta la sosta a caravan e autocaravan nelle aree di parcheggio in via J. Del Cassero a Malcontenta;
- **ordinanza n. 811 del 22 dicembre 2011:** vieta la sosta a caravan e autocaravan in tutto il territorio comunale salvo che nei parcheggi scambiatori di via Miranese e di via Castellana;
- **sbarre** ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio in via Altinia in località Favaro Veneto e nel parcheggio in via Borgo Pezzana.

COMUNE DI VICENZA

Sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Vicenza che ha installato sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nei parcheggi del cosiddetto parco Fornaci.

Nonostante le ripetute istanze, il Comune a oggi non ha provveduto a rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale costringendo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a richiedere l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



n. **173**

settembre-ottobre 2016
Esemplare gratuito fuori commercio

In questo numero

37 RADUNO CAMPERISTI:
Castelnuovo Garfagnana

40 REPORTAGE:
Sante, cavalli e Rom

Viaggiare con 20 litri d'acqua potabile

E si meravigliano se le vendite di autocaravan sono ormai un miraggio!

di Angelo Siri

Martedì 3 maggio 2016 abbiamo inviato una mail

Da: ANCC Ciolli [mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it]

Ai seguenti destinatari interessati alle vendite delle autocaravan:

APC Direttore Marketing <gianni.brogini@apcitalia.com>; APC Presidente <presidente@apcitalia.com>; APC Vice Presidente <info@apcitalia.com>; Asso-camp Dall'Aglio Vittorio <info@dallagliocaravan.it>; Assocamp Dall'Aglio Vittorio <presidente@assocamp.it>; Assocamp Segreteria <segreteria@assocamp.com>; Presidente Confederazione Italiana Campeggiatori <presidente@federcampeggio.it>.

La domanda riguardava: **Oggetto:**

il dépliant di Laika a sorpresa.

Ma al 24 maggio 2016 NESSUNO DEI DESTINATARI DELLA EMAIL HA RISPOSTO.

IL FATTO

Alcuni lettori ci hanno segnalato un fatto incredibile, invitandoci ad aprire http://www.laika.it/pdf/modelli/kreos3001_it.pdf perché a pagina 42, in fondo alla colonna di sinistra (42 / LAIKA / ENJOY THE DOLCE VITA) avevano letto, scritto in piccolo:

Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. Poi, in fondo alla colonna di sinistra, sotto il titolo SERBATOIO, avevano letto: acque chiare 80 + 20 Lt. Osservazione: il lettore ci ha anche segnalato che i **litri sono solo l e non sono lt, che sarebbero improbabili Litri tonnellate, i chilogrammi sono kg e non Kg, che sarebbero improbabili Kelvin grammi.**

Tornando all'indicazione di viaggiare secondo la LAIKA CARAVANS s.p.a (laika@laika.it), scrivono che chi acquista tale modello di autocaravan, ovviamente convinto di poter fare vacanze in libertà, deve partire con solo 20 litri di acqua potabile e può cari-

care altri 80 litri d'acqua potabile nell'altro serbatoio ovviamente solo quando sono fermi e sempre ovviamente in un campeggio.

Ma come? Aprendo <http://magazine.camperonline.it/cataloghi/Laika-2014.pdf>, e scorrendo i dépliant è evidenziato che ci sono doppio garage maxi dimensionato per caricare biciclette e/o attrezzature invernali, garage multifunzionale, maxigavoni, grande capacità di stivaggio, perfetti per le famiglie (ovviamente numerose visto che scrivono di 6 posti omologati), soggiorni che consentono di ospitare 8 persone con 7 posti a sedere, inducendo chi legge a pensare che si può caricare sopra l'autocaravan tutto il necessario mentre invece supererebbero la portata massima ammessa alla circolazione, inficiando la sicurezza stradale e così rischiando il Penale.

Solo in un altro dépliant, in fondo alla pagina 15, quarta colonna da sinistra, sotto il titolo ACCESSORI, leggiamo: Attenzione: l'installazione di accessori riduce la capacità di carico.

Anche in questo caso, a nostro parere, è una frase interpretabile.

Infatti, chi la legge potrebbe anche essere indotto a credere che gli accessori possono occupare spazio utile nella parte abitabile mentre dovrebbe essere ben spiegato che si parla di peso.

SILENZIO TOMBALE

Nessun accenno invece per mettere al corrente i potenziali clienti della possibilità di stipulare il Contratto di Compravendita autocaravan certificato dalla Camera di Commercio di Firenze e acquisito dalle altre Camere di Commercio della Toscana e in fase di acquisizione a livello nazionale (contratto scaricabile aprendo http://www.incamper.org/sfoggia_numero_2.asp?id=159&n=6&pages=0) che è a tutela sia del venditore sia dell'acquirente.

Otto punti per lo sviluppo del mercato autocaravan

Le proposte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

di Pier Luigi Ciolli

INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Da: ANCC Ciolli

[mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it]

Inviato: lunedì 23 maggio 2016

A: r 1 Assocamp Dall'Aglio Vittorio <info@dallagliocaravan.it>; r 1 Assocamp Dall'Aglio Vittorio <presidente@assocamp.it>; r 1 Assocamp Segreteria segreteria@assocamp.com

Cc: r 1 APC Direttore Marketing <gianni.brogini@apcitalia.com>; r 1 APC Presidente <presidente@apcitalia.com>; r 1 APC Vice Presidente <info@apcitalia.com>; r ACTItalia <pasquale.zaffina@icloud.com>; r Presidente Confederazione Italiana Campeggiatori <presidente@federcampeggio.it>; r Presidente Promocamp <info@promocamp.com>; r Rodella Maurizio CUNA <gianmaurizio.rodella@cuna-tech.org>; r Zambenardi Dimitri Assofficina <assofficina@libero.it>; t Camper Magazine <redazione@campermagazine.tv>; t Camper Magazine <direttore@campermagazine.tv>; t Mazzucchelli Antonio <press@mazzucchelliandpartners.eu>; t Plein Air Direttore direttore.editoriale@pleinair.it

Oggetto: 8 punti essenziali per lo sviluppo del mercato autocaravan

Un nostro associato ha letto e ci ha inviato il comunicato di CAMPER MAGAZINE riguardo al **Grande successo per la IV Convention Assocamp**, qui riprodotto. Si potrebbe dire, contenti loro contenti tutti... ma, quali rappresentanti degli interessi dei camperisti, dobbiamo dire che quanto leggiamo è anni luce lontano dalla realtà. Ne è prova il fatto che alla IV convention Assocamp che si è svolta a Verona il 15 e 16 maggio 2016 avente a tema "Il mercato del plein air verso nuove sfide", non hanno invitato la nostra Associazione che, modestia a parte, come numero di equipaggi di camperisti associati, supera quella della Confederazione Italiana Campeggiatori.

Ovviamente la loro è stata una scelta ben meditata perché in tale occasione gli avremmo ricordato che:

1. la produzione delle autocaravan è al livello ormai insignificante stante che nel 2015 hanno venduto in Italia circa 3.700 unità;
2. le 37.000 autocaravan usate vendute sulle 214.000 circa immatricolate sono un sintomo inquietante perché dimostra che chi la vende poi non riacquista il nuovo;
3. non hanno dato risalto, visto che il parco autocaravan sta invecchiando in modo esponenziale, a UNI/PdR "Caravan e autocaravan - Requisiti di servizio per la manutenzione e/o installazione accessori e impianti" alla quale la nostra Associazione ha portato il suo contributo tecnico-giuridico. La notizia è pubblicata nella homepage del sito UNI (www.uni.com). Il documento e il relativo modulo per i commenti sono disponibili direttamente al seguente indirizzo: http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1639&Itemid=2427#consultazione ;
4. nel parlare di azioni da intraprendere nei confronti delle forze politiche in materia di sicurezza delle autocaravan, decreti attuativi per la rotamazione, dovevano dire che serve un PdR UNI per uno standard di qualità nella costruzione delle autocaravan. In sintesi, evitare di chiedere soldi pubblici per incrementare le vendite se non intervengono per chiedere agli allestitori di autocaravan una qualità standard certificata;
5. nel parlare di possibilità di portare a compimento il progetto di modifica per l'introduzione di una patente dedicata per la guida degli autocaravan, dovevano aggiungere che la UE ha scritto (documento da noi pubblicato ripetutamente) che non passa una norma sull'aumento della portata massima per le autocaravan con patente B;

6. hanno dimenticato che per sviluppare il turismo itinerante non hanno mai investito soldi per far revocare ordinanze anticamper che indubbiamente bloccano il settore visto che chi spende dai 40 a 150mila euro vorrebbe fruire dell'autocaravan come prevede la legge. Attività, questa, che dal 1991 a oggi hanno lasciato, solo a carico degli associati all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che sono i loro clienti, e che invece dovrebbero essere da loro tutelati visto che sono i venditori che guadagnano con le vendite delle autocaravan;
7. hanno dimenticato di ricordare che per sviluppare il turismo itinerante servono infrastrutture che siano utili anche ai cittadini in caso di emergenze ma non fanno progettare e non pubblicizzano i nostri e altri progetti inerenti l'allestimento di parcheggi attrezzati per autocaravan e autobus turistici e l'allestimento di campeggi municipali alla francese visto che in Italia i campeggi non superano le 3.000 unità e la maggior parte di queste sono solo stagionali;
8. hanno dimenticato di far presente le problematiche in cui possono incorrere le autocaravan di oltre 7 metri: considerevoli tariffe per i passaggi sui traghetti, oltre alle possibili difficoltà per salire sugli stessi a causa del notevole sbalzo posteriore; la possibilità di carico è ridotta a causa del

peso dell'allestimento; in autostrada non possono viaggiare nella terza corsia; e, ultimo, ma non per importanza, difficilmente troveranno uno stallo di sosta di lunghezza adeguata.

Ovviamente siamo pronti come sempre a collaborare per la promozione del Turismo Itinerante e con la presente, ancora una volta ci rendiamo disponibili ad affiancare gli amministratori locali e/o privati nel progettare le strutture ricettive e soprattutto l'impiantistica, attivando subito, come fatto con UNI, un tavolo tecnico per produrre una serie di indicazioni standard sull'allestimento delle autocaravan, allestimento parcheggi attrezzati e campeggi municipali alla francese, invitando a farne parte, in ordine alfabetico:

ACTItalia - ANCI - APC - ASSOCAMP ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI - ASSOFFICINA - CAMPER MAGAZINE - CIC - Cinsedo - CUNA - FATTORE AMICO - FINCO - MAZZUCHELLI & PARTNERS - PROMOCAMP - TERRANOSTRA - UPI - altri che volessero partecipare a vario titolo.

Se non daranno riscontro positivo a questo nostro invito, vorrà dire che sono scontenti degli attuali numeri e prospettive del mercato autocaravan.

Alcuni atti illegittimi per impedire la circolazione e sosta delle autocaravan

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php

Per il Sindaco del comune di Agropoli (SA) le autocaravan danno un'immagine poco decorosa della città.

Per il Sindaco del comune di Genzano di Roma (RM) la presenza delle autocaravan costituisce un potenziale alloggio per delinquenti.

Per l'Arch. Andrea Alberti, Soprintendente - Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la presenza delle autocaravan costituisce elemento assolutamente detrattore del paesaggio in quanto impediscono la lettura e la percezione del paesaggio e in ogni caso costituiscono fattore di disordine visivo a danno dell'integrità paesaggistica

Grazie al solo contributo che i nostri associati inviano anno dopo anno, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, forte dei successi fin qui ottenuti, interverrà per far revocare anche questi atti illegittimi.

Sindaci anticamper

Far comprendere che le autocaravan sono le attrici di due situazioni diverse tra loro

di Antonio Conti

Ci era stato richiesto di evidenziare i sindaci *anticamper* nella cartina d'Italia e, grazie a un originale software creato da Leonardo (il nome già dice che siamo in presenza di un genio), ci siamo riusciti; e via via provvederemo agli aggiornamenti. Questa iniziativa non è per evitare i comuni che non rispettano la legge ma per avere conoscenza e far attenzione.

Se vuoi approfondire e leggere le relazioni inerenti ogni sindaco *anticamper* puoi aprire http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php.

Abbiamo evidenziato in rosso i comuni anche dove il sindaco ha emanato un solo provvedimento illegittimo per limitare la sosta e/o la circolazione alle autocaravan perché, potendo revocarlo al volo, visto che gli è stato richiesto di farlo con la dovuta documentazione, non vi ha posto rimedio.

Quindi, se non vi provvede, è pacifico che il suo atteggiamento sia quello di proseguire a violare la legge. Inoltre, è bene aver presente che se un sindaco allestisce un'area attrezzata per la sosta delle autocaravan, non è autorizzato per questo a emanare provvedimenti limitativi alla circolazione e/o sosta delle autocaravan.

È sempre bene ricordare che la presenza di autocaravan attiva due situazioni completamente diverse tra loro e da non confondere.

LA PRIMA SITUAZIONE

è disciplinata da una legge dello STATO

Riguarda la circolazione stradale (movimento e sosta) dell'autocaravan che, essendo regolamentata dal Codice della Strada, è un diritto oggettivo e soggettivo irrinunciabile. Dal 1991, in Italia, l'AUTOCARAVAN (*erroneamente ancora oggi definita da molti CAMPER*) è disciplinata per la circolazione stradale come un autoveicolo (prima la Legge 336/91 e poi il Codice della

Strada, articolo 54). Ai sensi della legge, delle direttive interministeriali e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non si può escludere dalla circolazione le "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada), da una strada e/o parcheggio, e allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.

LA SECONDA SITUAZIONE

è disciplinata da norme locali

Riguarda l'allestimento da parte del comune e/o di privati di aree di sosta attrezzate per far fruire il territorio per più giorni alle famiglie in autocaravan, favorendo così il WELCOME o l'INCOMING.

Per il comune è un'opportunità che non influisce sulla circolazione e sosta delle autocaravan.

Il Codice della Strada NON consente che, una volta allestite tali aree, il sindaco possa vietare alle autocaravan la sosta al di fuori di esse. Così come la non esistenza delle stesse, sia preso a pretesto per vietare la sosta sul territorio comunale.



Stoppato il turismo

Le autocaravan sono un elemento detrattore del paesaggio e costituiscono fattore di disordine visivo

di Lionello Broggio

IL FATTO

La fantasia o meglio la follia del Comune di Auronzo di Cadore (BL) non ha limiti. Sono anni che l'Amministrazione Comunale, con una serie di provvedimenti illegittimi, limita la circolazione e sosta delle autocaravan nel proprio territorio. Inoltre, il Comune di Auronzo di Cadore ha costretto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a intervenire più volte a causa della illegittimità di provvedimenti di regolamentazione della circolazione e sosta delle autocaravan. Le precedenti azioni nei confronti del Comune di Auronzo di Cadore sono in libera lettura aprendo http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=154&n=82&pages=80 inCAMPER 154/2013, da pagina 80 a pagina 87 e inCAMPER 160/2014 da pagina 18 a pagina 26 http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=160&n=18&pages=0. Il Comune è del tutto refrattario alle richieste: prima dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e poi alle diffide del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anziché aderire alle prescrizioni dell'autorità deputata per legge a impartire direttive in materia di circolazione stradale, il Comune ha allora chiesto un parere al Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo. In risposta, la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. 0007184 del 31 marzo 2016 a firma dell'Arch. Andrea Alberti ha espresso parere negativo sull'opportunità di consentire alle autocaravan la sosta lungo il perimetro del lago di Misurina sostenendo che *"...la presenza dei camper – sia entro che fuori gli spazi di sosta riservati alle automobili lungo il perimetro lacuale – costituisca un elemento assolutamente detrattore del paesaggio in quanto gli autocaravan sono degli effettivi "volumi" che impediscono la lettura e la percezione del paesaggio lacuale stesso nel suo insieme alla*

*cornice boscata (ancorché per sosta temporalmente limitata), in ogni stagione dell'anno; in ogni caso costituiscono **fattore di disordine visivo (sempre per volume e aspetto) a danno dell'integrità paesaggistica del sito che manifesta le sue potenzialità ambientali solo se libero da ostacoli visivi, ancorché semoventi**".*

Secondo l'assurda prospettazione del Comune di Auronzo di Cadore, tale parere giustificerebbe un'ordinanza del 2010 (n. 21/2010) istitutiva di un parcheggio a pagamento riservato alle autovetture e agli autocarri di massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate nei pressi del lago di Misurina.

Ovviamente un simile parere, se non revocato, può essere fatto proprio dagli oltre 8.000 comuni italiani. Quindi, è dovuta intervenire l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invitando l'APC (Associazione Produttori Camper), ASSOCAMP (associazione che rappresenta molti rivenditori di autocaravan), oltre le associazioni e club di settore a prendere una decisa posizione in merito e a intraprendere azioni concrete con un parere che ostacola sia la vendita delle autocaravan sia lo sviluppo del turismo itinerante in autocaravan.



Con istanza del 16 maggio 2016, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto alla Soprintendenza di revocare il proprio parere per i seguenti motivi:

- il contenuto risulta **offensivo** dei diritti degli utenti e proprietari di autocaravan, con particolare riguardo all'onore e all'immagine;
- il parere risulta altresì **lesivo dei diritti e interessi di tutti i soggetti e le organizzazioni** che concorrono alla produzione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione, fornitura e utilizzazione del veicolo autocaravan, essendo idoneo a produrre un grave **danno socio-economico**. In particolare, il contenuto della nota non può che disincentivare l'acquisto di autocaravan (*con un valore a nuovo tra i 40.000 e i 140.000 euro*), aggravando un settore che è già in profonda crisi stante i 3.748 veicoli venduti in Italia nell'anno 2015, causando ripercussioni negative nel settore occupazionale;
- stante la rilevanza dell'organo che ha emesso il parere e il carattere (*apparentemente*) oggettivo delle valutazioni espresse, qualunque ente proprietario della strada potrebbe utilizzare tale parere ovvero richiederne uno analogo e utilizzarlo come strumento istruttorio per l'adozione di limitazioni alla sosta delle autocaravan con conseguente **proliferazione di contenziosi** sia in sede amministrativa che giurisdizionale e **indebiti oneri** che graverebbero sui cittadini-utenti, sulla Pubblica Amministrazione e in particolare sugli Uffici Giudiziari;
- non è dato sapere **a quale titolo ovvero sulla base di quale competenza** detta Soprintendenza ha emesso il suddetto parere che viene qualificato come parere di "*opportunità*";
- poiché tale parere ha per oggetto un aspetto della circolazione stradale (*la sosta*) si ricorda che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 attribuisce al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la competenza** a impartire direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione stradale (*articoli 5 e 35 del Codice della Strada*);
- nel merito, in relazione al parcheggio oggetto del parere, il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti con nota prot n. 222 del 15.1.2016 **invitava il Comune di Auronzo di Cadore a revocare l'ordinanza n. 21/2010 e a rimuovere i segnali di parcheggio riservato alle autovetture** stante l'illegittimità del provvedimento istitutivo per violazione dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 185 del Codice della Strada. A ciò si aggiunga che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche per il tramite del Provveditorato alle Opere Pubbliche territorialmente competente, è **intervenuto più volte** in merito alla regolamentazione della circolazione delle autocaravan nel Comune di Auronzo di Cadore emanando addirittura **provvedimenti di diffida ex articolo 45 del Codice della Strada**;

- in ogni caso, il parere del Soprintendente Arch. Andrea Alberti è basato su **valutazioni generiche, soggettive e illogiche**, infatti:
 1. la terminologia impiegata, ("*camper*" e "*automobile*") denota la mancata conoscenza del Codice della Strada e, nello specifico, delle categorie di autoveicoli di cui all'articolo 54 del medesimo Codice;
 2. il riferimento alla sosta di un "*numero consistente*" di autocaravan è generico e come tale irrilevante;
 3. in quanto al "*notevole impatto ambientale*" non è specificato in cosa consisterebbe tale impatto, oltretutto differenziandosi da quello paesaggistico;
 4. la valutazione secondo cui le autocaravan costituiscono un "*elemento assolutamente detrattore del paesaggio*" nonché "*fattore di disordine visivo*" in relazione al "volume" risulta generico e illogico;
 5. il termine "*volume*" è **indefinito** non essendo indicata alcuna misura. Invero, per essere logico, l'impedimento alla percezione del paesaggio non può che basarsi sulle **dimensioni** (*altezza, lunghezza e larghezza*) di **un qualsiasi oggetto** (*sia esso veicolo, infrastruttura o altro*) e non certo su una specifica tipologia di autoveicolo;
 6. la valutazione secondo cui le autocaravan costituiscono un "*elemento assolutamente detrattore del paesaggio*" nonché "*fattore di disordine visivo*" addirittura in relazione all'"*aspetto*" oltre a essere gravemente offensiva e discriminante, risulta **puramente soggettiva poiché basata sul senso del gusto del relatore**.



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Venezia, 31/3/2016
Al Comune di
Auronzo di Cadore (BL)
auronzo.bl@cert.ip-veneto.net

Lettera inviata solo tramite MAIL ai sensi art. 47,
D.Lgs. n. 62/2005 SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 0007184 Et. 34.07.12/6 Allegati n. Risposta al foglio del 17.03.2016 N. 2579
Rif. Nostro prot. n. 0006099 del 17.03.2016

OGGETTO: Auronzo di Cadore (BL);
Ditta: Amministrazione Comunale;
Estensione della sosta agli autocaravan nei parcheggi in frazione Misurina nel
Comune di Auronzo di Cadore

A seguito della richiesta dell'Amministrazione comunale di Auronzo di Cadore, di cui alla nota 2579 del 17.03.2016, pervenuta al prot. 6099 del 17.03.2016, con la quale si chiede un parere sull'opportunità o meno di estendere la sosta dei camper nei parcheggi riservati alle automobili lungo il bordo-lago e comunque nelle immediate vicinanze del lago stesso;

- vista la documentazione allegata;
- constatato che, a seguito di sopralluoghi effettuati a suo tempo da questo ufficio nella frazione di Misurina, i camper sostano lungo il perimetro lacuale in numero consistente e - a parere di questo ufficio - con notevole impatto ambientale;
- considerato che tutta l'area in oggetto è tutelata paesaggisticamente ai sensi del D.L. 42/2004;

si esprime il seguente parere:

la frazione di Misurina comprendente lo specchio d'acqua e altresì le superfici boscate oltre a quelle di immediato perimetro lacuale, costituisce un unicum per la varietà del paesaggio, i suoi elementi naturali distintivi - anche se parzialmente antropizzati -, la posizione entro la conca naturale in cui giace e l'ampiezza dell'orizzonte visivo; quest'ultima determinata specialmente dalle caratteristiche di bordo lago in cui gli spazi aperti risultano fondamentali in quanto privi di ostacoli alla vista e comunque alla percezione del panorama dolomitico.

Per quanto sopra questa Soprintendenza ritiene che la presenza dei camper - sia entro che fuori gli spazi di sosta riservati alle automobili lungo il perimetro lacuale - costituisca un elemento assolutamente detrattore del paesaggio in quanto gli autocaravan sono degli effettivi "volumi" che impediscono la lettura e la percezione del paesaggio lacuale stesso nel suo insieme alla cornice boscata (ancorché per sosta temporaneamente limitata), in ogni stagione dell'anno; in ogni caso costituiscono fattore di disordine visivo (sempre per volume e aspetto) a danno dell'integrità paesaggistica del sito che manifesta le sue potenzialità ambientali solo se libero da ostacoli visivi, ancorché semoventi.

Comune di AURONZO DI CADORE
Registro Protocollo
n° 0003125 del 01/04/2016
Classificazione: 03 03 01
Dir: Ufficio VIGILANZA

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Andrea Alberti



1 352201 834380

DA 30.03.2016 Incaricato dell'Istruttoria ai sensi della Legge 241/90: arch. Luciano Mingotto



Palazzo Sordani Cappello - S. Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2570288 - e-mail: spas@spas.bl.it - spas@spas.bl.it - spas@spas.bl.it

1/1

Fatto revocare un parere anticamper

Interviene sempre e solo
l'Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti

di Rossella Del Piano

Si coglie l'occasione per ricordare che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è sempre purtroppo la sola a sostenere gli oneri dei ricorsi e istanze stante l'assenza dell'APC (Associazione Produttori Camper), dell'ASSOCAMP (associazione che rappresenta molti rivenditori di autocaravan), delle associazioni e club di settore. Anche in questo caso è intervenuta con la consueta puntualità, come già in passato è intervenuta per far revocare un altrettanto micidiale atto contro la circolazione stradale delle autocaravan, firmato da un Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

Eccolo: **22 gennaio 2011**

Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno Ing. Lamberto Calabria e il Funzionario del medesimo Comando, Ing. Fabio Bernardi, *nonostante le autocaravan non costituiscono attività soggette alla competenza del Corpo Nazionale VVF e senza condurre una preventiva istruttoria tecnica*, sottoscrivono il provvedimento n. 1458/2011 che prescrive a proprietari e gestori delle strade, *ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità di adottare provvedimenti atti ad interdire la sosta alle autocaravan nelle zone destinate al parcheggio ordinario degli autoveicoli. che le aree di sosta dei camper devono essere definite anche sulla base dei criteri di sicurezza antincendio mediante l'adozione di congrue distanze di sicurezza rispetto a fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed ai giardini e aree vegetative in genere.*

Solo dopo 11 mesi di un'intensa attività di studio e di corrispondenza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno revocò il provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011, con la nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011.

Per leggere tutte le attività svolte aprire:

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php
e poi cliccare su LIVORNO.

Mod. 1/VF



Ministero dell'Interno

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Livorno

"In audentia hilares"

Livorno, 22 gennaio 2011

UFFICIO PREVENZIONE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-LI

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 1458 del 31/01/11

Prot. N. Allegati

COPIA

Al Sindaco del Comune di Livorno

Al Comandante della Polizia Municipale
di Livorno

E.p.c. Alla Prefettura di Livorno

OGGETTO : Sosta Automezzi Camper in via Minghi civ 42 Livorno.

Si comunica che in data 22/01/11, un Funzionario Tecnico di questo Comando ha effettuato un sopralluogo a seguito di un esposto in Livorno, via Minghi in prossimità del civico 42.

Dalla suddetta verifica è stata riscontrata la presenza di n. 5 Camper disposti in serie lungo una superficie di parcheggio degli autoveicoli posta nel versante opposto ai giardini pubblici di via Torino.

La suddetta zona in cui è stata rilevata la sosta dei Camper, risulta prossima al fondo chiuso di via Minghi.

Premesso quanto sopra si pone in evidenza, sulla base delle esperienze operative dei Vigili del Fuoco, che gli automezzi Camper sono suscettibili di un grado di rischio notevolmente maggiore rispetto agli automezzi ordinari in quanto sovente sono caratterizzati dalla presenza di impianti ed utilizzatori elettrici la cui installazione non risponde ai requisiti della regola d'arte.

Tale circostanza incrementa la probabilità di inneschi di incendio.

Oltretutto i Camper generalmente sono dotati di bombole di GPL le quali in presenza di calore di elevata intensità che si può sviluppare in caso di incendio, determinano effetti gravi conseguenti al fenomeno di scoppio mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica.

Al riguardo si rileva che uno scenario incidentale di incendio di Camper, alla luce degli effetti sopra descritti, può coinvolgere potenzialmente un edificio di civile abitazione posta a circa 10 mt dai suddetti Camper in sosta, ubicata nella zona d'angolo tra via Minghi 42 e via O. Chiesa 57/63 nonché le autovetture poste nella stessa area di parcheggio.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Comando ritiene, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, che i Camper non possano sostare nella zona sopra esposta, pertanto si rende necessario adottare provvedimenti atti ad interdire la sosta dei Camper nelle zone destinate al parcheggio ordinario degli autoveicoli.

Si ritiene che le aree di sosta dei Camper devono essere definite anche sulla base dei criteri di sicurezza antincendio mediante l'adozione di congrue distanze di sicurezza rispetto ai fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed ai giardini e aree vegetative in genere.

Tanto segnala per quanto di competenza antincendi.

IL FUNZIONARIO VF
(Dott. Ing. Fabio Bernardi)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Lamberto Calabria)



Partire da proprietario e tornare homeless

Un danno per chi viaggia e per chi viene ricoverato in ospedale

di Margherita Maniscalco

Una nostra lettrice ci ha aggiornati sulla legge in vigore per cui, in caso di scassinamento della porta del proprio appartamento con annessi cambio di serratura e appropriamento della dimora con tanto di beni all'interno da parte degli scassinatori, l'azione legale da intraprendere da parte del proprietario sarebbe così costosa e lunga da garantire l'intoccabilità degli intrusi per anni. Vedi articoli qui riprodotti.

Purtroppo, ancora oggi, chi abbiamo eletto a rappresentarci pare non comprendere che, nei fatti concreti, NON vi è una differenza tra un ladro che entra nell'appartamento e fugge con la refurtiva (*ricercato e se trovato arrestato e condannato*) dal ladro che ti "ruba" un intero appartamento e/o veicolo con tutto quello che contiene, potendo poi rimanere indisturbato a goderseli e/o essere oggetto di una denuncia a piede libero. **Noi chiediamo lo stesso trattamento per questi reati: arresto immediato, liberando l'appartamento e/o il veicolo e restituendolo immediatamente alla disponibilità del proprietario.**

Chiedi subito al Governo, ai parlamentari, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, un rapido e deciso intervento per l'emanazione di una legge che preveda l'arresto immediato di chi è sorpreso dentro un appartamento e/o un veicolo senza averne titolo, consentendo così l'immediato rientro in possesso del bene da parte del legittimo proprietario. Pensa che domani, di ritorno dalle vacanze o da un ricovero in ospedale oppure da una assenza per lavoro, potresti trovare il tuo appartamento e/o veicolo occupato, quindi chiedi ora una tempestiva legge che difenda il diritto, impedendo altresì che una brava persona che ha lavorato una vita si rovini, uccidendo o facendosi uccidere per riprendere quello che è di sua proprietà. In particolare, il dramma dell'occupazione di un proprio veicolo viene vissuta altresì dai

proprietari di autocaravan, come dimostra l'articolo qui riprodotto, che sono costretti ad affrontare chi ha occupato la loro autocaravan, subire eventuali minacce, chiamare le Forze dell'Ordine, presentare denuncia, affrontare eventuali controaccuse inventate dagli occupanti, pagare per una igienizzazione dell'autocaravan. Per quanto sopra, entra in azione, informa via email tutti coloro che hai in rubrica nonché scrivi a Governo e parlamentari.

NON DORMIRE



Serve subito una legge per far arrestare immediatamente chi viene trovato dentro gli appartamenti e i veicoli! Prima di arrivarci, dobbiamo aspettare anni, sofferenze, cause che soffocano gli uffici giudiziari, feriti e morti?

Che dire: è la legge!

Gli ultimi articoli apparsi sugli organi d'informazione.

<http://www.quinewsfirenze.it/firenze-forzano-il-camper-e-prendono-dimora.htm>

Forzano il camper e prendono dimora.

Tutto è avvenuto all'insaputa della proprietaria del veicolo parcheggiato in via Faentina. Gli 'ospiti' sorpresi dalla polizia municipale

11 maggio 2016 - FIRENZE — Il camper era nell'area di sosta 'Salviati', al capolinea della linea 1 dell'Ataf. I sospetti sono stati destati dalla presenza di alcune persone che entravano e uscivano dal mezzo.

Da lì i **controlli** degli uomini del reparto sicurezza urbana della polizia municipale che hanno ben presto scoperto la verità.

Dentro, c'erano quattro persone che all'inizio hanno detto di essere stati autorizzati a soggiornare nel camper.

Pochi minuti dopo, giusto il tempo dei controlli, la loro versione è stata però smentita dai fatti. Le indagini hanno permesso di appurare che i quattro erano entrati forzando la portiera. La proprietaria, contattata dagli agenti, ha detto di non sapere niente di quello che stava accadendo nel camper. I quattro uomini, tutti senza documenti d'identità, sono stati accompagnati al gabinetto regionale di polizia scientifica di Firenze per l'identificazione.

Due di loro sono 34enni, uno è un 25enne e l'altro un 22enne. Tutti sono di origine marocchina e in due sono stati già colpiti in passato da provvedimenti di espulsione. Immediata la denuncia per danneggiamento e per reati connessi alla normativa sull'immigrazione.

Se un abusivo occupa casa mentre sono fuori, come mi difendo?

Come si difende il proprietario di casa vittima di un'occupazione abusiva del proprio appartamento da parte di ignoti che non vogliono più uscire: chiamare i carabinieri o attendere una sentenza del giudice? È possibile cambiare la serratura dell'immobile?

La crescente immigrazione, ma anche la galoppante crisi economica ha aumentato il numero di "senza tetto" e, con essi, le leggende metropolitane di occupazioni abusive degli appartamenti altrui mentre il proprietario è fuori a fare la spesa o a godersi le vacanze estive.

Qualche storia vera, in realtà, c'è e riguarda soprattutto i vecchietti assegnatari degli alloggi popolari che vengono ricoverati negli ospizi o nelle case di cura: in alcuni casi, i poveretti hanno visto la propria casa presa d'assalto dai "senza dimora" che, poi, barricatisi dentro, non ne hanno voluto sapere di uscire se non con l'intervento della forza pubblica.

Ma, in un'eventuale ipotesi che ciò davvero si verifichi, è vero che, per la nostra legge, il proprietario di casa non può difendersi da sé, eventualmente cambiando le chiavi della serratura o chiamando i carabinieri e ottenendo immediatamente la disponibilità del proprio immobile? **La verità è dura da digerire** e, mai come in questo caso, potrebbe sembrare assurda. Il codice civile protegge il possesso di un bene, sia esso mobile (per esempio un quadro) o immobile (appunto la casa, l'appartamento, un terreno, ecc.).

Il possesso è quella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che, in quel momento, si trova nella sua materiale disponibilità. **Il possessore, dunque, è colui che utilizza la cosa come se ne fosse il proprietario, a prescindere dal fatto che lo sia o meno.**

Egli, infatti, non è necessariamente il proprietario della cosa posseduta, ma si atteggia come se lo fosse. Si pensi al caso di un condomino che, ritenendo che il pianerottolo dell'ultimo piano sia esclusivamente suo, lo chiuda con un cancelletto. Al possessore la legge consente di tutelare sempre il suo rapporto con la cosa, ossia il suo possesso, anche andando in causa e ottenendo una sentenza dal giudice di condanna contro colui che se ne appropri (legittimamente o illegittimamente). La legge, infatti, vuole evitare che la società diventi un Far West dove ognuno si fa giustizia da sé: perciò tutela il "possesso", salvo poi verificare – in un momento successivo e su richiesta di chi assume essere l'effettivo titolare del bene – se il possessore è anche proprietario o meno. Insomma, in prima battuta e in via d'urgenza si protegge sempre il possesso, poi si verifica la sussistenza del diritto di proprietà. Vien da sé che il possessore dovrà comunque dimostrare un valido titolo per il quale ha ottenuto il bene, mancando il quale non potrebbe avere alcuna tutela.

Per voler essere esaustivi (ma in questa sede non rileva) il possesso si distingue dalla detenzione, che si ha quando un soggetto tenga una certa cosa senza però ritenersi proprietario della stessa, ben sapendo quindi che è di altri. Ad esempio, nel contratto di locazione l'inquilino ha la detenzione (non il possesso) di un immobile: lo usa, infatti, riconoscendo che è di

proprietà del locatore, al quale paga la pigione. Nel caso in cui un soggetto ottenga in prestito l'auto di un amico, egli la detiene e non la possiede. Da quanto detto, si comprende che l'abusivo esercita certamente il possesso, sebbene in mala fede. Anche il ladro di un quadro, ad esempio, ne ha il possesso e, quindi, se il proprietario del bene andasse a casa del ladro a riprenderselo commetterebbe due illeciti: l'invasione dell'altrui dimora (illecito penale), la violazione dell'altrui possesso (illecito civile).

Che cosa può fare il proprietario di casa che è stato "sfrattato" dagli abusivi?

Il padrone di casa non può, innanzitutto, cambiare la serratura con le chiavi di casa in quanto, oltre a violare il possesso altrui, compirebbe, come detto, il reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni. La legge, infatti, vieta di farsi giustizia da sé, anche se si ha tutta la ragione di questo mondo. Pertanto un comportamento del genere è assolutamente sconsigliabile.

È anche vero però che, affinché tale condanna possa essere pronunciata nei confronti del proprietario, l'abusivo dovrebbe denunciarlo o citarlo in un giudizio civile per la perdita del possesso. E certo, chi è già nel torto marcio difficilmente andrebbe a stuzzicare il "can che dorme"; ma è successo in passato più di una volta.

Chiamare i carabinieri?

Anche questa potrebbe essere una scelta sbagliata. L'Arma, infatti, è pur sempre un'amministrazione dello Stato e non ha potere di agire e di violare i diritti altrui (come il diritto di possesso) se non è autorizzata da un ordine del giudice. Quindi, anche se il proprie-

tario dell'appartamento esibisse, al Comandante dei Carabinieri, il rogito notarile per dimostrare la proprietà, non sortirebbe alcun effetto. **Non resta quindi che il giudice. Ossia fare una causa!**

Immaginiamo già la vostra espressione: con i tempi e i costi che la giustizia richiede, è da folli attendere una sentenza. Ma qui una consolazione (seppur amara): l'azione civile in questo caso (cosiddetta azione possessoria) ha dei tempi molto più celeri rispetto a una causa ordinaria e dovrebbe terminare, attraverso il procedimento d'urgenza, in **pochi mesi (tutto dipende dal carico di lavoro del tribunale)**. A ciò si potrebbe aggiungere, comunque, anche una denuncia penale per invasione di terreni o edifici. C'è un'ultima brutta notizia. Dopo che avrete vinto la causa, il giudice condannerà l'abusivo a pagarvi le spese processuali che avete dovuto anticipare: **è chiaro però che, in una situazione del genere, di fronte a un nullatenente, il recupero è solo teorico. Così tutti gli oneri legali resteranno a vostro carico.**

15 maggio 2016 estratto da "<http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/05/thiene-due-nordafricani-pregiudicati-occupano-casa-di-una-ragazza-malata-ed-orfana-00921579.html>" <http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/05/thiene-due-nordafricani-pregiudicati-occupano-casa-di-una-ragazza-malata-ed-orfana-00921579.html>

Thiene, due nordafricani pregiudicati occupano casa di una ragazza malata ed orfana. Pregiudicati con la scusa d'imbiancarle la casa la occupano. La ragazza da oltre un anno non riesce a riappropriarsene.



**Intervieni
per
evitare di
ritrovarti
su una
panchina**

Autocaravan in sovrappeso

Nel viaggiare attiva la sicurezza stradale per tutti

di Mauro Ghinassi

Occorre valutare molto bene il pericolo di sovrappeso nell'attrezzare un'autocaravan per un viaggio, quindi occorre recarsi su una pesa pubblica e/o in un centro revisioni privato per verificare il peso della vostra autocaravan.

Verificate sulla Carta di Circolazione quanto è il peso complessivo ammesso perché il superarlo comporta, se fermati alle frontiere (è nota la solerzia degli svizzeri e degli austriaci), una contravvenzione e il vedersi inibire l'accesso oppure lo scarico del peso in eccesso. VALE RICORDARE CHE il punto 1 dell'articolo 167 del Codice della Strada è chiarissimo: "I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla Carta di Circolazione...", quindi, nessuna deroga. Qualcuno attribuisce una funzione di tolleranza al punto 2: "Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella Carta di Circolazione, quando detta massa è superiore a 10 tonnellate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma..." ma sbaglia, perché detta percentuale riguarda esclusivamente il campo di applicazione della sanzione amministrativa e, quindi, non vi sono deroghe al divieto di circolazione per le autocaravan in sovrappeso.

FATE DUE CONTI

Scrivete il peso complessivo previsto e sottraete la tara (la vera tara non è quella scritta sulla Carta di Circolazione ma quella che scriverà la bascula) dove peserete l'autocaravan.

Ora, alla cifra che avete ottenuto, aggiungete il guidatore, il passeggero, il rifornimento d'acqua potabile, il carburante, il GPL, e poi vedete cosa rimane da poter caricare sull'autocaravan rimanendo nei limiti della portata massima scritta sulla Carta di Circolazione.

Il viaggiare in sovrappeso:

- aumenta la possibilità di scoppio degli pneumatici, con danni alla propria famiglia e agli altri;
- aumenta il rischio di guida (assetto frenante) e di stabilità del veicolo (ammortizzatori) perché, nella maggior parte dei casi, il peso non è distribuito in modo omogeneo all'interno dell'autocaravan;
- comporta, nel caso di incidente grave, una verifica del perito dell'Assicurazione con conseguente attivazione della rivalsa da parte dell'Assicurazione per recuperare quanto liquidato ai danneggiati;
- comporta, se fermati dalle Forze di Polizia, una contravvenzione e/o l'eventuale blocco dell'autocaravan.

Sulla linea di revisione effettuare test e stampa per:

1. Ammortizzatori;
2. Carburazione;
3. Freni;
4. Peso totale;
5. Peso asse anteriore;
6. Peso asse posteriore

Le stampe che vi verranno consegnate evidenzieranno in quali condizioni state per viaggiare e/o farete viaggiare la famiglia e/o gli amici.



PESO E PATENTE

Al fine di evitare rischi per la sicurezza stradale, contenziosi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, responsabilità di carattere civile e penale che potrebbero ricadere sull'utente in caso di sinistro stradale, si ricorda che dobbiamo guidare un veicolo considerando che con il traino di un rimorchio NON si può superare la massa massima complessiva indicata nella Carta di Circolazione.

Il farlo comporta dei profili di responsabilità civile e penale che possono emergere a carico dell'utente in caso di sinistro o di accertamento, sia perché il veicolo viaggiava in sovraccarico sia perché la patente, nel caso di peso superiore ai 35 quintali, non fosse quella prevista.

Per consultare il precedente articolo, apparso su Nuove Direzioni n.3 alla pagina 157, apri: http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=3&n=159&pages=150

Non esiste la possibilità di guidare con la patente B Autocaravan con una massa superiore ai 35 quintali

In data 29 luglio 2010, la Commissione Europea Direzione Generale Mobilità e Trasporti Direzione D Trasporti Terrestri Sicurezza Stradale ha inviato una lettera al nostro Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale precisa che: La Commissione non vede pertanto alcuna possibilità per gli Stati membri di autorizzare la guida di autocaravan con una massa superiore a 3.500 kg a persone di età inferiore a 21 anni e in possesso di una patente di guida della categoria B. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2006/126/CE, per questi veicoli è necessaria almeno la patente di guida della categoria C1. Per quanto sopra, come avevamo scritto anni orsono alla presentazione della Proposta di Legge dell'On. Fabris e seguenti, per guidare un'autocaravan di peso superiore ai 35 quintali serve e servirà la patente superiore. Articolo pubblicato in libera lettura su http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=3&n=159&pages=150



La patente C non professionale


La patente per guidare un'autocaravan superiore ai 35 quintali di portata massima

di Angelo Siri

Un argomento poco noto riguardante i limiti imposti dal Codice della Strada sulle masse e sulle dimensioni dei veicoli è trattato nell'articolo 62 del Codice della Strada. Si definisce massa complessiva la massa del veicolo in ordine di marcia (tara) più tutto il suo carico (portata). La massa limite legale di ciascun veicolo è riportata sulla Carta di Circolazione e deve essere rispettata. Anche se sono pochissimi coloro che acquistano un'autocaravan superiore ai 35 quintali di portata massima è opportuno ricordare quale patente è indispensabile conseguire per guidarla. Il testo che segue è stato gentilmente fornito dal titolare dell'Autoscuola Leone di Leone Daniele.

A differenza della patente C, la C1 impone un limite massimo di peso di 7.500 kg che per le autocaravan attuali è più che sufficiente. L'esame sarà composto da due fasi. La prima fase si tratta di un esame con domande a quiz. Dieci domande riguardanti la patente C, ma che evitano i seguenti argomenti:

- Disposizioni su periodi di guida e di riposo;
- Conoscenza del cronotachigrafo;
- Disposizioni che regolano il trasporto di cose e persone;
- Conoscenza dei documenti di trasporto;
- Nozioni sulla costruzione e il funzionamento dei motori;
- Responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci.



La seconda fase prevede una prova pratica con un veicolo con un peso di circa 4.000 kg, molto vicino al peso delle autocaravan attuali.

Questo tipo di patente dovrà essere rinnovata con una visita medica presso una qualsiasi scuola guida ogni 5 anni fino ai 65 anni di età.

Dopo i 65 anni di età, potrà essere rinnovata ogni 2 anni da una Commissione Medica Locale (CML). I costi sono di circa 600 euro più il costo delle guide (non più di due), a differenza di qualche anno addietro dove i costi variavano da 1.500 a 2.000 euro.

Queste nuove regole e costi permetteranno di aprire un mercato che a oggi è rimasto legato dalla disinformazione sulla patente e sui relativi costi.

Quanto sopra premesso, raccomandiamo a tutti i conducenti di autocaravan che trovino indicato sulla carta di circolazione del loro autoveicolo un peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, di eliminare tutto il peso in eccesso trasportato, per evitare spiacevolissime conseguenze; chi invece (una netta minoranza) ne possiede uno che abbia un peso superiore a quello suddetto, ha ovviamente l'obbligo di conseguire la patente di categoria "C1" nelle modalità sopra indicate, con il requisito di aver compiuto almeno 18 anni e di essere già in possesso di quella di categoria "B".

Si tratta davvero di esami semplici ma che ci permettono di viaggiare in massima sicurezza.

INFO

AUTOSCUOLA DRUENTO

Autoscuola e Nautica

10040 DRUENTO (TO) via Dante Alighieri 1

telefono: 011 9846189

autoscuoladruento@hotmail.com

Le finestre difettose Polyplastic B.V.

Gli allestitori di autocaravan non annullano i contratti con chi produce finestre difettose

di Isabella Cocolo

Muro di gomma per mettere in sicurezza le finestre difettose montate su autocaravan e pericolose per la sicurezza stradale.

Dal Luglio 2014 al 6 marzo 2016 numerosi sono stati gli interventi da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per far mettere in sicurezza le finestre difettose montate sulle autocaravan, ma seguitano a latitare il produttore, la SEA, l'APC, l'Assocamp, la Confederazione Italiana Campeggiatori, l'ACTItalia.

Un incredibile muro di gomma che non vorremmo fosse abbattuto solo in conseguenza di ferimenti o morti a causa di incidenti stradali provocati dalla lamina distaccata da dette finestre.

LE AZIONI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene su richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e chiede alla società olandese Polyplastic B.V. e ai produttori di autocaravan con finestre difettose informazioni circa il difetto denunciato, le azioni intraprese al fine di ovviare alla problematica e le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

Su istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la Direzione generale Salute e Consumatori della Commissione europea comunica di aver avvisato le autorità olandesi e il Ministero dello Sviluppo Economico italiano al fine di attivare la procedura RAPEX ovvero il sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti pericolosi.

L'Associazione chiede alle autorità italiane competenti e alla Commissione europea aggiornamenti in merito alla vicenda vista la gravità delle circostanze rese note.

LA VICENDA

La Società Polyplasti B.V. ha prodotto per le autocaravan finestre difettose che si distaccano anche in circolazione stradale con gravissimi rischi per la sicurezza stradale e, quindi, per l'incolumità delle persone. Alla luce delle informazioni diffuse dalla società, il difetto riguarderebbe le autocaravan prodotte dalla Bürstner nel periodo 1998-2005 e dalla Sea nel periodo marzo 2004-dicembre 2005. In realtà, il problema avrebbe dimensioni molto più ampie. Infatti, vi sono segnalazioni di proprietari di autocaravan prodotte da altre società e anche in periodi diversi da quelli indicati dalla società Polyplastic B.V..

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha comunicato tempestivamente ai proprietari di autocaravan di cui conosceva gli indirizzi email, che il difetto di produzione in questione costituisce un pericolo per la circolazione stradale e che, in caso di veicolo con finestre Polyplastic B.V., era necessario consultare il sito internet www.sea.polyplasticpass.nl per verificare se la propria autocaravan fosse interessata dal problema. La Polyplastic B.V. ha avviato una campagna di sicurezza informando i proprietari delle autocaravan con finestre difettose solo con lettera inviata tramite posta ordinaria, quindi senza certezza di recapito, e attraverso internet.

L'azione di sicurezza prevede un intervento di manutenzione gratuito tramite un sistema di avvituamento, ovvero la sostituzione delle finestre a un prezzo che, secondo la Polyplastic B.V., sarebbe vantaggioso. Alcuni proprietari di autocaravan hanno comunicato di aver seguito le indicazioni della Polyplastic B.V. contattando il concessionario autorizzato a loro più vicino per richiedere l'intervento di manutenzione e che a distanza di molte settimane non vi è stato alcun riscontro. Ciò ha indotto molti camperisti a intervenire autonomamente per risolvere il problema,

con ulteriore pericolo in termini di sicurezza stradale trattandosi di interventi eseguiti da soggetti non in possesso della dovuta professionalità. Non solo: molti proprietari di autocaravan hanno sostituito o riparato le finestre difettose a proprie spese perché non erano a conoscenza del difetto di produzione.

In relazione a tali casi, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto alla Polyplastic B.V. di specificare come sia possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute e come possa verificarsi l'idoneità degli interventi.

Alle numerose richieste, la Polyplastic B.V. ha risposto che:

- non è in grado di aiutare i clienti finali secondo l'organizzazione indicata dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
- i clienti finali devono registrarsi sul sito internet <http://www.sea.polyplasticpass.nl/> in modo da ricevere tempestiva assistenza;
- ogni altra corrispondenza inerente casi individuali non può essere presa in esame perché ostacola le procedure di lavoro della società;
- se l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha domande da porre inerenti l'azione di sicurezza deve scrivere in inglese utilizzando, in caso di posta elettronica, solo l'indirizzo email pass@polyplasticpass.nl

È evidente che la Polyplastic B.V.:

- non vuole perdere tempo e denaro nemmeno a rispondere in italiano, ponendo gli oneri della traduzione a chi rappresenta i loro clienti;
- non vuole rimborsare in alcun modo chi ha speso per riparare un loro difetto segnalato in modo tardivo, limitato e con corrispondenza non tracciabile;
- non vuole segnalare subito ai danneggiati dove e quando effettuare l'intervento per l'eliminazione del difetto;
- non vuole essere disturbata con email inviate a indirizzi utilizzati dalla stessa società nella corrispondenza attivata con l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

ARTICOLI PUBBLICATI

- rivista inCAMPER 160, da pagina 8 a pagina 11, articolo AUTOCARAVAN: FINESTRE DIFETTOSE, APPELLO PER LA SICUREZZA STRADALE, aprendo http://www.incamper.org/sfoggia_numero_2.asp?id=160&n=8&pages=0 ;

- rivista NUOVE DIREZIONI 24. Editoriale, aprendo http://www.nuovedirezioni.it/sfoggia_numero_2.asp?id=24&n=3&pages=0 ;
- rivista inCAMPER 161, da pagina 23 a pagina 31, articolo FINESTRE KILLER: MURO DI GOMMA DI POLYPLASTIC E INERZIA DELLA SEA, aprendo http://www.incamper.org/sfoggia_numero_2.asp?id=161&n=23&pages=0 ;
- rivista inCAMPER 162, da pagina 23 a pagina 35, articolo FINESTRE DIFETTOSE. SULLE STRADE C'È UN KILLER, NON SAPPIAMO QUANDO E DOVE COLPIRÀ, aprendo http://www.incamper.org/sfoggia_numero_2.asp?id=162&n=23&pages=0 ;
- rivista inCAMPER 163, pagina 45, articolo FINESTRE KILLER: ANCORA IN AZIONE. IL CONSULENTE LEGALE DELL'ANCC SCRIVE ALLA SOCIETÀ SEA, aprendo http://www.incamper.org/sfoggia_numero_2.asp?id=163&n=45&pages=0

IL COMPITO DEI CAMPERISTI È

mettere in grado l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di chiedere ai responsabili di risolvere il problema e/o quello che si potrà presentare in futuro.

È indispensabile completare e rinviarci i dati nella sequenza come segue:


1. marca produttore,
2. modello,
3. targa autocaravan,
4. numero di telaio (*completo, es. FIAT ZFA244...*),
5. proprietario (*nome, cognome, indirizzo completo, mail*),
6. anno di acquisto, anno di prima immatricolazione,
7. dati del venditore (*nome società, indirizzo, email*),
8. problemi riscontrati e su quale finestra, identificandola dai dati inseriti in un adesivo posto nell'angolo superiore destro e/o in altre serigrafie apposte sui bordi della finestra stessa (*foto della targhetta presente eventualmente sulla finestra – una foto per ogni finestra – dimensioni del foro scocca per ogni finestra al fine di determinare le dimensioni delle finestre incriminate*),
9. eventuali corrispondenze inviate e/o ricevute con chi ha venduto l'autocaravan e/o altri,
10. descrizione interventi effettuati in garanzia e/o a proprie spese,
11. descrizione interventi di verifica con tagliandi, specificando quando e da chi.

VISTA LA GRAVITÀ

Ricordiamo che il nostro obiettivo è innanzi tutto di farle mettere in sicurezza e solo dopo studiare come un acquirente può attivarsi per una completa sostituzione e/o restituzione di quanto può aver speso.

CONSIGLI PER EVITARE INCIDENTI STRADALI:

- Non effettuare riparazioni FAIDATE perché fanno decadere la garanzia.
- Contattare immediatamente chi ha venduto l'autocaravan per far eseguire subito una verifica a tutte le finestre e, se dichiara che non ci sono problemi e non rientrano tra quelle difettose, farsi rilasciare una dichiarazione scritta.
- Fissare subito l'intervento riparatore in garanzia nel caso che chi ha venduto l'autocaravan dichiari che le finestre rientrano tra quelle difettose.
- Ricordarsi che la polizza assicurativa RCA copre i danni alle persone e/o alle cose e la polizza assicurativa cristalli copre i danni alle finestre ma, avendovi la Polyplastic comunicato il difetto, la compagnia assicuratrice può attivare rivalsa verso l'assicurato per quanto ha dovuto pagare a terzi. Non solo, se un distacco di una finestra ferisce o uccide, si attivano problemi in sede Penale, sia per il guidatore sia per il proprietario dell'autocaravan, che dovranno dimostrare la loro NON responsabilità; e il non aver fatto effettuare la manutenzione che la Polyplastic ha proposto, potrebbe determinare una condanna.


Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE J

Prot. 4443/DIV 3 B

Roma, 28 GIU. 2016

Alla Knaus Tabbert GmbH
Wolf.mueller@gvw.com

Alla SEA S.p.A
estrambi@sea-camper.com

e p.c. Allo Studio Legale Brunetti
Via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Finestre Polyplastic installate su autocaravan.
Rischio di distacco durante la circolazione.

A seguito delle note pervenute a questa Sede, su richiesta di questa Amministrazione, inerenti lo stato della campagna di richiamo da parte di codeste società per la problematica in oggetto, si ritiene necessario comunicare quanto segue.

Dalle informazioni pervenute il richiamo dei veicoli interessati dal distacco delle finestre Polyplastic non risulta ancora essere stato completato.

Da quanto comunicato da codeste società emerge pertanto che le attuali modalità di richiamo predisposte non risultano efficaci non avendo raggiunto lo scopo del risanamento completo di tutti i veicoli.

Pertanto si è del parere che codeste società debbano avviare misure aggiuntive al fine di richiamare i veicoli coinvolti.

A tale scopo si deve sottolineare come sia disponibile all'operatore economico la procedura "Rapex" (Allerta dei consumatori in ambito Unione Europea) raggiungibile tramite l'applicazione "business application" per l'inserimento delle informazioni relative alla campagna di richiamo riservata alle azioni da parte dei costruttori (link: <https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/index.do>), dandone conoscenza alla scrivente.

Si rimane in attesa di riscontro in merito.

Il DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dott. ing. Vito Di SANTO)

finestre Polyplastic Knaus e sea campagna di richiamo

La disattenzione dei pubblici amministratori

Ecco uno degli esempi concreti di come sia arduo far valere la legge

di Caterina Ristori

Nel nostro Paese, a oggi, chi ricorre contro un provvedimento palesemente illegittimo, non ha la possibilità di essere risarcito interamente per i costi della sua azione. Infatti, come si può leggere nel caso del documento in allegato, il legale ha potuto chiedere in via di risarcimento solo 330 euro; una simile cifra non copre oggettivamente l'analisi di una pratica e le corrispondenze in tali livelli, né tantomeno seguire le varie udienze producendo analisi e memorie opportunamente strutturate.

Questo è un altro aspetto che un Governo e un Parlamento di un Paese civile dovrebbero cambiare: i diritti non possono rimanere sulla carta, né essere fruibili solo da chi ha tempo, salute e denaro. Al pari di qualsiasi privato cittadino, anche la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispettare le norme di legge che regolano il suo agire; quando ciò non avviene, è giusto che il privato possa procedere per l'annullamento dell'atto e a vedersi risarcite per intero le spese sostenute in sede di ricorso.



GIUDICE DI PACE DI FOGGIA

R.G. (...) – GIUDICE DR.SSA ROSA LOVAGLIO – ud. 23.05.2016

MEMORIA CONCLUSIONALE

per il sig. (...), con l'Avv. Marcello Viganò;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VIESTE;

- resistente -

FATTO

Il sig. (...), programmando di raggiungere Vieste con la propria autocaravan targata (...), verificava sul sito internet del Comune di Vieste che dal 15 maggio al 15 settembre era possibile sostare nel parcheggio a pagamento di lungomare Mattei (doc. 3);

Con avviso di violazione n. (...) del 12.07.2015 la Polizia Municipale di Vieste accertava a carico del suddetto veicolo la violazione degli articoli del codice della strada "7 co. 11 e 14 per sosta in zona riservata" in lungomare Mattei (doc. 1).

Con verbale n. (...) notificato il 28.09.2015 il Comune contestava al (...) la violazione dell'art. "7 comma 1a e 14" del c.d.s. perché "sostava in spazi riservati ad altre categorie di veicoli" (doc. 2).

Invero, nella zona oggetto di accertamento è installato un segnale di parcheggio che **NON PREVEDE ALCUNA RISERVA** (doc. 4, ove si nota sullo sfondo l'autocaravan del ricorrente parcheggiato).

Con **istanza di annullamento d'ufficio** del 14.10.2015 il (...) offriva al Comune di Vieste la possibilità di esercitare il potere di autotutela, preavvisando l'amministrazione che in difetto sarebbe stato costretto a instaurare un contenzioso con aggravii per l'utente e per l'Ufficio Giudiziario (docc. 12-13).

Ciò nonostante il Comune di Vieste **NON inviava alcun riscontro e NON esercitava un principio generale dell'azione amministrativa** creando oneri al cittadino, allo stesso Comune e, infine, all'Ufficio Giudiziario costringendo il ricorrente a proporre opposizione.

Poiché sul sito internet del Comune di Vieste non si rinviene l'ordinanza istitutiva della riserva di parcheggio in lungomare Mattei l'odierno ricorrente proponeva **istanza di accesso** (docc. 5-6).

Il Comune **NON inviava l'ordinanza istitutiva della riserva**.

L'atteggiamento ostruzionistico del Comune di Vieste avverso gli utenti in autocaravan è confermato in altri provvedimenti. Con ordinanza sindacale n. 46 del 30.06.2015 c.d. "Ordinanza Generale estiva 2015" – **che NON è l'ordinanza istitutiva della riserva di parcheggio oggetto del presente giudizio** – al punto 7.4 il Comune istituiva le seguenti prescrizioni alle autocaravan con effetto 1° luglio – 30 settembre 2015 (doc. 14, pag. 9):

divieto di transito nel centro abitato di Vieste;

percorso obbligato per transitare nel territorio comunale;

divieto di sosta oltre le ore 24.00 nell'apposita area adibita a parcheggio denominata "parcheggio Europa" con obbligo di sosta nelle apposite aree attrezzate;

obbligo di attenersi a un percorso obbligato per transitare in direzione Porto al fine di sostare nei parcheggi autorizzati in ambito portuale;

divieto di sosta permanente nei parcheggi del centro abitato;

divieto di sosta oltre le ore 24.00 su tutto il territorio comunale con obbligo di sosta nelle aree attrezzate.

In sostanza all'utente in autocaravan è pressoché preclusa la circolazione e la sosta nell'intero Comune di

Vieste: non gli è concessa la possibilità di fruire del territorio al pari degli altri utenti e rischia continuamente di soggiacere a sanzioni amministrative. Tale ordinanza è oggetto di impugnazione al T.A.R. per la Puglia – Bari proposta dal sig. (...) (procedimento R.G. n. (...) pendente v. docc. 17-18).

Analoghe limitazioni alle autocaravan sono state imposte negli anni precedenti dal Comune di Vieste con le ordinanze generali estive 2014 e 2013 (docc. 15-16). Risulta dunque pacifica la reiterazione dei provvedimenti che ogni anno spiegano effetti nel periodo estivo ed è verosimile ritenere che la prossima estate le limitazioni alle autocaravan saranno ripetute in quella che sarà l'ordinanza generale estiva 2016.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso all'intestato Giudice di Pace il sig. (...), proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al c.d.s. n. (...) emesso dal Comune di Vieste il 12.07.2015 perché il veicolo del ricorrente "sostava in spazi riservati ad altre categorie di veicoli" in lungomare Enrico Mattei.

La causa, rubricata al n. di R.G. (...) era affidata al Giudice di Pace Dr.ssa Rosa Lovaglio che fissava la prima udienza dell'8.02.2016.

Il Comune di Vieste non si costituiva.

Alla prima udienza il Giudice ordinava al Comune di Vieste l'esibizione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso del 16.10.2015 e precisamente: a) provvedimento istitutivo della riserva di sosta sul lungomare Enrico Mattei; b) eventuali atti richiamati ovvero allegati al testo del suddetto provvedimento; c) atti dell'istruttoria relativa al provvedimento di riserva di sosta in lungomare E. Mattei.

Il Comune depositava l'ordinanza n. 46/2015.

Il Giudice rinviava la causa al 18.04.2016 per esame della documentazione depositata dal Comune autorizzando il deposito di note.

Con note depositate all'udienza il ricorrente precisava che l'ordinanza n. 46/2015 – peraltro già in atti perché prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso – non istituiva alcuna riserva a determinate categorie e pertanto non costituiva il provvedimento istitutivo della limitazione opposta.

DIRITTO

1. ***Mananza del segnale di riserva di parcheggio***

La riserva di parcheggio è inesistente.

Lo dimostra la fotografia allegata che ritrae il segnale di parcheggio a pagamento installato sul lungomare Mattei nella zona oggetto di accertamento (doc. 4). Nel segnale non vi è alcuna riserva a determinate categorie di veicoli. Lo conferma lo stesso provvedimento depositato dal Comune a seguito dell'ordine di esibizione (già allegato dal ricorrente): l'ordinanza n. 46/2015 non prevede alcuna riserva di sosta a determinate categorie di veicoli.

È grave il comportamento del Comune di Vieste che ***consapevole della mancanza del segnale di riserva e consapevole della mancanza del provvedimento istitutivo*** della riserva non abbia accolto l'istanza di autotutela proposta dal (...) che avrebbero evitato il contenzioso. Il Comune di Vieste, invece, ha costretto l'utente a ricorrere alla via giudiziale, gravando l'odierno Giudicante di un ulteriore processo, altrimenti evitabile.

2. ***Insussistenza del provvedimento istitutivo della riserva.***

Come già evidenziato, **il provvedimento che istituisce la riserva NON esiste.**

Il Comune di Vieste, quindi, anziché depositare un (eventuale) provvedimento istitutivo della riserva di parcheggio depositava l'ordinanza n. 46/15, già in atti, tentando vanamente di convincere il Giudice che tale ordinanza istituiva la riserva di parcheggio.

Con tutta evidenza, l'ordinanza n. 46/2015 non prevede alcuna riserva bensì divieti alle autocaravan. Trattasi

di due provvedimenti di regolamentazione e di due segnali del tutto diversi tra loro. Pertanto l'ordinanza n. 46/15 NON è il provvedimento istitutivo della segnaletica in base alla quale è stata comminata la sanzione oggetto della presente opposizione.

In mancanza del provvedimento istitutivo del segnale la sanzione è illegittima (art. 5 co. 3 c.d.s.).

A *fortiori*, si osserva che con tale comportamento, decisamente fuorviante, il Comune di Vieste ha sostanzialmente disatteso l'ordine di esibizione del Giudice. Pertanto la mancata prova, a carico del resistente, circa l'esistenza del presupposto della sanzione (Cass. civ., n. 7951/1997 e Cass. civ., n. 927/2010) conduce all'accoglimento dell'opposizione.

In ogni caso, nessun atto dell'istruttoria veniva depositato dal Comune.

3. In subordine, illegittimità dell'ordinanza del provvedimento istitutivo della riserva.

Nella non temuta ipotesi che il Giudicante ritenesse l'ordinanza n. 46/2015 come atto presupposto alla sanzione se ne eccipe l'illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere con conseguente disapplicazione *incidenter tantum*.

A tal fine si richiama il contenuto del ricorso al T.A.R. per la Puglia – Bari proposto dal sig. (...), iscritto al n. di R.G. (...) (che qui deve intendersi integralmente trascritto (doc. 17)

4. Violazione dell'art. 185 c.d.s. e delle direttive ministeriali.

La sanzione deve ritenersi comunque illegittima per violazione dell'art. 185 c.d.s. e delle direttive ministeriali in materia di segnaletica e di circolazione e sosta delle autocaravan.

In particolare, la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, al paragrafo 5 *"Impieghi non corretti della segnaletica stradale"*, punto 5.1. *"Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti"* così dispone: "(...) Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; **la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri;** (...). In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. È dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare" (doc. 7).

Con nota prot. n. 31543 del 2.04.2007 il Ministero dei Trasporti, ai sensi degli artt. 5, 35 e 45 del codice della strada, ha fornito le direttive sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan. In particolare, nell'enucleare i casi più ricorrenti, il Ministero censurava i provvedimenti di regolamentazione della circolazione che hanno l'effetto di limitare la circolazione e sosta delle autocaravan evidenziando *"la violazione del criterio di imparzialità e la disparità*

di trattamento" nonché "una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall'interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo" (doc. 8). La suddetta direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. 277 del 15.01.2008 dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. 1721 del 7.05.2008 (docc. 9-10).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 381 del 28.01.2011 forniva ulteriori direttive sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, trasmesse dallo scrivente procuratore al Comune di Vieste, evidenziando in cosa debba consistere la motivazione e l'istruttoria nonché specificando i casi più ricorrenti dei vizi relativi all'indicazione dei presupposti di fatto e delle risultanze dell'istruttoria (doc. 11)

5. Errata individuazione della norma presuntivamente violata.

Infine si rileva l'errata individuazione della norma.

La riserva è prevista dall'art. 7 co. 1 lett. d) o g) del codice della strada mentre nel verbale si contesta la violazione dell'art. 7 co. 1 lett. a).

6. Sulla condanna alle spese e onorari di lite.

Si richiama l'attenzione del Giudicante sulla condanna del Comune di Vieste alle spese e agli onorari di lite in considerazione, oltre che del principio di soccombenza e dell'insussistenza di ragioni per compensare le spese, anche della possibilità, offerta dal ricorrente con istanza di autotutela, di annullare o revocare d'ufficio la sanzione.

Il Comune non ha neppure revocato in corso di causa potendo far cessare la materia del contendere.

Il mancato esercizio del potere di autotutela, principio generale dell'azione amministrativa, ha creato inutili aggravii e indebiti oneri per l'utente, per lo stesso Comune, per l'Ufficio Giudiziario e per gli altri cittadini bisognosi di tutela che vedono dilatarsi i tempi di definizione dei loro procedimenti.

A ciò si aggiunga, che la condotta processuale del Comune, a parere di questa difesa, è meritevole dell'applicazione d'ufficio della sanzione prevista dall'art. 96 co. 3 c.p.c.. Come ben evidenzia il Consiglio di Stato nella sentenza 23.5.2011, n. 3083 *"In materia di spesa di giudizio la norma sancita dall'art. 96, co. 3, c.p.c. persegue lo scopo immediato di approntare una soddisfazione in denaro alla parte risultata vincitrice in un processo civile; indirettamente si coglie l'ulteriore intento della legge di arginare il proliferare di cause superflue che appesantiscono oggettivamente gli uffici giudiziari ostacolando la realizzazione del giusto processo attraverso il rispetto del valore (costituzionale ed internazionale) della ragionevole durata del processo"*.

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato il sig. (...), come sopra rappresentato e difeso, così

CONCLUDE

affinché il Giudice di Pace di Foggia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, voglia annullare il verbale n. (...) emesso dal Comune di Vieste nei confronti del sig. (...) e condannare il resistente Comune alla refusione del contributo unificato (€ 43,00) delle spese di deposito del ricorso (€ 9,15) e degli onorari di causa in applicazione del D.M. 55/2014 (€ 330,00) oltre rimborso spese generali 15% e accessori di legge.

Si deposita nota delle spese.

Firenze-Foggia 20 maggio 2016

AVV. MARCELLO VIGANÒ
50125 FIRENZE via San Niccolò 21
telefono 055 2469343 - fax 055 2346925
marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it
marcellovigano@consulentegiuiridico.com

PREMESSA

Com'è noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è competente a impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade (art. 5 co. III, c.d.s.), intesa come movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (art. 3 co. I, n. 9) c.d.s.).

Il tema della circolazione di veicoli, pedoni e animali è contiguo alle prescrizioni in tema di ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana e igiene.

Sebbene questi ambiti siano governati da fonti normative diverse dal Codice della Strada, i punti di contatto con la disciplina della circolazione sono evidenti.

Accade così di frequente che un provvedimento dell'ente locale che trova i propri presupposti giuridici in molteplici fonti, tra le quali il Codice della Strada, sia portato all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il controllo che il medesimo permette ai sensi degli artt. 5, 35, 38, 45.

Si tratta soprattutto di ordinanze contingibili e urgenti e provvedimenti dirigenziali dai contenuti eterogenei quali il divieto di campeggio, bivacco e attendamento.

In altri casi si assiste a provvedimenti che hanno il chiaro intento di porre una limitazione alla circolazione ma che non richiamano direttamente il Codice della Strada.

Tutti provvedimenti che, come detto, s'intrecciano con le limitazioni al movimento, alla fermata e alla sosta di pedoni, animali e veicoli sulle strade e che hanno originato pronunce, diffide o direttive del Ministero. In tale

contesto, anche al fine di evitare indebiti e onerosi contenziosi per i cittadini e la Pubblica Amministrazione si è sentita l'esigenza di chiarire quali sono i presupposti, le fonti normative, la competenza, gli aspetti sanzionatori in materia di divieto delle attività di campeggio, bivacco e attendamento.



Welcome certificato

Iniziativa ISPRA per i percorsi di governance territoriale e ambientale in ambiti turistici

testo di Cinzia Ciolli

foto di Margherita Maniscalco

Nelle prossime pagine il lavoro del Consiglio Federale, istituito presso l'ISPRA, quale importante iniziativa per promuovere lo sviluppo della qualità dell'accoglienza turistica nel nostro Paese, coordinando le conoscenze di ISPRA/ARPA/APPA.

Pubblichiamo per intero il documento che hanno prodotto perché è interesse dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti lo sviluppo del Turismo Integrato al fine di attrarre e trattenere il turismo integrato a costo zero nel nostro Paese, sviluppando a livello locale l'economia e la cultura.

Un documento che può diventare la base concreta di detto sviluppo solo se chi legge queste pagine le farà proprie, rilanciandole a tutti i membri del Governo in carica, a tutti i Presidenti di Regioni e Province, a tutti i Sindaci e a tutti gli organi di informazione, invitandoli a intervenire per migliorare la coordinazione e qualità nell'accoglienza turistica.

A tal fine vale ricordare che in Italia la disoccupazione e la sottoccupazione ormai la fanno da padrone e non ci potranno essere miglioramenti significativi – un futuro migliore per tutti – se continuano a dimenticare che negli ultimi 100 anni:

- il territorio è rimasto lo stesso o, peggio, saturato anche a livello edilizio;
- i terreni idonei all'agricoltura da 30 milioni di ettari sono scesi a 20 milioni;
- i posti di lavoro sono in discesa a causa dell'informatizzazione delle procedure e degli atti, dell'automazione industriale della pneumatica intelligente che integra sensoristica e diagnostica, della miniaturizzazione nei componenti per l'automazione industriale, del quasi annullamento del settore agricolo, della continua delocalizzazione delle industrie;

- la popolazione è raddoppiata passando da 35 a 60 milioni;
- la positiva riduzione demografica nazionale è stata inficiata dai continui flussi immigratori;
- su oltre 8.000 comuni, i campeggi non superano le 2.500 unità (la maggior parte stagionali) e nonostante ciò non esistono linee guida per l'allestimento di campeggi municipali alla francese.

Per quanto sopra è inderogabile incentivare il Turismo Integrato, in particolare quello itinerante, in sinergia con i Piani Comunali di Protezione Civile, garantendo ai turisti un'accoglienza di qualità certificata, tanto più che in Europa le tariffe nel nostro Paese sono le più alte mentre la qualità del servizio è opinabile.

Migliorare è diritto e un dovere e questa pubblicazione è solo una delle azioni da sempre messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, quale portatrice di un interesse collettivo.





Linee Guida su EMAS ed Ecolabel UE nel settore del Turismo

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del 15.03.2016. Doc. n. 70/CF



MANUALI E LINEE GUIDA

134 / 2016

www.incamper.org

Dal 1988 la rivista dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

incAMPER



n. **175**

gennaio-febbraio 2017

Esemplare gratuito fuori commercio

In questo numero

- 14** Satriano di Lucania
- 20** Circolazione e sosta autocaravan
Interventi messi in campo
- 71** Norvegia, nella terra dei Vichinghi

Circolazione e sosta autocaravan. Interventi messi in campo

Dal 1991, nonostante la Legge, servono azioni continue per farla applicare

di Pier Luigi Ciolli

Dal 1991 – anno di emanazione della Legge Fausti (n. 336/1991) recepita nel 1992 dal Nuovo Codice della Strada – la normativa che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan è chiara anche alla luce dei numerosi interventi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che più volte si è pronunciato sia con direttive di carattere generale sia con provvedimenti diretti ai singoli enti proprietari della strada. Nonostante ciò, le amministrazioni comunali rifiutano la rimozione di divieti illegittimi per le autocaravan creando oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione anche con riguardo al sistema giudiziario e al suo insanabile arretrato. Tutto ciò senza rischiare alcun addebito di responsabilità né sanzione nonostante la palese illegittimità dei provvedimenti adottati. Per di più, il cittadino costretto ad agire in giudizio dopo una vana ed estenuante azione intrapresa per evitare il processo, si scontra con amministrazioni comunali che si difendono con argomentazioni infondate e inconsistenti con l'effetto di ostacolare o comunque ritardare la conclusione del processo anche evitando di presentarsi in udienza. È come se il Giudice di turno diventasse un loro "dipendente".

D'altronde, le stesse amministrazioni sono rassicurate dal fatto che, anche in caso di accoglimento di un ricorso, non rischiano alcuna significativa condanna alle spese legali. Chi ci rimette è il contravvenzionato che in rari casi recupera appena le spese del processo mentre le amministrazioni comunali continuano indisturbate a far cassa con provvedimenti illegittimi.

Il perdurare di tale patologica situazione, ha costretto i proprietari di autocaravan a organizzarsi nell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti impegnata costantemente (dispensando tempo e denaro)

per contrastare, giorno dopo giorno, 7 giorni su 7, gli illegittimi provvedimenti che limitano la circolazione delle autocaravan. Ciò anche e soprattutto attraverso l'operato di avvocati specializzati nel settore.

Nella maggior parte dei casi, l'obiettivo della corretta interpretazione e applicazione delle norme e delle direttive ministeriali in materia di circolazione stradale delle autocaravan si raggiunge soltanto dopo aver intrapreso numerose e diversificate iniziative destinate a protrarsi inevitabilmente nel tempo.

Infatti, sono pochi i Comuni che aderiscono alla prima richiesta di rimozione di un divieto illegittimo o di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale. In alcuni casi l'ostinazione dell'ente proprietario della strada costringe l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a promuovere azioni giudiziarie finanche in Corte di Cassazione e dinanzi al TAR.

Inoltre, ogni caso è peculiare, e occorre disporre di competenze tecniche per individuare sin da principio le possibili iniziative da intraprendere, evitando perdite di tempo e di denaro che deriverebbero da azioni infondate o non supportate da adeguate argomentazioni. Infatti, nonostante la chiarezza della Legge, occorre predisporre istanze e atti giudiziari basati su articolate argomentazioni giuridiche per convincere l'organo investito, benché le azioni intraprese siano chiaramente fondate sia in fatto sia in diritto.

Questo modo di procedere si ripete ogni volta che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene, anche se la traccia di seguito fornita offre una rappresentazione sintetica delle azioni intraprese ogni giorno e con successo per ottenere la corretta regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan. È altresì ovvio che ogni caso di specie è peculiare ed è possibile che non si concretizzino tutte le varie fasi descritte.

UNA SINTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE

Sommario

1. Conoscere i divieti alle autocaravan e le sbarre; **2.** Conoscere i provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan e delle sbarre; **2.1** Gli estremi del provvedimento sono noti; **2.1.1** Provvedimento di recente emanazione; **2.1.2** Provvedimento non di recente emanazione; **2.2** Gli estremi del provvedimento non sono noti: istanza di accesso; **2.2.2** Istanza di accesso: sollecito del legale; **3.** Analisi del provvedimento; **4.** Azioni per ottenere la revoca del provvedimento istitutivo del divieto alle autocaravan o delle sbarre; **4.1** Azione per la revoca d'ufficio del provvedimento anticamper; **4.2** In caso di mancata revoca d'ufficio del provvedimento anticamper; **4.2.1** Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, Codice della Strada; **4.2.2** Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale; **4.2.3** Istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 495/1992; **5.** Azioni per ottenere l'annullamento di una sanzione amministrativa emessa a carico di un proprietario di autocaravan; **5.1.** Azioni per l'annullamento d'ufficio del verbale; **5.2** Ricorso al Prefetto; **5.3** Ricorso al Giudice di Pace; **5.4** Appello avverso le decisioni sfavorevoli dei Giudici di Pace; **5.5** Ricorso per Cassazione; **6.** Istanza alla Corte dei Conti; **7.** Azione penale.

1. Conoscere i divieti alle autocaravan e le sbarre anticamper

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene per la rimozione dei divieti illegittimi alle autocaravan e delle sbarre segnalati in modo circostanziato e con fotografie dai proprietari di autocaravan. Ecco un esempio di segnalazione.

Da: *omissis per privacy*

2 giugno 2016 03:22

A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Sosta camper a Gaeta

Spett. Coordinamento Camperisti, mi sono rivolto a voi da cittadino turista a Gaeta in camper mettendovi per conoscenza in una lettera indirizzata al sindaco di Gaeta. Ora invece vi scrivo come iscritto all'associazione (*omissis per privacy*) e cerco di dare l'idea di tutte le ingiustizie rivolte a chi possiede come autoveicolo un autocaravan perché voi se lo ritenete possiate intervenire. Gaeta è una bellissima cittadina distesa su un promontorio che determina la punta estrema del suo omonimo golfo. Ovviamente la sua principale fonte di reddito è il turismo per la bellissima spiaggia di Serapo. La stagione estiva è densa di ogni tipo di turismo e ricca di ogni apporto economico che deriva ai suoi Imprenditori dalle varie attività collegate. Evidentemente questo non basta al sindaco che ha reso a pagamento quasi tutti gli spazi, tranne piccolissimi tratti, dalle 8 di mattina e fino alle 3 di notte. Pagano tutti residenti e turisti in maniera differente. I turisti possono fare l'abbonamento per la sosta alla modica somma di 150 euro mensili o 10 euro giornalieri ma questo solo per le autovetture. Come dicevo esistono degli spazi parzialmente liberi in piccole parti. Così è l'ex piazzale della Ferrovia per la vecchia littoria andata in disuso e utilizzato dal Comune di Gaeta come piazzale del Mercato il solo mercoledì. (Allego foto). Una stranissima regola è in vigore in questo piazzale e nel lungomare Generale Bonelli e nelle strade con piazzole di sosta: la sosta è vietata agli autoveicoli che superano i due metri. A Gaeta devo forse tagliare quanto eccedente i due metri per poter posteggiare? Ma non è finita qui! Con un atto di liberalità il sindaco ha creato un'area di sosta all'inizio della salita di Monte Orlando verso la famosa Montagna Spaccata. Solo che questa area di sosta per camper non ha un solo servizio, non acqua, non water chimico, non possibilità di campeggio, niente solo pura e semplice sosta al costo di 15 euro al giorno (o 2,5 € all'ora). Ora io penso che il discriminare dei due metri e l'impossibilità di posteggiare, se non dove esistono altre vessazioni, credo sostanzialmente un abuso di ufficio da parte del sindaco nei confronti dei camperisti. A seguito tutte le foto che indicano quanto detto di cui spero vogliate tener conto. Saluti
omissis per privacy

2. Conoscere i provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan e delle sbarre

Appresa la notizia dei divieti alle autocaravan e/o delle sbarre, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve reperire il provvedimento istitutivo della limitazione per valutarne la legittimità e pianificare ogni eventuale e successiva azione a tutela dei proprietari di autocaravan.

2.1 Gli estremi del provvedimento sono noti

Può accadere che siano noti gli estremi del provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle autocaravan e, cioè, la natura (a esempio ordinanza, deliberazione, determina), il soggetto che lo ha emesso (a esempio sindaco, giunta, dirigente amministrativo), il numero e la data di emanazione.

Conoscendo gli estremi del provvedimento, se ne verifica la reperibilità sul sito Internet dell'amministrazione che lo ha emesso.


2.1.1 Provvedimento di recente emanazione

Se il provvedimento è di recente emanazione e ancora soggetto a pubblicazione, sarà reperibile nell'albo pretorio online dell'amministrazione che lo ha emesso.

A esempio, abbiamo appreso di recente che il Comune di Agropoli (SA) intende vietare la sosta alle autocaravan in molte zone del proprio territorio sulla base della deliberazione di Giunta n. 161 del 13 giugno 2016.


Considerato il termine minimo di pubblicazione di 15 giorni, abbiamo consultato l'albo pretorio online del Comune di Agropoli, rintracciando la deliberazione di nostro interesse.

Cliccando sull'apposita icona, è possibile scaricare copia conforme all'originale del provvedimento di nostro interesse.



2.1.2 Provvedimento non di recente emanazione

Può accadere che il provvedimento che istituisce la limitazione alla circolazione delle autocaravan e/o le sbarre non sia di recente emanazione. In tal caso, occorre verificare anzitutto se l'amministrazione che ha lo emesso dispone di un archivio online dei propri atti. A esempio, l'ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) n. 203 del 24 aprile 2016 istitutiva di parcheggi riservati alle sole autovetture non è più pubblicata nell'albo pretorio ma è comunque reperibile sul sito internet del Comune in un'apposita sezione di archivio degli atti amministrativi. Qualora il provvedimento sia noto ma non più reperibile sul sito internet dell'amministrazione che lo ha emesso, sarà necessario procedere con formale istanza di accesso secondo la procedura descritta al successivo punto 2.2.



Anno e Numero	Anno e Numero	Tipo Atto	Oggetto	Periodo Pubblicazione
2016 / 940	2016 / 203	ATTI AMMINISTRATIVI / ORDINANZA	MODIFICA PERMANENTE VIABILITA' - MODIFICA ORDINANZA N° 229/2016 E REVOCA ORDINANZA N° 106/2015. ISTITUZIONE DI PARCHEGGIO RISERVATO AUTOCARAVAN E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NELL'AREA DI PARCHEGGIO TRA VIA BERTI MANTELLASSI - VIA CHAMPIGNY SUR MARINE E VIA DONZETTI - ROSIGNANO SOLVAY	27/04/2016 31/12/2021

Sbarre anticamper - Fossacesia Marina



2.2 Gli estremi del provvedimento non sono noti: istanza di accesso

Nella maggior parte dei casi, il provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle autocaravan è ignoto. Pertanto, occorre formulare una formale istanza di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Si procede in tal modo anche nel caso in cui gli estremi del provvedimento siano noti ma esso non è reperibile nel sito Internet dell'amministrazione che lo ha emesso.

L'istanza di accesso è formulata direttamente dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e inviata tramite posta elettronica certificata. L'istanza viene archiviata nei nostri sistemi completa delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata.



Firenze, 10 giugno 2016

P.e.c. Spett. Comune di Numana
Ufficio protocollo
P.e.c. Spett. Comando di Polizia municipale
del Comune di Numana
Inviata tramite p.e.c. all'indirizzo:
comune.numana@emarche.it

Oggetto: Comune di Numana./ANCC. Divieti di sosta alle autocaravan. Istanza di accesso.

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan.

A seguito di segnalazioni ricevute, abbiamo appreso che il Comune di Numana ha installato segnali di divieto di sosta alle autocaravan sulla base dell'ordinanza n. 46/2010 (doc. 1) e ulteriori segnali di divieto di sosta alle autocaravan di cui alla fotografia che si allega come documento n. 2, per i quali non è noto il provvedimento istitutivo (doc. 2). Al fine di tutelare gli interessi diffusi di cui questa Associazione è portatrice, si chiede trasmettersi, nel rispetto dei termini di legge, copia dell'ordinanza n. 46/2010 e dell'ordinanza istitutiva degli ulteriori segnali di divieto di sosta alle autocaravan (cfr. doc. 2) nonché ogni eventuale allegato e/o atto richiamato.

Per il rilascio della documentazione si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ancc@pec.coordinamentocamperisti.it. Qualora i documenti richiesti siano già pubblicati sul sito internet di codesto Comune, si chiede di conoscere il collegamento ipertestuale tramite il quale reperirli.

Certa della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.

La Presidente
Isabella Cocolo

In allegato:

1. fotografia segnaletica istituita con ordinanza n. 46/2010;
2. fotografia segnale di divieto di sosta alle autocaravan.

venerdì 24 giugno 2016 15:09:13 Ora Legale Europa Centrale

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Numana./ANCC. Divieti di sosta alle autocaravan. Istanza di accesso.

Data: venerdì 10 giugno 2016 08:57:08 Ora Legale Europa Centrale

Da: Regione Marche

A: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/06/2016 alle ore 08:57:08 (+0200) il messaggio

"Comune di Numana./ANCC. Divieti di sosta alle autocaravan. Istanza di accesso." proveniente da "ancc@pec.coordinamentocamperisti.it"

ed indirizzato a "comune.numana@emarche.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [opec228.20160610085555.13395.03.1.05@pec-email.com](#)

venerdì 24 giugno 2016 15:09:13 Ora Legale Europa Centrale

Oggetto: ACCETTAZIONE: Comune di Numana./ANCC. Divieti di sosta alle autocaravan. Istanza di accesso.

Data: venerdì 10 giugno 2016 08:55:56 Ora Legale Europa Centrale

Da: posta-certificata@pec-email.com

A: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Categoria: Indesiderato

Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/06/2016 alle ore 08:55:56 (+0200) il messaggio

"Comune di Numana./ANCC. Divieti di sosta alle autocaravan. Istanza di accesso." proveniente da "ancc@pec.coordinamentocamperisti.it"

ed indirizzato a:

comune.numana@emarche.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo del messaggio: [opec228.20160610085555.13395.03.1.05@pec-email.com](#)

2.2.2 Istanza di accesso: sollecito del legale

In alcuni rari casi, l'amministrazione trasmette il provvedimento richiesto nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. In caso contrario, la trasmissione è sollecitata dal legale incaricato dall'Associazione.

STUDIO LEGALE BRUNETTI

Firenze, 8 febbraio 2016

P.e.c.

Spett. Comune di Angiari
Ufficio protocollo
protocollo.angiari@pec.it

Oggetto: Comune di Angiari / A.N.C.C. – Sollecito.

La presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del suo legale rappresentante, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan.

Con istanza di accesso del 7.1.2016 la mia assistita chiedeva a codesta amministrazione la trasmissione o l'indicazione del collegamento ipertestuale tramite il quale acquisire il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.

Alla data odierna l'istanza è rimasta priva di riscontro.

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a riguardo, sollecito l'invio della documentazione richiesta da trasmettere via p.e.c. all'indirizzo *assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it* entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.

In mancanza, la scrivente si vedrà costretta a interpellare direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché sia valutata la legittimità della segnaletica installata con aggravio di oneri che Vi saranno imputati.

Valga la presente a ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti

Nella maggior parte dei casi acquisire il provvedimento *anticamper* non è semplice, sebbene si tratti di documenti che dovrebbero essere pubblicati sui siti Internet delle pubbliche amministrazioni specie alla luce del complessivo quadro normativo in materia di Amministrazione Digitale.

Può accadere che l'istanza di accesso sia respinta senza giustificato motivo, così come può accadere che la pubblica amministrazione subordini il rilascio della documentazione richiesta al pagamento di una somma di denaro. Un esempio eclatante è quello del Comune di Venaria Reale (TO) che ha chiesto 106 euro per il rilascio dell'ordinanza n. 60 del 25 marzo 2005 e dei relativi atti istruttori.



CITTÀ DI
VENARIA REALE

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

SEGRETERIA GENERALE

Piazza Martiri della Libertà, 1
Telefono: + 39 011 407 22 28 - Fax: +39 011 407 22 62

Venaria Reale, 29/03/2013

Spett.le Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti
Via San Niccolò n. 21
50125 Firenze

p.e.c.: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

PROTOCOLLO N°: 8738/13

OGGETTO: Richiesta di accesso agli
atti prot. com. n. 7716 del
19/03/2013.

In riferimento alla richiesta di accesso agli atti pervenuta al protocollo comunale n. 7716 del 19/03/2013 si precisa quanto segue.

Da un'analisi dettagliata della documentazione richiesta, gli atti archiviati relativi agli anni 2001 – 2005, non sono riprodotti in maniera informatica, ma esiste esclusivamente una copia cartacea corredata degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Considerato, quindi, che ogni atto prima di essere scansionato necessita di una fotocopia, siamo tenuti ad informarVi che i costi totali ammontano a circa € 106,00 (Delibera G.C. n. 81 del 15/05/2012), escludendo la riproduzione di n. 78 planimetrie, che comporta l'affidamento dell'incarico ad una Rilegatoria e quindi al momento il costo non è stimabile.

Attendiamo, pertanto, una ulteriore conferma prima di procedere con l'istruttoria della Vostra istanza di accesso in oggetto, anche per indicarVi le modalità per effettuare il versamento e i costi definitivi.

Cordialità



Il Segretario Generale
VINCE SEGRETARIO GENERALE
BOIERO LINO



PALAZZO COMUNALE

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA - Telefono: + 39 011 407 21 11 - Fax: +39 011 407 22 11
www.comune.venariareale.to.it Indirizzare la corrispondenza impersonale all'Area Amministrazione Generale alla casella di posta elettronica ufficiale e certificata del Comune di Venaria Reale: protocollo@comune.venariareale.to.it

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è riuscita a reperire comunque l'ordinanza n. 60/2005, ne ha chiesto la revoca d'ufficio al Comune di Venaria Reale che non ha provveduto costringendo a richiedere l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circa i costi dell'accesso, a seguito delle azioni intraprese dall'Associazione, è stata proposta un'interrogazione parlamentare in attesa di risposta.

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12437

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016

Firmatari

Primo firmatario: [PASTORELLI ORESTE](#)

Gruppo: [MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO \(PSI\) - LIBERALI PER L'ITALIA \(PLI\)](#)

Data firma: 09/03/2016

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/03/2016

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12437

presentato da

PASTORELLI Oreste

testo di

Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

PASTORELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione .

— **Per sapere – premesso che:**

il comune di Venaria Reale (TO), con un'ordinanza, ha vietato l'accesso ai veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate e altezza superiore a 2,4 metri nelle aree di parcheggio situate nei pressi di via di Vittorio. La limitazione è stata prevista con ordinanza n. 60 del 2005.

Inoltre, sono state installate sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale; a detta dell'Associazione nazionale coordinamento camperisti, il comune non avrebbe mai trasmesso copia degli atti richiamati dall'ordinanza n. 60 del 2008, adducendo la motivazione del pagamento di una tassa di 106,00 euro per l'accesso di atti in quanto si tratterebbe di atti non digitalizzati che andrebbero prima fotocopiati e poi scansionati; l'Associazione di cui sopra lamenta la possibilità di accesso alla documentazione se non attraverso il pagamento di un tributo che potrebbe essere comunque facilmente superabile attraverso la scansione e l'invio via *mail* del documento; al di là del mancato accesso agli atti si deve rammentare, di recente la sentenza del TAR toscano n. 576 del 13 aprile 2015, in materia, che ha annullato l'ordinanza di divieto emessa dal sindaco del comune di San Vincenzo indirizzata esclusivamente a *caravans ed autocaravans*; lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 4680 del 3 ottobre 2014, ha precisato che le amministrazioni comunali possono emettere ordinanze limitative solo se l'ente proprietario, della strada compri «la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustifichino il provvedimento adottato.

In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria»; inoltre, il Dicastero ha confermato che «L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (articolo 54 comma 1 lettera m)) del Codice della Strada. Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (articolo 185 comma 1).

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (articolo 185 comma 2).

Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento rispetto a quelle praticate per le autovetture (articolo 185 comma 3)»; inoltre, con la nota ministeriale n. 65235 del 25 giugno 2009: «Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'articolo 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; (...).

Pertanto, l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria —: se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza intendano adottare al fine di dar accesso da parte di tutta la collettività relativamente ai documenti della pubblica amministrazione; quali iniziative di competenza il Ministro dell'interno intenda adottare al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 5 agosto 2008 laddove si stabilisce che la difesa della sicurezza urbana debba avvenire nel rispetto di norme che regolano la vita civile, tenendo conto che, ad avviso dell'interrogante, il potere sindacale di ordinanza, ex articolo 54 del decreto legislativo 267 del 2000, al di fuori dei casi in cui assuma carattere contingibile e urgente, non può che limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme, ordinarie volte a tutelare l'ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per la sicurezza pubblica. (4-12437)

3. Analisi tecnica del provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle autocaravan

Dopo aver acquisito il provvedimento *anticamper*, occorre valutarne la legittimità alla luce del Codice della Strada, del regolamento di esecuzione e attuazione e delle direttive ministeriali.

I consulenti legali dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti verificano anzitutto il fondamento istruttorio e la motivazione del provvedimento sulla base dell'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada e delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specie con nota prot. 381 del 28 gennaio 2011. La maggior parte delle ordinanze istitutive di limitazioni alla circolazione delle autocaravan sono viziata per difetto di motivazione e di istruttoria. Spesso l'ente proprietario della strada si limita a richiamare genericamente le esigenze di "sicurezza" o di "fluidità" della circolazione non sufficienti a motivare il provvedimento trattandosi di principi e obiettivi previsti dall'art. 1 del Codice della Strada ai quali ogni ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale deve ispirarsi.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, non è comprovata la sussistenza delle esigenze e dei presupposti attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato.

L'analisi del provvedimento *anticamper* prosegue per rilevarne ogni ulteriore vizio.

Anche a tal fine occorre tener presenti sia le norme di legge sia la prassi normativa e, in particolare, le indicazioni fornite dal Ministero dei Lavori Pubblici con direttiva 24 ottobre 2000, n. 6688 *"Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"* e dal Ministero dei Trasporti con direttiva 2 aprile 2007 n. 31543 sulla *"Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione delle autocaravan"*.

Rilevata l'illegittimità del provvedimento istitutivo della limitazione alle autocaravan, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti procede con le azioni per ottenerne la revoca.

4. Azioni per la revoca del provvedimento istitutivo del divieto alle autocaravan o delle sbarre

In caso di provvedimento illegittimo, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tenta di ottenerne la revoca d'ufficio da parte dell'amministrazione che lo ha emesso.

Ciò al fine di evitare lunghe e onerose azioni.

Purtroppo, nonostante la chiarezza della normativa e della prassi in materia di circolazione delle autocaravan, gli enti proprietari della strada provvedono raramente alla revoca d'ufficio.

Pertanto, nella maggior parte dei casi, occorre procedere ulteriormente con istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, ove possibile, con ricorso al TAR.

4.1 Azione per la revoca d'ufficio del provvedimento anticamper

In primo luogo, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tenta di ottenere la revoca d'ufficio del provvedimento illegittimo. In alcune rare ipotesi, la revoca è disposta a seguito dell'istanza di accesso.

Ad esempio, il Comune di Crescentino (VC) ha tempestivamente rimosso il divieto di sosta alle autocaravan in piazza Sorelle Jerinò a seguito dell'istanza con la quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedeva il provvedimento istitutivo del segnale.



CONTATTI

50125 FIRENZE via San Niccolò 21
055 2340597 – 328 8169174
055 2346925
www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it
pec: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
https://www.facebook.com/coordinamentocamperisti
@ancc1985

Firenze, 29 aprile 2014

Fax Spett. COMUNE DI CRESCENTINO
Ufficio protocollo
Fax 0161/842183

Fax Spett. COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
del Comune di Crescentino
Fax 0161/843145

**Oggetto: Comune di Crescentino/ ANCC. Divieto di sosta alle autocaravan.
Istanza di accesso.**

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21, quale associazione portatrice degli interessi diffusi degli utenti della strada in autocaravan.

A seguito di segnalazioni ricevute abbiamo appreso che il Comune di Crescentino ha istituito il divieto di sosta alle autocaravan in piazza Sorelle Jerinò.

Al fine di tutelare gli interessi diffusi di cui questa Associazione è portatrice, si chiede trasmettersi, nel rispetto dei termini di legge, copia non in bollo dell'ordinanza istitutiva del suddetto divieto e dei relativi atti richiamati e allegati.

Per il rilascio della documentazione si indica il numero fax 055/2346925 e l'indirizzo di posta elettronica certificata ancc@pec.coordinamentocamperisti.it. Qualora i documenti richiesti siano già pubblicati sul sito internet di codesto Comune, si chiede di conoscere il collegamento ipertestuale tramite il quale reperirli.

Certa della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.

La Presidente
Isabella Cocolo



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI
CITTÀ DI CRESCENTINO
POLIZIA LOCALE

Via Mazzini n.42/A - cap.13044 - Tel. 0161.833127 Fax.0161.843145
e-mail: polizia.locale@comune.crescentino.vc.it

-----00000-----

Prot. 4346 /2014

ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
CAMPERISTI
VIA S. NICCOLO' 21
50125 FIRENZE
FAX 055/2346925

OGGETTO: Divieto di sosta alle autocaravan – Piazza Sorelle Ierino'. Comunicazione revoca divieto.

Con riferimento alla Vs istanza del 29/4/2014, si comunica che il divieto di sosta alle autocaravan istituito in Piazza Sorelle Ierino' è stato revocato.

Cordiali saluti

Crescentino, li 14/5/2014

Il Responsabile/PL
(Monchietto Ernesto)

Il caso del Comune di Crescentino è davvero eccezionale.

Più di frequente accade che l'ente proprietario della strada provveda alla revoca d'ufficio a seguito di specifica istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Campi Bisenzio (FI) che, con ordinanza n. 675/2005, aveva vietato la sosta alle autocaravan in molte strade.



CONTATTI

📍 50125 FIRENZE via San Niccolò 21
☎ 055 2340597 – 328 8169174
☎ 055 2346925
🌐 www.incamper.org
🌐 www.coordinamentocamperisti.it
✉ info@coordinamentocamperisti.it
✉ ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
📘 <https://www.facebook.com/coordinamentocamperisti>
📺 @ancc1985

Firenze, 30 ottobre 2015

P.e.c. Spett. Comune di Campi Bisenzio
Ufficio viabilità
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Vs. Riferimento: E1_Protocollo_CCB_AOCCB_0059171_2015-10-9

Oggetto: Comune di Campi Bisenzio/ANCC.

Istanza per la revoca dell'ordinanza n. 675/05.

In risposta alla vostra in riferimento si evidenzia e richiede quanto segue.

Con ordinanza n. 675/05 del 19.12.2005, codesta amministrazione ha istituito il divieto di sosta alle autocaravan in molte zone del territorio comunale per garantire *“il maggior interscambio dei veicoli in modo da ottimizzare l'utilizzo delle aree destinate alla sosta”* nonché *“una maggiore disponibilità di stalli di sosta per le auto”*.

Tale limitazione appare in violazione del Codice della Strada e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Invero, si osserva come:

- la presenza di un'area attrezzata riservata alle autocaravan di cui all'art. 7 co. 1 lett. h) del C.d.S. costituisce un favor nei confronti di una determinata categoria di veicoli tesa ad ampliare (e non a circoscrivere) la possibilità di sosta senza che ciò possa consentire un legittimo divieto di sosta su tutto il territorio comunale;
- nessuna norma giuridica obbliga l'utente della strada in un'autocaravan a recarsi in aree dotate di particolari servizi qualora voglia semplicemente sostare;
- è illogico vietare la sosta ad una tipologia di veicoli anziché consentire la sosta limitata nel tempo;
- l'art. 185 comma 1 del Codice della Strada prevede che le autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, siano soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

- il Ministero dei Trasporti con direttiva prot. 31543/2007 ha fornito le direttive in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Tale direttiva illustra la corretta interpretazione e applicazione delle norme del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan evidenziando i casi più frequenti di divieti illegittimi alle autocaravan (allegato 1);
- il Ministero dell'Interno, con nota prot. 277/2008 ha recepito e diffuso la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutti gli Uffici Territoriali del Governo (allegato 2);
- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. 381/2011 ha fornito le direttive sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale (allegato 3).

In relazione a quanto sopra la scrivente Associazione

CHIEDE

che il Comune di Campi Bisenzio nell'esercizio dell'autotutela provveda a revocare l'ordinanza n. 675/2005 e rimuovere i segnali di divieto di sosta alle autocaravan dandone comunicazione alla scrivente entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

AVVERTE

che nella denegata ipotesi in cui i segnali non siano rimossi e l'ordinanza n. 675/2005 non sia revocata, questa Associazione si vedrà costretta a intraprendere le necessarie azioni dinanzi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Corte dei conti con aggravii di spese.

TRASMETTE

due relazioni illustrate dall'Avv. Fabio Dimita, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione delle Giornate della polizia Locale a Riccione. In particolare, si tratta: a) della relazione dal titolo *"Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi"* contenente un modello di provvedimento di divieto di bivacco, attendamento e campeggio senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan e in generale di tutti i veicoli (allegato 4); b) della relazione dal titolo *"Criteri per l'organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli"* (allegato 5).

Distinti saluti.

Isabella Cocolo Presidente A.N.C.C

Allegati come da testo.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
- Città Metropolitana di Firenze -



via P. Pasolini 18 - ☎ 0558959200 - telefax 0558959242

Campi Bisenzio 11 dicembre 2015

Al Presidente A.N.C.C. COCOLO ISABELLA
c/o Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò n° 21
50125 – FIRENZE

OGGETTO: Richiesta revoca ordinanza n° 675/2005.

Per quanto di competenza in materia di segnaletica ed in riferimento alla richiesta trasmessa al nostro Ufficio in data 30 ottobre 2015, prot. PEC n° 59329, La informiamo che, sentito il Comandante la P.M., verrà attuata la revoca del divieto di sosta ai camper nelle vie Masaccio, V. Veneto, E. Toti / T. Speri, largo Popolo Saharawi, A. Saffi / Paradiso, Torricella, Garcia Lorca, Pasolini, Don Gnocchi, San Quirico, Trento, Delle Corti e Saliscendi, e quindi verrà emanata apposita ordinanza di annullamento della disposizione in materia di sosta.

Teniamo comunque a precisare che la stessa ordinanza di revoca istituirà la sosta regolamentata con disco orario nei parcheggi vicini al centro storico del capoluogo così da garantire un sufficiente ricambio di veicoli, nonché estenderà il divieto di sosta periodico per l'effettuazione della pulizia meccanizzata delle strade anche a parcheggi attualmente non coperti da tale servizio, al fine di garantire l'igiene ed il decoro urbano.

I lavori di eliminazione della segnaletica di divieto ai camper e di istituzione dei nuovi provvedimenti saranno effettuati con il prossimo appalto da ditta specializzata in quanto questo Comune non possiede operatori e mezzi in grado di realizzare la segnaletica stradale.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOBILITA' E TRAFFICO
f.to Arch. R. Menegatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è archiviato presso il Comune di Campi Bisenzio – Servizio Mobilità e Traffico

In molti casi, l'ente proprietario della strada non accoglie la prima istanza di revoca d'ufficio del provvedimento anticamper costringendo a ulteriori azioni. In tali casi, interviene un legale incaricato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che provvede a sollecitare l'ente proprietario della strada concedendo un'ulteriore possibilità di ravvedimento. A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Venezia che ha revocato una serie di ordinanze che vietavano la sosta alle autocaravan disponendo altresì la rimozione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
055 2340597 – 328 8169174
055 2346925
www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it
pec:ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
https://www.facebook.com/coordinamentocamperisti
@ancc1985

Firenze, 25 febbraio 2016

P.e.c. Spett. Comune di Venezia
Direzione mobilità e trasporti
protocollo@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Comune di Venezia / A.N.C.C. Istanza per la revoca delle ordinanze n. 226/2004, n. 295/2004, n. 477/2004, n. 123/2005 e n. 811/2011.

Scrivo la presente in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan per esporre e richiedere quanto segue.

Premesso che

- con ordinanza n. 226/2004 si vietava la sosta a caravan e autocaravan in via Trieste e in via Beccaria;
- con ordinanza n. 295/2004 si vietava la sosta a caravan e autocaravan *“nel territorio della Terraferma in Mestre”*;
- con ordinanza n. 477/2004, si vietava la sosta a caravan e autocaravan nei parcheggi adiacenti al Parco Perale a Malcontenta;
- con ordinanza n. 123/2005, si vietava la sosta a caravan e autocaravan nel parcheggio in via J. Del Cassero a Malcontenta;
- con ordinanza n. 811/2011 si vietava la sosta a caravan e autocaravan in tutto il territorio comunale salvo che nei parcheggi scambiatori di via Miranese e di via Castellana.

Considerato che

Le menzionate ordinanze non sono conformi al codice della strada, al regolamento di esecuzione e di attuazione e alle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan tra le quali si richiamano la n. 31543/2007, la n. 50502/2008 e la n. 381/2011 (docc. 1-3).

Tanto premesso e considerato, l'A.N.C.C.

- invita la S.V. a revocare le ordinanze in oggetto e rimuovere i segnali di divieto di sosta alle autocaravan installati in base ai provvedimenti contestati dandone comunicazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente. In mancanza, la scrivente Associazione si vedrà costretta a richiedere assistenza legale per ogni conseguente e più opportuna azione anche al fine di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, co. 2 c.d.s.;
- suggerisce la previsione di un divieto di campeggio, bivacco e attendamento senza pregiudizio per la circolazione delle autocaravan e in generale dei veicoli secondo il modello proposto dall'Avv. Fabio Dimita, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo *"Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi"* (doc. 4);
- invita all'esame dell'ulteriore relazione dell'Avv. Fabio Dimita dal titolo *"Criteri per l'organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli"* (doc. 5).

Distinti saluti.

La Presidente ANCC
Isabella Cocolo

In allegato:

1. Ministero dei Trasporti, direttiva prot. 31543/2007.
2. Ministero dei Trasporti, direttiva prot. 50502/2008.
3. Ministero Infrastrutture e Trasporti, direttiva prot. 381/2011.
4. Relazione Avv. Fabio Dimita dal titolo *"Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi"*.
5. Relazione Avv. Fabio Dimita dal titolo *"Criteri per l'organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli"*.



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
055 2340597 – 328 8169174
055 2346925
www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it
pec: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
https://www.facebook.com/coordinamentocamperisti
@ancc1985

Firenze, 25 febbraio 2016

P.e.c. Spett. Comune di Venezia
Direzione mobilità e trasporti
protocollo@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Comune di Venezia / A.N.C.C. Istanza per la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale in via Altinia e in via Borgo Pezzana.

La presente fa seguito alla corrispondenza sinora trasmessa in merito alla regolamentazione della circolazione delle autocaravan nel territorio del Comune di Venezia per esporre e richiedere altresì quanto segue.

A seguito di segnalazioni ricevute, quest'Associazione ha appreso che nel parcheggio in via Altinia in località Favaro Veneto e nel parcheggio in via Borgo Pezzana sono ancora presenti le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

Tali manufatti non sono previsti dal codice della strada e rappresentando altresì un grave pericolo per la sicurezza stradale. Pertanto, si chiede alla S.V. di provvedere alla loro rimozione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente. In mancanza, quest'Associazione si vedrà costretta a procedere nelle più opportune sedi con aggravio di costi che saranno posti a vostro carico.

Distinti saluti.

La Presidente ANCC
Isabella Cocolo

STUDIO LEGALE BRUNETTI

Firenze, 29 marzo 2016

P.e.c.

Spett. COMUNE DI VENEZIA
Direzione mobilità e trasporti
protocollo@pec.comune.venezia.it

Riferimenti: Comune di Venezia, Area Organizzativa Omogenea - identificativi n. 96858/2016 del 26.2.2016 e n. 96299/2016 del 26.2.2016.

Oggetto: Comune di Venezia/ANCC. Istanza per la revoca delle ordinanze n. 226/2004, n. 295/2004, n. 477/2004, n. 123/2005 e n. 811/2011 e per la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale in via Altinia e in via Borgo Pezzana.

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) in persona del suo legale rappresentante, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan.

Con istanza del 25.2.2016, la mia assistita chiedeva a codesta amministrazione la revoca delle ordinanze in oggetto e la rimozione dei divieti alle autocaravan istituiti con tali provvedimenti nonché la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale in via Altinia in località Favaro Veneto e nel parcheggio in via Borgo Pezzana.

Ritenendo fondate le doglianze della mia cliente non essendo pervenuto alcun riscontro in merito, prima di intraprendere qualsiasi azione a riguardo, invito il Comune di Venezia a provvedere alle richieste dell'ANCC dandone comunicazione alla scrivente entro e non oltre 15 giorni. In mancanza e senza ulteriore avvertimento la scrivente sarà costretta a intraprendere le necessarie azioni tra le quali la richiesta di intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del codice della strada, con aggravio di oneri che Vi saranno imputati.

Valga la presente a ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti



Direzione Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità
Servizio Gestione Circolazione e Traffico
Ufficio Circolazione Semafori e Sistemi tecnologici
Viale Ancona 41/63 - 30172 Mestre VE
Tel. 041/2746935 - Fax 041/2746930
e-mail: direzione.mobilita@comune.venezia.it pec: protocollo@pec.comune.venezia.it

Mestre, 06/04/2016

Prot. Gen. Vedi timbro su ricevuta di protocollo PEC

Fasc. 2016/23

Studio Legale Brunetti

Avv. Assunta Brunetti

via San Niccolò, 21

50125 Firenze

assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it

Oggetto: Comune di Venezia/ANCC - Istanza per la revoca delle ordinanze n. 226/2004, n° 295/2004, n° 477/2004, n°123/2005 e 811/2011

In relazione alla VS nota del 29/03/2016 acquisita con prot. n. 2016/0150574 del 30/03/2016 con la quale si chiede la revoca delle ordinanze citate nell'oggetto e la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta posizionate su alcune aree a parcheggio, con la presente si comunica che l'Amministrazione sta provvedendo sia con la revoca delle ordinanze, sia con l'eliminazione di ostacoli che limitino l'accessibilità a talune categorie di veicoli.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

Direttore Ing. Franco Fiorin
Dirigente Settore Mobilità: arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: Arch. Loris Sartori
Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Angela Scolaro

4.2 In caso di mancata revoca d'ufficio del provvedimento anticamper

Nei frequenti casi in cui l'ente proprietario della strada non provveda alla revoca d'ufficio del provvedimento *anticamper*, si procede con ulteriori e più incisive azioni. Talvolta è possibile proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada ovvero al competente Tribunale Amministrativo Regionale. Qualora tali rimedi non siano più esperibili per decorso dei termini di legge, si procede con istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada. Sul punto, si ricorda che l'articolo 5, comma 1 del Codice della Strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di *"impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade..."*.

Al comma 2 si prevede che *"in caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi"*.

Il potere di diffida è esercitato secondo la procedura ex art. 6 del regolamento di esecuzione e attuazione.

Inoltre, l'art. 35, comma 1 del Codice della Strada prevede che *"Il Ministero... è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale..."*.


L'inosservanza della direttiva configura pertanto la violazione della norma interposta degli articoli 5 e 35 del Codice della Strada per l'ente proprietario della strada.

4.2.1 Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, Codice della Strada

Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Codice della Strada *"Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito"*.

Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data di installazione della segnaletica stradale che ha funzione di pubblicità costitutiva. A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Rosignano Marittimo (LI) che con ordinanza n. 203 del 26 aprile 2016 ha istituito tre parcheggi riservati alle autovetture e, all'interno di uno di questi, ha ricavato alcuni stalli riservati alla sosta delle autocaravan. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha appreso dell'ordinanza in tempo utile per proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come di consueto, è stata richiesta la revoca d'ufficio del provvedimento ma il Comune non ha aderito costringendo l'Associazione a procedere ulteriormente con azioni onerose e durature.

Sbarre anticamper - Vipiteno (BZ)



Di seguito, la risposta del Comune di Rosignano Marittimo all'istanza di revoca d'ufficio dell'ordinanza dirigenziale n. 203 del 26 aprile 2016.

Rosignano Marittimo, 9 Giugno 2016

All'Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti
Via SAN NICOLO' 21
50125 FIRENZE

Pec: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: Istanza per revoca d'ufficio ordinanza n. 203 del 26.04.2016.

In merito alla richiesta di revoca d'ufficio dell'ordinanza in oggetto, si comunica che tale provvedimento è stato emesso come modifica alla precedente ordinanza n. 228/2013 che regolamentava la sosta di autovetture ed autocaravan in un parcheggio adiacente a quello oggetto dell'ordinanza n. 203/2016.

Le modifiche consistono solamente in uno spostamento della zona di parcheggio di pochi metri. Tale spostamento è stato motivato con la possibilità di far sostare le autocaravan in una zona più spaziosa e maggiormente distante dalle abitazioni, per garantire quindi anche maggiori comodità a chi parcheggia.

Per quanto sopra esposto si ritiene che non ricorrano le condizioni per dover annullare d'ufficio l'ordinanza n. 203 del 26.04.2016.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(I.D. Stefano Poli)

Di seguito il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro l'ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) n. 203/2016.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricorso ex art. 37 D.Lgs. 285/92

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, (c.f. 92097020348), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Isabella Cocolo e con sede a Firenze in via San Niccolò 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Brunetti (c.f. BRNSNT80H68B238B) giusta procura in calce (per comunicazioni si indica l'indirizzo p.e.c. assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it);

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI), in persona del Sindaco *pro-tempore* con sede in Via dei Lavoratori 21 (indirizzo p.e.c. comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it);

- resistente -

avverso

l'ordinanza dirigenziale n. 203 del 26.4.2016 e i relativi provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché ignoti (doc. 1);

FATTO

Con ordinanza dirigenziale n. 203 del 26.4.2016, il Comune di Rosignano Marittimo ha istituito tre parcheggi riservati alle sole autovetture: in viale Trieste, a nord di via Berti Mantellassi e tra via Mantellassi, via Champigny e via Donizetti (docc. 1, 2). In quest'ultimo parcheggio, "*sul lato est, tra l'attraversamento pedonale e la cabina Enel*", sarebbero stati previsti alcuni stalli riservati alle autocaravan.

La ricorrente si duole di tale provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan per i seguenti

MOTIVI

1. Interesse a ricorrere

Sussiste l'interesse della ricorrente all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, oltre alla Confederazione Italiana Campeggiatori, è la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan. Tra gli scopi dell'A.N.C.C. indicati nello Statuto (doc. 3) vi sono il conseguimento della libera circolazione e sosta delle autocaravan, la tutela dei diritti di coloro che circolano in autocaravan nonché l'esercizio e la promozione delle iniziative volte all'applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. L'A.N.C.C. svolge la propria attività dal 1985 e attualmente annovera circa 18.000 equipaggi associati. L'A.N.C.C. informa tutti i circa 200.000 proprietari di autocaravan con tre siti internet (www.coordinamentocamperisti.it, www.perlasicurezzastradale.org, www.incamper.org) e la pubblicazione della rivista "In-Camper" sul sito www.incamper.org sia e con circa 300.000 copie cartacee.

L'A.N.C.C. intrattiene costanti rapporti con enti locali e organi dello Stato al fine di tutelare i diritti degli utenti della strada in autocaravan tanto da essere riconosciuta e menzionata in circolari e direttive ministeriali emanate in materia. La ricorrente ha perfino partecipato alla formazione della legge 14.10.1991, n. 336 "Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan" e al recepimento dei suoi contenuti nel codice della strada. Tutti i profili di rappresentatività dell'A.N.C.C. sono consultabili sulla pubblicazione editoriale e sui citati siti internet.

L'A.N.C.C., dunque, è portatrice di un interesse collettivo, sussistendo la sua rappresentatività rispetto all'interesse rilevante nella controversia in esame.

2. Sulla riserva di sosta alle autovetture

L'ordinanza gravata istituisce tre parcheggi riservati alle sole autovetture e, all'interno di uno di questi, riserva una "zona di sosta" alle autocaravan "sul lato est, tra l'attraversamento pedonale e la cabina Enel".

2.1. Difetto di motivazione e di istruttoria

L'ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo n. 203 del 26.4.2016 è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria.

Circa le ragioni della riserva di sosta alle autocaravan, il Comune ha "ritenuto opportuno spostare la zona riservata alle autocaravan in un luogo dove **risulti più spazioso lo stazionamento delle stesse e maggiormente distante dalle abitazioni circostanti, nell'interesse dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio**".

La motivazione è generica nella parte in cui si fa riferimento a un luogo "più spazioso". Trattasi di un concetto non oggettivo e, come tale, opinabile. Peraltro, le aree di parcheggio in questione sono tutte particolarmente ampie e senza ostacoli.

Non si comprende altresì l'opportunità di individuare l'area di sosta delle autocaravan in un luogo "...**maggiormente distante dalle abitazioni circostanti, nell'interesse dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio**".

Il Comune di Rosignano Marittimo ha ghetizzato le autocaravan: devono stare lontane dalle abitazioni (!). Peraltro, l'amministrazione comunale non si è curata di precisare il motivo per cui tale scelta risponderebbe agli interessi dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio. Genericità, falsità ed erroneità dei presupposti.

Circa i parcheggi riservati alle sole autovetture, il Comune non ha fornito alcuna motivazione.

La necessità che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano motivati è espressamente prevista dall'art. 5 co. 3 del codice della strada. Sul punto si richiama uno dei principi generali dell'attività amministrativa sancito dall'art. 3 co. 1 legge n. 241/90 ai sensi del quale "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Il provvedimento è altresì illegittimo per difetto di istruttoria. Non risulta condotta alcuna propedeutica attività di analisi dei flussi di traffico né alcuna indagine tecnica preventiva.

Non sono note le motivazioni delle scelte adottate e la correlazione con gli accertamenti tecnici che il Comune avrebbe dovuto preventivamente espletare.

Gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada esigono che la motivazione non sia semplicemente enunciata ma sia sorretta da un'attività istruttoria il cui espletamento deve essere verificabile.

Sul punto si osserva che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 381 del 28.01.2011 emessa ai sensi dell'art. 35 c.d.s. sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, ha chiarito che "...per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato.

Con particolare riferimento all'indicazione dei presupposti di fatto e alle risultanze dell'istruttoria, si è avuto modo di accertare che gli enti proprietari delle strade spesso motivano le ordinanze attraverso il generico richiamo alle «esigenze della circolazione» oppure alle «caratteristiche delle strade».

Tali indicazioni, anche alla luce delle disposizioni normative richiamate, non integrano la motivazione dell'ordinanza bensì costituiscono una mera riproposizione di quanto enunciato nell'art. 6 Codice della Strada.

Analogamente, non è sufficiente richiamare sic et simpliciter esigenze di «sicurezza» stradale o delle persone ovvero esigenze di «fluidità della circolazione» in quanto si tratta di principi ed obbiettivi previsti dall'art. 1 Codice della Strada cui ogni ordinanza di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi.

Viceversa, l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato.

In mancanza l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria.

Anche nella direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000, n. 6688 "Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione" al paragrafo 4.3. titolato "Le ordinanze di disciplina della circolazione: completezza dell'istruttoria" si legge: "(...) Assai frequente è il fenomeno **della carente motivazione delle ordinanze** cui si associa quello della **poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimenti** (...). Si segnala, inoltre, tra le **carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso.**

E' evidente che tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire".

2.2. Violazione dell'art. 7, co. 1, lett. d), c.d.s.

L'ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 203/2016 è altresì illegittima perché istituisce una riserva di sosta pur non sussistendo i presupposti di cui all'art. 7, co. 1, lett. d), c.d.s.

2.3. Violazione dell'art. 185 c.d.s.

Si contesta altresì la violazione dell'art. 185 co. 1 c.d.s. ai sensi del quale le autocaravan "ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli".

L'attuale formulazione dell'art. 185, co. 1 c.d.s. deriva dal disposto dell'art. 2 co. 1 della legge 14.10.1991, n. 336 "Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan", normativa poi confluita con modifiche nel testo del codice della strada.

Con la legge del 1991 il legislatore era intervenuto per evitare i contenziosi tra proprietari di autocaravan e pubblici amministratori con una *ratio* semplice e chiara portatrice di una serie di innovazioni: la netta distinzione tra sostare e campeggiare, la conferma che le autocaravan sono anch'esse autoveicoli e la loro equiparazione agli altri ai fini della circolazione e delle limitazioni.

Infatti sia nell'art. 2 co. 1 legge 336/91 che nel successivo art. 185 co. 1 c.d.s., il legislatore ha evidenziato l'equiparazione di disciplina tra le autocaravan e gli altri veicoli con riferimento ai divieti e alle limitazioni istituiti ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s.

Risulta dunque palese la *ratio* della norma consistente nell'evitare irragionevoli discriminazioni per tale tipologia di autoveicolo, spesso oggetto di mirate limitazioni da parte degli enti proprietari della strada.

Invero, sono anni che il Comune di Rosignano Marittimo adotta provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale che discriminano in modo illegittimo le autocaravan.

Il quadro pregresso e complessivo dimostra che l'ente proprietario della strada intende **favorire esclusivamente chi circola in autovettura a danno di coloro che utilizzano altre tipologie di autoveicoli tra le quali l'autocaravan.**

Dapprima, sulla base delle ordinanze n. 100/1999, n. 344/2000 e n. 306/2001, il Comune installava segnali di divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a due metri e sbarre in molte zone del territorio comunale. A seguito delle azioni intraprese dall'A.N.C.C., il Comune revocava i suddetti provvedimenti e rimuoveva le sbarre e i segnali di divieto di transito (doc. 4). Peraltro, sono ancora presenti i supporti utilizzati per sostenere le sbarre nonostante la loro inutilità e pericolosità.

Ciò lascia temere l'intenzione di installare nuovamente gli illegittimi manufatti (doc. 5).

In più, con ordinanza n. 410/2009, il Comune istituiva il parcheggio riservato alle sole autovetture in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare (doc. 6). Anche tale provvedimento è illegittimo come chiaramente evidenziato da codesto Ministero con nota prot. 3732 del 21.6.2016.

Proseguendo refrattaria, l'amministrazione comunale emanava l'ordinanza n. 203/2016 oggetto di impugnazione.

Ciò precisato, non vi è dubbio che le autocaravan debbano rispettare le norme sulla circolazione stradale e che possano essere soggette a limitazioni.

Tuttavia, nel caso di specie si discute della **manca** **za di una congrua e logica motivazione della limitazione a tale categoria di veicolo**.

Il Ministero dei Trasporti con direttiva prot. 31543/2007 ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art.185 c.d.s., non si può escludere la circolazione delle autocaravan da una strada e/o da un parcheggio e allo stesso tempo consentirla alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli.

Né può escludersi la violazione dell'art. 185, co. 1, c.d.s. per il fatto che il Comune abbia riservato alle autocaravan circa diciotto stalli all'interno del parcheggio tra via Champigny sur Marne, via Berti Mantellassi e via Donizetti (doc. 6).

Le autocaravan sono comunque discriminate vista l'ampia possibilità di sosta riservata alle autovetture (doc. 7).

Pertanto, all'interno dei parcheggi riservati alle autovetture **non c'è segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli a riprova del fatto che l'ente proprietario della strada non si è preoccupato di "organizzare" le aree adibite alla sosta**.

Di fatto, la regolamentazione della sosta introdotta dal Comune di Rosignano Marittimo favorisce i proprietari dei numerosi immobili offerti in locazione nelle zone limitrofe ai parcheggi e i gestori delle strutture ricettive, discriminando in modo illegittimo coloro che circolano in autocaravan.

2.4. Violazione delle direttive ministeriali

L'istituzione dei parcheggi riservati alle autovetture si pone altresì in contrasto con le direttive ministeriali. Oltre alla citata nota prot. 381 del 28.01.2011, l'ordinanza contrasta con la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, che al paragrafo 5 "Impieghi non corretti della segnaletica stradale", punto 5.1.

"Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti" così dispone: "(...) **Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.**

Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7.

Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulotte), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; (...).

In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.

È dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni.

Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare".

Il provvedimento contrasta altresì con le direttive sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan fornite dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. 31543 del 2.04.2007.

In particolare, nell'enucleare i casi più ricorrenti, il Ministero censurava i provvedimenti di regolamentazione della circolazione che hanno l'effetto di limitare la circolazione e sosta delle autocaravan evidenziando "la violazione del criterio di imparzialità e la disparità di trattamento" nonché "una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall'interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo".

Tali direttive sono state recepite dal Ministero dell'Interno con circolare prot. 277 del 15.01.2008 dall'A.N.C.I. dall'U.P.I. e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. 1721 del 7.05.2008.

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, voglia annullare l'ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo n. 203 del 26.04.2016. Con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alle spese e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e modificare le conclusioni all'esito delle avverse difese.

Si producono in allegato i seguenti documenti in copia:

- ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 203/2016;
- n. 2 fotografie panoramiche estratte tramite Google-maps relative ai parcheggi regolamentati con ordinanza n. 203/2016;
- statuto A.N.C.C.;
- ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 110/2012;
- fotografia del parcheggio a nord di via Mantellassi con supporti laterali sbarre;
- ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009;
- fotografia area riservata alla sosta delle autocaravan;
- n. 6 fotografie dei parcheggi oggetto dell'ordinanza n. 203/2016.

Ai sensi del D.P.R. 642/72 si provvederà a trasmettere n. 3 marche da bollo di €16,00 a mezzo posta raccomandata.

Firenze, 27 giugno 2016

Avv. Assunta Brunetti

4.2.2 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

In alcuni casi, sussistono i presupposti per impugnare il provvedimento anticamper dinanzi al TAR. A titolo esemplificativo, citiamo il Comune di San Vincenzo la cui ostinazione nei riguardi di coloro che circolano in autocaravan ha reso necessari anni e anni di azioni.

Da ultimo, l'ordinanza n. 260 del 30 agosto 2012 è stata impugnata con successo dinanzi al TAR Toscana che con sentenza n. 576 del 13 aprile 2015 ha disposto l'annullamento del provvedimento.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

RICORSO

per l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, c.f. 92097020348, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Isabella Cocolo, con sede legale a Firenze in via San Niccolò 21, rappresentata e difesa giusta procura in calce dall'Avv. Marcello Viganò, c.f. VGNMCL82H19D612S, con studio a Firenze in via San Niccolò 21 ove pure è elettivamente domiciliata (per comunicazioni si indica il n. telefax 0552346925 e l'indirizzo p.e.c. marcellovigano@firenze.pecavvocati.it);

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI SAN VINCENZO, P.I. 00235500493, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede a San Vincenzo in via Alliata 4;

- *resistente* -

per

l'annullamento dell'ordinanza n. 260 emessa dal Sindaco di San Vincenzo il 30 agosto 2012 (doc. 1) e conseguente condanna alla rimozione della relativa segnaletica installata; in via subordinata, per la modifica della suddetta ordinanza con l'istituzione del divieto di occupazione continuativa a fini di dimora e/o bivacco e/o accampamento e del divieto di permanenza a bordo durante la sosta nei confronti di tutti i veicoli ovvero con l'istituzione di un divieto di bivacco, attendamento e campeggio a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo; in via ulteriormente subordinata, per la condanna del Comune di San Vincenzo a installare una segnaletica che in conformità all'ordinanza n. 260/2012 preveda il divieto di occupazione continuativa di autoveicoli in genere se utilizzati come dimora e/o bivacco e/o accampamento;

FATTO

In punto di fatto, al fine di comprendere pienamente la portata della vicenda, occorre ripercorrere il susseguirsi degli eventi che hanno condotto all'emanazione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 64 dell'11.05.2005 il Sindaco di San Vincenzo istituiva un divieto di sosta permanente delle autocaravan sulle vie e piazze cittadine al di fuori delle strutture appositamente destinate e autorizzate (doc. 2).

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (di seguito A.N.C.C.) in veste di associazione a tutela dei diritti degli utenti in autocaravan, con istanza del 01.08.2007 richiedeva la revoca dell'ordinanza n. 64/2005 del Comune di San Vincenzo (doc. 3).

Con nota prot. 0090089 del 02 ottobre 2007, il Ministero dei Trasporti, invita il Comune di San Vincenzo a revocare ovvero rettificare l'ordinanza n. 64/2005 allegando la nota prot. 31542/2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (docc. 4-5). Alla luce della nota del Ministero dei Trasporti prot. 0090089, il 02 ottobre 2007 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di San Vincenzo a provvedere alla revoca dell'ordinanza n. 64/2005 e alla rimozione della relativa segnaletica (doc. 6).

Il Comune di San Vincenzo non forniva alcun riscontro. Anzi, negli anni successivi il Comune procedeva a sanzionare una moltitudine di utenti in autocaravan generando contenziosi in sede prefettizia e giurisdizionale. Alcuni procedimenti di opposizione alle sanzioni, instaurati da appartenenti all'A.N.C.C., si concludevano con esito negativo per l'amministrazione comunale.

Con deliberazione della Giunta n. 181 del 21 giugno 2010, il Comune di San Vincenzo autorizzava il Sindaco a impugnare: a) l'ordinanza del Prefetto di Livorno n. 6368/09 con la quale è stato archiviato il verbale di accertamento elevato a carico di un camperista; b) la circolare del Ministero dell'Interno n. 277/2008 in base alla quale la Prefettura di Livorno ha archiviato molti verbali elevati a carico di camperisti (doc. 7).

L'inottemperanza all'invito ministeriale e la volontà del Comune di impugnare i suddetti provvedimenti evidenziano l'accanimento dell'amministrazione di San Vincenzo nei confronti delle autocaravan.

Nel corso del 2011, più volte il Giudice di Pace di Piombino ha disapplicato l'ordinanza istitutiva dei segnali verticali di divieto di sosta alle autocaravan, accogliendo i ricorsi dei camperisti sanzionati confermando un orientamento già inaugurato con sentenza 26/2008 (sentenze n. 10/2011, n. 64/2011, n. 85/2011 e n. 272/2011 (docc. 8-12).

In data 26 gennaio 2012, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti richiedeva nuovamente l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 45, comma 2 del codice della strada per diffidare il Comune di San Vincenzo a rimuovere la segnaletica (doc. 13).

Con nota prot. n. 0001747 del 03 aprile 2012, emessa ai sensi dell'art. 45 co. 2 c.d.s., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha **diffidato il Comune di San Vincenzo a rimuovere la segnaletica** istituita con ordinanza n. 64/2005, preannunciando l'esercizio del potere sostitutivo di rimozione coatta previsto dall'art. 45 c.d.s. in caso di mancato adeguamento (doc. 14).

Con nota prot. 0003665 del 25 giugno 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rinnovava la diffida a rimuovere la segnaletica (doc. 15). Stante l'inerzia del Comune, in data 16 agosto 2012 l'A.N.C.C. chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esercitare il potere sostitutivo rimuovendo i segnali oggetto di diffida e contestualmente inviava al Comune di San Vincenzo richiesta di compimento di atti d'ufficio ex art. 328 c.p. (docc. 16-17). Con nota prot. 20203 del 27 agosto 2012 il Sindaco di San Vincenzo rendeva nota la volontà di annullare d'ufficio l'ordinanza n. 64/2005 preannunciando la trasmissione all'A.N.C.C. del provvedimento di autotutela (doc. 18). Con istanza del 12 settembre 2012 l'A.N.C.C. invitava il Comune di San Vincenzo a oscurare i segnali stradali di divieto di sosta alle autocaravan in attesa della loro rimozione materiale e per contribuire a risolvere le criticità denunciate con nota prot. 20203 del Comune, suggeriva la predisposizione di un provvedimento di divieto di bivacco, attendamento e campeggio senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan, trasmettendo a tal fine la relazione dell'Avv. Dimita, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo *"Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi"* (doc. 19).

In data 13 settembre 2012 l'A.N.C.C. prendeva conoscenza dell'ordinanza n. 260 del 30.08.2012 pubblicata sul sito web del Comune di San Vincenzo.

Con tale provvedimento il Comune vietava *"l'occupazione continuativa da parte di autocaravan, veicoli furgonati, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco e/o accampamento"* nonché *"la permanenza a bordo degli autocaravan, veicoli furgonati, roulotte lasciati in sosta lungo le aree pubbliche di circolazione per quanto riferito in premessa"* nelle aree pubbliche di circolazione del Comune di San Vincenzo dove il codice della strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli (doc. 1).

Dopo un sopralluogo effettuato sul territorio comunale, con istanza del 24 ottobre 2012, l'A.N.C.C. chiedeva l'accesso a una serie di documenti amministrativi istruttori relativi all'ordinanza n. 260/2012 (doc. 20).

In data 05 novembre 2012 l'A.N.C.C. chiedeva al Comune di San Vincenzo l'annullamento in via di autotutela ovvero la modifica dell'ordinanza n. 260/2012 da comunicarsi entro tre giorni dal ricevimento dell'istanza al fine di evitare l'impugnazione del provvedimento (doc. 21).

Il Comune di San Vincenzo non forniva alcun riscontro.

Pertanto con il presente atto, l'A.N.C.C. si vede costretta a impugnare l'ordinanza n. 260/2012 ritenuta lesiva degli interessi dei camperisti e meritevole di annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Legittimazione attiva

Sussiste la legittimazione e l'interesse dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a domandare l'annullamento del provvedimento impugnato a tutela dell'intera categoria dei camperisti.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, insieme alla Confederazione Italiana Campeggiatori, è la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan.

L'A.N.C.C. svolge la propria attività già dal 1985 e attualmente annovera circa 18.600 equipaggi associati. L'associazione informa tutti i circa 200.000 proprietari di autocaravan con tre siti internet (www.coordinamentocamperisti.it, www.perlasicurezzastradale.org e www.incamper.org) e la rivista "InCamper" pubblicata sul sito www.incamper.org e spedita con circa 200.000 copie cartacee annue. L'A.N.C.C. intrattiene costanti rapporti con le istituzioni statali al fine di tutelare i diritti degli utenti della strada in autocaravan tanto da essere riconosciuta e menzionata in circolari e direttive emanate in materia di circolazione stradale delle autocaravan. I profili di rappresentatività dell'A.N.C.C. sono altresì consultabili sulla pubblicazione editoriale e sui siti internet citati.

L'A.N.C.C. ha agito a salvaguardia degli scopi statutari. Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, l'A.N.C.C. consegue in particolare gli scopi di *"conseguire la libera circolazione e sosta delle autocaravan", "esercitare e promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan"* e *"tutelare i diritti di coloro che circolano in autocaravan..."* (doc. 22).

È indubbio che il provvedimento impugnato pregiudichi i camperisti con una lesione immediata, attuale e concreta dell'interesse collettivo, la cui tutela è assunta dall'A.N.C.C.

Pertanto, proprio a seguito degli interventi dell'A.N.C.C. il Comune di San Vincenzo ha annullato in autotutela la precedente ordinanza n. 64/2005 sostituendola con l'ordinanza 260/2012 impugnata. L'A.N.C.C. è dunque il soggetto che ha stimolato l'esercizio del potere del Comune di San Vincenzo e che si concretizza con l'ordinanza impugnata.

2) Illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 260 del 30.08.2012.

Nel merito, l'impugnato provvedimento deve essere annullato in quanto illegittimo per i motivi di seguito esposti.

2.1.) Violazione dell'art. 54, D.Lgs. 267/2000

L'ordinanza impugnata è sostanzialmente emessa ai sensi dell'art. 54 del TUEL (*"Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale"*) che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, un potere di intervento urgente per fronteggiare minacce all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

Preliminarmente si osserva che l'ordinanza sindacale si propone di intervenire anche a tutela dell'igiene pubblica. Nel provvedimento, infatti, si legge che *"permangono in tutta la sua validità le sopra citate ragioni di pubblico interesse con particolare riguardo... all'igiene pubblica in considerazione del fatto che vi sono veicoli destinati ad un uso abitativo che (li) rende solo per ciò stesso idonei a produrre rifiuti"* e si fa riferimento ad aree *"lasciate in condizioni igienico-sanitarie precarie a causa dell'abbandono, da parte degli occupanti, di rifiuti di natura domestica e di oggetti di ogni genere (...)"*.

Orbene, tra le disposizioni normative indicate a giustificazione del potere esercitato col provvedimento impugnato non vi è traccia di alcuna norma che consenta di intervenire in materia di igiene pubblica. Né l'art. 54 co. 4 del TUEL può essere interpretato in tal senso atteso che la disposizione attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, un potere di intervento per fronteggiare minacce all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana e non certo all'igiene pubblica.

Sul punto, si evidenzia che le ordinanze ex art. 54 co. 4 TUEL non possono essere indifferentemente utilizzate come strumenti alternativi ad altri provvedimenti tipici, previsti cioè da altre norme riguardanti altri specifici settori meritevoli di tutela pubblicistica.

In secondo luogo, non sussistono i presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 co. 4 TUEL.

Com'è noto, il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è il pericolo di un danno grave e imminente al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili. L'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, inoltre, deve essere congruamente motivata e necessita di preventivi accertamenti tecnici.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che il potere del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti presuppone una situazione di pericolo effettivo da esternare con congrua motivazione che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento e tale da risolvere una situazione comunque temporanea, non potendosi a essa farsi ricorso se non per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, sulla base di prove concrete e non di mere presunzioni, mentre non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie (Cons. Stato, sez. V, sent. 20.02.2012, n. 904, Fo.An. c. Prefettura di Firenze e altri; T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 7.06.2010, n. 1704; T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 20.05.2010, n. 1542; Cons. Stato, sez. V, sent. 16.02.2010, n. 868; Cons. Stato, sez. V, sent. 11.12.2007, n. 6366; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2109 del 08-05-2007).

Nella fattispecie in questione appare evidente l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente.

Basti pensare alla circostanza che l'ordinanza impugnata è stata emessa in sostituzione dell'ordinanza n. 64 del 11.05.2005 con la quale era istituito un divieto di sosta permanente per autocaravan su tutto il territorio al di fuori delle strutture autorizzate. Ordinanza, quest'ultima, emanata ai sensi del codice della strada e basata su ragioni che *"permangono in tutta la sua validità"* e che dunque giustificerebbero l'ordinanza n. 260/2012 contingibile e urgente oggi emanata ai sensi dell'art. 54 del TUEL.

Fermo restando tale preliminare rilievo, che di per sé basterebbe a ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, anche l'analisi più approfondita dell'ordinanza conduce a escludere la sussistenza dei requisiti del potere d'urgenza.

Anzitutto, dalla lettura dell'ordinanza sindacale non si evince la presenza di un pericolo o di un danno che sia **grave** e al tempo stesso **imminente**. Quale pericolo connotato da gravità potrebbe scaturire dalla *"permanenza a bordo di un autocaravan... in sosta"*, cioè dal semplice trattenersi all'interno di un veicolo?

L'ordinanza nulla dice sul punto, limitandosi alla tautologica considerazione che *"la permanenza prolungata a bordo dei veicoli in sosta lungo le strade comunali possa costituire motivo di pregiudizio per l'incolumità personale e per la sicurezza stradale"*.

Anche il presupposto dell'imminenza è da escludersi non essendovi alcun elemento da cui trarre la prossimità del pericolo o in ogni caso l'urgenza di intervenire.

In secondo luogo manca il carattere di **eccezionalità**. La funzione dell'ordinanza n. 260/2012 di sostituire la precedente ordinanza n. 64/2005 induce a ritenere che non sussistono situazioni impreviste, imprevedibili, di carattere appunto eccezionale.

Parimenti, è evidente che non vi sia alcuna esigenza di **interventi immediati e indilazionabili** considerato che le esigenze che hanno condotto all'emanazione dell'ordinanza impugnata sono le medesime di quelle poste alla base di una semplice ordinanza che regola la circolazione stradale emessa nel 2005.

Il provvedimento impugnato non sembra essere caratterizzato da **temporaneità** quanto piuttosto da continuità e stabilità di effetti.

A tal proposito l'adito Tribunale ha avuto modo di chiarire che tali ordinanze presentano il carattere della *"provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporaneamente"*

limitata; le stesse non possono essere emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero, per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi» (T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 15.03.2002, n. 494 – Soc. Autostrade c. Com. Ponte Buggianese).

Inoltre non appare giustificata la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi dal momento che non si rileva **l'impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari**.

Anzi, il Sindaco di San Vincenzo non ha tenuto conto dell'eventualità di adottare i rimedi ordinari, in particolare quelli contemplati dal codice della strada e specificatamente:

- l'art. 6 co. 1, autonomamente o in combinato disposto con l'art. 7 co. 1 lett. a), in virtù dei quali il Comune può, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione o di tutela della salute sospendere temporaneamente la circolazione di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse;
- l'art. 6 co. 4 lett. a), autonomamente o in combinato disposto con l'art. 7 co. 1 lett. a), in virtù dei quali l'ente proprietario della strada può disporre per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica o per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale;
- l'art. 6 co. 4 lett. b), autonomamente o in combinato disposto con l'art. 7 co. 1 lett. a), in virtù dei quali l'ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- l'art. 20 rubricato "*Occupazione della sede stradale*" che vieta ogni tipo di occupazione della sede stradale con veicoli, baracche, tende e simili prevedendo una sanzione pecuniaria oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese;
- l'art. 15 rubricato "*Atti vietati*" che al co. 1, lettere f), f-bis), g), h) e i) vieta di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze, scaricare materiali o cose di qualsiasi genere, ai commi 2, 3 e 3-bis prevede una sanzione pecuniaria e al comma 4 dispone la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese;
- l'art. 185 co. 4, 5 e 6 che riguardano le autocaravan e gli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta e che vietano lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari e prevedono una sanzione pecuniaria.

Sul punto, appare irragionevole adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie *ex novo*, quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un sistema giuridico predefinito e codicizzato.

A tutto ciò si aggiunga la mancanza di una **congrua motivazione** in ordine alle circostanze che impongono lo straordinario esercizio del potere *extra ordinem*.

Infine, si rileva la mancanza di **preventivi accertamenti istruttori tecnici**.

Sul punto si rammenta che la ricorrente, con istanza di accesso del 24 ottobre 2012 ha richiesto una serie di atti e documenti che dovrebbero essere posti a base delle motivazioni dell'ordinanza e che tuttavia non sono menzionati nel testo del provvedimento impugnato.

2.2.) Difetto di istruttoria

L'impugnato provvedimento dev'essere annullato per difetto di istruttoria non essendovi alcun riferimento a una compiuta attività istruttoria in relazione a ciascun presupposto di fatto che ha determinato la decisione dell'amministrazione.

Il Comune di San Vincenzo ha meramente asserito che l'ordinanza n. 260/2012 si è resa necessaria per le seguenti ragioni:

- 'presenza di un numero consistente di autocaravan nelle aree di circolazione cittadine in modo disordinato e per lunghi periodi, con conseguenti proteste da parte degli abitanti delle zone limitrofe per la riduzione della capacità di parcheggio e per i disagi nell'accesso e nell'uscita alle loro proprietà, nonché per il disturbo del riposo';
- 'possibili fenomeni di inquinamento del territorio derivanti da scarichi incontrollati di acque luride, materiale organico ed abbandono di rifiuti solidi urbani';
- 'intralcio al traffico a causa delle dimensioni dell'autocaravan in rapporto alle caratteristiche strutturali di molte strade comunali con conseguenti rischi per l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale';
- 'problemi di sicurezza pubblica per il verificarsi di dissapori che ha dovuto dirimere la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine';
- 'ragioni di pubblico interesse con particolare riguardo alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente ed all'igiene pubblica in considerazione del fatto che vi sono veicoli destinati ad un uso abitativo che li rende solo per ciò stesso idonei a produrre rifiuti';
- '...numerosa aree pubbliche di circolazione dove il codice della strada consente solo il parcheggio e la sosta dei veicoli, continuano ad essere occupate da autocaravan, veicoli furgonati, roulotte e auto-veicoli in genere, ivi continuamente utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco e/o accampamento';
- '...tali aree, così impropriamente utilizzate, sono lasciate in condizioni igienico-sanitarie precarie a causa dell'abbandono, da parte degli occupanti, di rifiuti di natura domestica e di oggetti di ogni genere, talora anche pericolosi'.

La sussistenza delle esigenze e dei presupposti del provvedimento impugnato non è comprovata da alcun documento o analisi tecnica. Trattasi, in sostanza, di mere enunciazioni non supportate da alcuna risultanza istruttoria.

Il difetto d'istruttoria non può considerarsi colmato dal richiamo a "*rapporti della Polizia locale e... segnalazioni*" in quanto trattasi di un rinvio generico e dal quale l'amministrazione ha tratto la conseguenza che l'occupazione delle aree pubbliche da parte di autocaravan "*reca turbativa alla sicurezza urbana, all'ordine sociale, foriera di possibili tensioni tra cittadini residenti e occupanti, insicurezza nella cittadinanza e comunque conseguenze negative all'ordinato e sicuro vivere civile, nonché un danno all'immagine per San Vincenzo quale località turistica balneare*", affermazioni queste che si ritengono gravi e lesive dei diritti degli utenti in autocaravan.

2.3) Violazione dell'art. 157 D.Lgs. 285/1992

L'ordinanza impugnata merita annullamento per violazione dell'art. 157 del codice della strada in quanto prevede un obbligo che trascende il concetto di sosta.

L'art. 157, co. 1 lett. c) c.d.s. dispone: «*per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente*».

Con l'ordinanza gravata il Comune di San Vincenzo ha vietato la permanenza a bordo delle autocaravan lasciate in sosta.

In tal modo l'amministrazione ha riscritto l'art. 157 c.d.s. imponendo l'obbligo di allontanarsi dal veicolo. Un provvedimento, questo, ingiustificato e irragionevole che incide su un aspetto tipico della circolazione stradale disciplinato dal codice della strada.

2.4.) Violazione dell'art. 185, co. 1 e 2 c.d.s.

L'ordinanza impugnata è altresì illegittima poiché viola l'art. 185 co. 1 e 2 c.d.s.

Ai sensi dell'art. 185 co. 1 c.d.s. le autocaravan «*ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli*».

L'art. 185, c.d.s. è il frutto di quanto già previsto con legge n. 336/1991 *"Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravan"*. Nella formulazione dell'art. 185 co. 1 c.d.s., così come nel testo della legge 336/91, non a caso il legislatore ha sentito il bisogno di prevedere che le autocaravan siano soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

A fondamento dell'inciso, vi è infatti l'esigenza di evitare irragionevoli discriminazioni per le autocaravan. Infatti, con legge n. 336/91 il legislatore era intervenuto per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari di autocaravan e i pubblici amministratori con una *ratio* semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni tra le quali la conferma che le autocaravan sono autoveicoli parificati a tutti gli altri.

Ciò precisato, non vi è dubbio che le autocaravan debbano rispettare le norme sulla circolazione stradale e che possano essere soggette a limitazioni.

Tuttavia, nel caso di specie si discute della mancanza di una congrua e logica motivazione della limitazione a tale categoria di veicolo e, quindi, della deroga alla generale equiparazione tra autoveicoli prevista dall'art. 185 c.d.s. Infatti, non si capisce per quale motivo alle autocaravan, veicoli furgonati e roulotte sia vietata la permanenza a bordo mentre la stessa è consentita a tutti gli altri veicoli.

Ai sensi dell'art. 185 co. 2 c.d.s. *«La sosta delle auto-caravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo»*.

La *ratio* di tale disposizione è proprio quella di distinguere nettamente il concetto di sosta da quello di campeggio.

L'ordinanza impugnata non ha tenuto conto di tale distinzione prevedendo il divieto di permanenza a bordo degli autocaravan lasciati in sosta.

2.5) Eccesso di potere per contraddittorietà, genericità, illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, inosservanza di direttive ministeriali e disparità di trattamento.

L'ordinanza impugnata è altresì viziata da eccesso di potere sotto molteplici figure sintomatiche.

In via preliminare, non vi è conformità tra quanto previsto con ordinanza e quanto segnalato con i cartelli apposti. In particolare l'ordinanza vieta *"l'occupazione"* continuativa mentre il segnale vieta lo *"stazionamento"* continuativo.

L'ordinanza vieta l'occupazione continuativa da parte di *"autocaravan, veicoli furgonati, roulettes e autoveicoli in genere se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco e/o accampamento"* mentre il segnale vieta lo stazionamento continuativo delle *"autocaravans, roulettes, veicoli furgonati"*.

Anche per quanto riguarda la *"permanenza di persone a bordo"* nel segnale non sono menzionati gli autoveicoli in genere come invece disposto nell'ordinanza.

Il provvedimento è contraddittorio laddove nella motivazione precisa che *"non è compresa in tale divieto e dunque resta consentita: nelle aree pubbliche dove il codice della strada consente il parcheggio e la sosta, la sosta dei suddetti veicoli qualora non siano ivi continuativamente utilizzati alla stregua di luogo di dimora e/o bivacco e/o accampamento; la sosta dei suddetti veicoli nelle aree pubbliche appositamente attrezzate e destinate alla sosta"* mentre l'ordine prevede un divieto di *"permanenza a bordo degli autocaravan... lasciati in sosta"*. Se in un primo tempo pare essere consentita la sosta (e dunque, secondo la sua definizione la possibilità di restare a bordo del veicolo) successivamente si vieta una delle facoltà connesse alla sosta ossia la possibilità di restare a bordo.

L'ordinanza gravata e la relativa segnaletica sono altresì generiche poiché il concetto di *"stazionamento"* è equivoco e difficilmente comprensibile in quanto non risulta contemplato in alcuna fonte normativa.

L'aggettivo *"continuativo"* appare indeterminato: in mancanza di un'indicazione temporale precisa si lascia alla discrezionalità dei singoli utenti stabilire cosa debba intendersi per *"continuativo"*.

Nel testo del provvedimento impugnato non mancano riferimenti generici quali il *"verificarsi di dissapori che ha dovuto dirimere la Polizia municipale e le Forze dell'Ordine"*, *"conseguenze negative all'ordinato e sicuro vivere civile"*.

L'ordinanza sindacale n. 260/2012 è altresì viziata per **travisamento dei fatti e falsità dei presupposti** nella parte in cui l'amministrazione ritiene *'possibili fenomeni di inquinamento del territorio derivanti da scarichi incontrollati di acque luride, materiale organico ed abbandono di rifiuti solidi urbani'* e sostiene che *'vi sono veicoli destinati ad uso abitativo che li rende solo per ciò stesso idonei a produrre rifiuti'*.

Invero, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l'igiene pubblica.

A ciò si aggiunga che l'ente proprietario della strada ha ignorato le specifiche disposizioni di cui agli artt. 15 e 185 del codice della strada relativamente allo scarico di materie e liquidi su strada.

Ciò è confermato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 31543/2007 e dal Ministero dell'Interno con circolare 277/2008 ove si precisa che *«Spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.*

D'altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride" non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1 lettera f) e g) del Codice della Strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2,3, e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo».

Inoltre, la circostanza che le autocaravan siano veicoli aventi una speciale carrozzeria non significa che le stesse non possano essere utilizzate come tutti gli altri veicoli, semplicemente per circolare e sostare.

Pertanto il Comune di San Vincenzo è in possesso di tutti gli strumenti sanzionatori ordinari, necessari per garantire il rispetto della pulizia e dell'ambiente quindi appare ingiustificabile un provvedimento che impedisca per tale motivo la permanenza a bordo delle autocaravan.

Nella parte motiva, l'amministrazione comunale ritiene altresì di *"vietare la permanenza a bordo dei veicoli sopra menzionati, quale per esempio quella per il pernottamento e/o per la consumazione di pasti, da cui si possa presumere non una sosta in senso stretto bensì una permanenza in loco"*.

Non è chiaro come si possa presumere la "permanenza in loco" (e quale sia la rilevanza di tale permanenza) ad esempio dal mangiarsi un panino a bordo di un veicolo.

Né è chiaro cosa intenda l'amministrazione per "sosta in senso stretto" posto che la sosta è concetto stabilito dall'art. 157 c.d.s.

Si ravvisa, ancora, la **falsità dei presupposti** nella parte in cui si pone a fondamento della limitazione *'l'intralcio al traffico a causa delle dimensioni dell'autocaravan in rapporto alle caratteristiche strutturali di molte strade comunali...'*.

L'amministrazione muove da un presupposto errato (la notevole sagoma d'ingombro caratterizzante le autocaravan) che non può essere formulato in termini assoluti posto che le autocaravan come altri tipi di veicoli possono assumere le dimensioni più diverse: basti pensare, nell'ambito delle autovetture, a una Smart e a una Limousine.

Il provvedimento impugnato è inoltre **illogico** nella parte in cui:

si pone a fondamento della limitazione *'l'intralcio al traffico a causa delle dimensioni dell'autocaravan in rapporto alle caratteristiche strutturali di molte strade comunali...'*.

A fronte di una criticità relativa alle dimensioni delle strade, l'ente proprietario della strada ha illogicamente istituito un divieto per tipologia di veicolo (anziché per dimensioni).

Si pone a fondamento della limitazione l'esistenza sul territorio comunale di *'aree destinate alla sosta delle autocaravan, roulotte e di analoghi autoveicoli, tra le quali un'area appositamente attrezzata al parcheggio ed alla sosta accessibile da Via Biserno, istituita con ordinanza n. 57 del 04.05.2005; che con successiva ordinanza n. 75 del 11.03.2011 sono state istituite piccole aree...riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan...'*.

L'area attrezzata riservata alle autocaravan indica un'area specifica ove è presente un impianto igienico-sanitario destinato ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan (artt. 185 co. 7 c.d.s. e 378 reg. es.).

Si tratta di un'area deputata a uno scopo ben preciso di cui l'utente non deve obbligatoriamente fare uso specie se intende sostare alla stregua di qualsiasi altro veicolo.

Analogamente non v'è alcun obbligo di sostare in aree riservate alle autocaravan, rappresentando ciò una mera facoltà.

Il provvedimento impugnato si pone altresì in contrasto con quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 31543/2007 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, successivamente recepito dal Ministero dell'Interno con nota 277/2008.

Da ultimo è evidente la **disparità di trattamento** determinata dal provvedimento impugnato.

Appare discriminatorio prevedere un divieto di stazionamento (rectius, occupazione) ovvero vietare la permanenza a bordo alle sole "autocaravan, roulotte e veicoli furgonati" poiché le situazioni di dimora, bivacco o accampamento possono configurarsi con qualsiasi tipologia di veicolo.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,

- **in via istruttoria, ordinare al Comune di San Vincenzo il deposito degli atti e documenti istruttori sulla base dei quali è stata emanata l'ordinanza n. 260 del 30 agosto 2012 e in particolare:**

- Atti e/o documenti coi quali è accertato che numerose aree pubbliche di circolazione dove il codice della strada consente solo il parcheggio e la sosta dei veicoli, continuano ad essere occupate da autocaravan, veicoli furgonati, roulotte e autoveicoli in genere, continuamente utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco e/o accampamento e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;

- Atti e/o documenti coi quali è appurato che tali aree, così impropriamente utilizzate, sono lasciate in condizioni igienico-sanitarie precarie a causa dell'abbandono, da parte degli occupanti, di rifiuti di natura domestica e di oggetti di ogni genere, talora anche pericolosi e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;

- Rapporti della Polizia Locale riguardanti la suddetta occupazione impropria delle aree pubbliche e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;

- Segnalazioni riguardanti la suddetta occupazione impropria delle aree pubbliche e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;

- Atti e/o documenti con i quali è accertata la presenza di un numero consistente di autocaravan nelle aree di circolazione cittadine in modo disordinato e per lunghi periodi e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;

- Atti e/o documenti con i quali sono stati accertati scarichi incontrollati di acque luride, materiale organico e abbandono di rifiuti solidi urbani da parte di autocaravan sul territorio comunale e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;
- Atti e/o documenti con i quali è accertato l'intralcio al traffico a causa delle dimensioni dell'autocaravan in rapporto alle caratteristiche strutturali di molte strade comunali e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;
- Atti e/o documenti della Polizia Municipale relativi ai dissapori che la stessa ha dovuto dirimere in relazione alla presenza di autocaravan sul territorio comunale e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;
- Proteste da parte degli abitanti delle zone limitrofe per la riduzione della capacità di parcheggio e per i disagi nell'accesso e nell'uscita alle loro proprietà, nonché per il disturbo del riposo e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;
- Documento comprovante il periodo di pubblicazione dell'ordinanza n. 260/2012 sull'albo pretorio on line;
- Documento che attesta la data e il soggetto che ha eseguito l'operazione materiale di rimozione della segnaletica installata in virtù dell'ordinanza n. 64/2005;
- Documento che attesta la data e il soggetto che ha apposto sul territorio comunale adeguate segnalazioni che informino i cittadini in merito al contenuto dell'ordinanza n. 260/2012.

• **nel merito:**

- in via principale, annullare l'ordinanza n. 260 del 30 agosto 2012 emessa dal Sindaco di San Vincenzo con conseguente condanna alla rimozione della relativa segnaletica apposta sul territorio comunale;
- in via subordinata, modificare l'ordinanza n. 260 del 30 agosto 2012 emessa dal Sindaco di San Vincenzo prevedendo che il divieto di occupazione continuativa a fini di dimora e/o bivacco e/o accampamento e il divieto di permanenza a bordo durante la sosta siano previsti nei confronti di tutti i veicoli ovvero prevedendo un divieto di bivacco, attendamento e campeggio a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo;
- in via ulteriormente subordinata, condannare il Comune di San Vincenzo a installare una segnaletica sul territorio che preveda il divieto di occupazione continuativa di autoveicoli in genere se utilizzati come dimora e/o bivacco e/o accampamento.

Con condanna del Comune di San Vincenzo al pagamento delle spese e del compenso per l'attività giudiziale.

Si producono in allegato i documenti come elencati in narrativa.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6-bis, lett. e) del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il ricorso è soggetto al contributo unificato di €600,00.

Ai sensi dell'art. 136 co. 2 del D.Lgs. 104/2010, si attesta la conformità tra il contenuto dei documenti in formato elettronico a quelli depositati in formato cartaceo.

Firenze, 14 novembre 2012

Avv. Marcello Viganò

N. 00576/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01839/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2012, proposto da: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Viganò, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via San Niccolò n. 21;

contro

Comune di San Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Capecchi in Firenze, Via Bonifacio Lupi n. 20;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.260 emessa dal Sindaco di San Vincenzo in data 30.8.2012 e per la conseguente condanna alla rimozione della relativa segnaletica installata; in via subordinata, per la modifica della suddetta ordinanza con l'istituzione del divieto di occupazione continuativa ai fini di dimora e/o bivacco e/o accampamento e del divieto di permanenza a bordo durante la sosta nei confronti di tutti i veicoli ovvero dell'istituzione di un divieto di bivacco, attendamento e campeggio a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo; in via ulteriormente subordinata, per la condanna del Comune ad installare una segnaletica che, in conformità all'ordinanza n.260/2012, preveda il divieto di occupazione continuativa di autoveicoli in genere se utilizzati come dimora e/o bivacco e/o accampamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Vincenzo, con ordinanza n. 64 dell'11.5.2005, ha istituito un divieto di sosta permanente delle vetture autocaravan sulle vie e piazze cittadine, al di fuori degli spazi appositamente autorizzati. La ricorrente, quale associazione a tutela dei diritti degli utenti in autocaravan, in data 1.8.2007 ha chiesto all'amministrazione la revoca del suddetto atto.

Il Ministero dell'Interno, con nota del 2.10.2007, ha invitato il Comune a revocare oppure rettificare l'atto medesimo. Negli anni successivi il Comune, anziché accogliere l'invito ministeriale, ha sanzionato vari utenti in autocaravan, dando vita a contenziosi innanzi al Prefetto e al giudice ordinario.

Il Giudice di Pace di Piombino ha disapplicato più volte la citata ordinanza, mentre il Ministero delle Infrastrutture ha diffidato il Comune a rimuovere la segnaletica di divieto con essa istituita.

Il suddetto provvedimento è stato revocato con ordinanza contingibile e urgente n. 260 del 30.8.2012, emessa a tutela del territorio, della salvaguardia ambientale e dell'igiene pubblica, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), al dichiarato scopo di eliminare i pericoli derivanti dall'occupazione continuativa, da parte degli autocaravan, di aree in cui è consentito il parcheggio dei veicoli (stante il consistente numero degli autocaravan stessi nelle aree di circolazione cittadine, i possibili fenomeni di inquinamento derivanti da scarichi di acque luride o da abbandono di rifiuti solidi urbani, l'intralcio al traffico causato dalle dimensioni dei mezzi in questione viste le caratteristiche strutturali di molte strade comunali, i problemi di sicurezza pubblica che hanno dovuto dirimere le Forze dell'Ordine, l'occupazione delle aree di sosta e parcheggio con veicoli utilizzati in modo continuativo come dimora o accampamento).

Avverso la sopravvenuta ordinanza (che preclude sia l'occupazione continuativa delle aree di circolazione da parte di autocaravan, veicoli furgonati, roulotte e autoveicoli utilizzati come luogo di dimora, bivacco o accampamento, sia la permanenza a bordo degli autocaravan, dei veicoli furgonati e delle roulotte lasciati in sosta lungo le aree stesse) la ricorrente è insorta deducendo:

- 1) violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;
- 2) difetto di istruttoria;
- 3) violazione dell'art. 157 del d.lgs. n. 285/1992;
- 4) violazione dell'art. 185, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992;
- 5) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, inosservanza di direttive ministeriali e disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Vincenzo.

All'udienza del 25 marzo 2015 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Occorre rilevare preliminarmente che l'Associazione ricorrente appare portatrice di un interesse collettivo, tutelabile in giudizio, sussistendo la sua rappresentatività rispetto all'interesse rilevante nella controversia in esame, alla luce dello Statuto depositato in giudizio (Cons. Stato, VI, 11.7.2008, n. 3507).

Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.

Con il primo motivo la parte istante deduce che il contestato provvedimento si prefigge anche la tutela dell'igiene pubblica, benché l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, da esso richiamato, non prevede interventi in tal senso ma, semmai, a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica; aggiunge che nel caso di specie difettano i presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente e mancano una congrua motivazione ed i necessari accertamenti istruttori; l'istante si sofferma poi, con la seconda censura, sul difetto di istruttoria che vizierebbe l'atto in questione..

I rilievi sono condivisibili, nei sensi appresso precisati. L'impugnata ordinanza assume a presupposto la constatazione che numerose aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli sono occupate da mezzi di trasporto utilizzati come luogo di dimora o di accampamento e richiama rapporti della Polizia Locale e segnalazioni attestanti l'abbandono di rifiuti in dette aree e la turbativa che ne deriverebbe alla sicurezza pubblica ed all'ordinato vivere civile. Il suddetto provvedimento adduce, a suo fondamento normativo, l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 2 del D.M. 5.8.2008.

Orbene, le suddette norme richiedono la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria, essendo necessaria la documentata necessità e urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici perseguiti (TAR Piemonte, I, 9.1.2015, n. 46) e dovendo comunque rilevare accadimenti non fronteggiabili con gli altri strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili e urgenti vi è, inoltre, la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento: il carattere della contingibilità esprime l'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente ed a ciò è correlata la natura necessariamente provvisoria, temporalmente limitata, di siffatti provvedimenti (Cons. Stato, III, 5.10.2011, n. 5471; TAR Toscana, I, 20.1.2009, n. 53).

In tale contesto il potere di ordinanza presuppone che la sussistenza di situazioni non tipizzate dalla legge sia suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, giustificante l'eccezionalità del potere c. d. extra ordinem esercitato (TAR Calabria, Catanzaro, I, 25.6.2013, n. 709): solo in ragione di un'adeguata istruttoria e di un'esauriente motivazione si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato, V, 25.5.2012, n. 3077).

Al contrario, l'ordinanza adottata dal Comune resistente ha efficacia indeterminata nel tempo, alla stregua di un provvedimento disciplinante la sosta o la circolazione ai sensi del codice della strada, e non dà contezza degli atti istruttori che documenterebbero la situazione cui si è ritenuto di porre rimedio.

Invero, l'atto impugnato fa un generico richiamo a rapporti della polizia locale ed a segnalazioni, senza indicarne gli estremi e le circostanze di tempo e luogo alle quali essi si riferirebbero: in tal modo non risulta fornita l'imprescindibile dimostrazione della sussistenza degli eccezionali presupposti di gravità ed urgenza propri dell'ordinanza contingibile e urgente (TAR Toscana, I, 20.1.2009, n. 53).

Le stesse considerazioni valgono per la finalità, evidenziata nel provvedimento impugnato, della salvaguardia dell'igiene pubblica, mancando il supporto di un determinato accertamento di problematiche di emergenza sanitaria, in assenza del quale la sola sussistenza di una situazione di precarietà igienica (oggetto peraltro di affermazione apodittica del Comune) deve essere risolta con i mezzi ordinari (TAR Lombardia, Milano, III, 6.4.2010, n. 981). Inoltre, relativamente a quest'ultimo aspetto la normativa di riferimento è data dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, e non dall'art. 54 richiamato dall'amministrazione.

Sotto altro profilo, la contestata ordinanza assume a parametro normativo di raffronto l'art. 2 del D.M. 5.8.2008, che definisce l'area di intervento a tutela della sicurezza urbana.

Ebbene, occorre considerare che il suddetto decreto ministeriale ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati ed esclude dal proprio ambito di applicazione la polizia amministrativa locale, con la conseguenza che i poteri esercitabili dal Sindaco, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, non possono che essere quelli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati (si veda l'articolata pronuncia della Corte Costituzionale n. 196 del 1.7.2009).

Sulla base di tale precisazione il Collegio ritiene di condividere l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui *"Non può...ritenersi compatibile con la Carta costituzionale un potere atipico di ordinanza sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, in quanto, diversamente opinando, verrebbe ad essere attribuita in via ordinaria ai sindaci la possibilità di incidere su diritti individuali in modo assolutamente indeterminato ed in base a presupposti molto lati suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento. Tali osservazioni portano a valorizzare il disposto del DM del 5 agosto 2008 laddove aggancia la difesa della sicurezza pubblica al rispetto di norme (preesistenti) che regolano la vita civile, con la conseguenza che il potere sindacale di ordinanza ex art. 54 d. lgs 267/00, al di fuori dei casi in cui assuma carattere contingibile ed urgente, non può avere una valenza creativa ma deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l'ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per la sicurezza pubblica. In altre parole, il potere in questione può essere esercitato qualora la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal DM del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma possa costituire la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica; in tal caso, venendo in gioco interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale, il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del Ministero dell'interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la minacciano"*

(TAR Lombardia, Milano, III, 6.4.2010, n. 981).

In conclusione, non venendo in considerazione nel caso in esame i suesposti eccezionali fenomeni di grave pregiudizio per la pubblica sicurezza e mancando, comunque, una documentata attività istruttoria posta a supporto della potestà amministrativa extra ordinem esercitata dal Comune, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo, tenuto anche conto della natura degli interessi perseguiti dal provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore Alessandro Cacciari, Consigliere

